



Il Sindaco
Avv. Gabriele IULIANO

Il Vice Sindaco
Assessore alla Programmazione
Reg. Girolamo AURICCHIO

L'assessore ai LL.PP.
Sig. Antonio DE ROSA

Il Consigliere Comunale Delegato
Geom. Gianfranco SCORZELLI

Il Responsabile Area Urbanistica
Arch. Franco GRAZIUSO

Autorità Competente
in Materia Ambientale
Ing. Tommaso M. GIULIANI

CITTA' DI ROCCADASPIDE

PIANO URBANISTICO COMUNALE

PUC

DISPOSIZIONI STRUTTURALI

QUADRO CONOSCITIVO

Serie 0

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

TAVOLA N°1

RELAZIONE - PARTE PRIMA INQUADRAMENTO E ANALISI

Collaboratore
Ing. Nicola Palese

Il Tecnico Incaricato
Ing. Renato Carrozza

INDICE					Pag.
PARTE PRIMA – QUADRO CONOSCITIVO					
A				PREMESSA	4
B				QUADRO CONOSCITIVO	5
	B.1			IL TERRITORIO, LA STORIA E LO SVILUPPO EDILIZIO – BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI - TUTELA AMBIENTALE ED IDROGEOLOGICA	8
		B.1.1		TERRITORIO COMUNALE DI ROCCADASPIDE	8
			B.1.1.1	Comprensorio	8
			B.1.1.2	Documentazione fotografica	9
			B.1.1.3	Utilizzo del territorio	22
			B.1.1.4	Orografia	23
			B.1.1.5	Idrografia	23
			B.1.1.6	Il clima	24
			B.1.1.7	La viabilità	24
		B.1.2		La storia e la evoluzione dell’abitato	25
			B.1.2.1	Profilo storico	25
			B.1.2.2	L’evoluzione dell’edificato	28
			B.1.2.2.1	Il Capoluogo	28
			B.1.2.2.2	Le 5 frazioni con nuclei urbani da contrade - Nuclei sparsi	30
		B.1.3		PATRIMONIO CULTURALE: : Beni culturali e beni paesaggistici	36
			B.1.3.1	Beni Culturali	37
			B.1.3.1.1	Beni culturali pubblici e privati individuati in base alla legge – D.Lgs 42/2004 articolo 10, comma 1 – Elenco - Documentazione fotografica – Provvedimenti ministeriali	37
			B.1.3.1.2	Beni culturali di proprietà pubblica o di enti ecclesiastici soggetti a verifica di interesse culturale ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del D.Lgs 42/2004 – Elenco - Documentazione fotografica	55
			B.1.3.1.3	Centro Storico	60
			B.1.3.1.4	Zona di interesse archeologico indiziata	61
			B.1.3.1.5	Beni paesaggistici : Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano Alburni – Rete Natura 2000 : Siti di Interesse Comunitario (SIC) – Zone di Protezione Speciale (ZPS) – Vincolo Idrogeologico	63
		B.1.4		BENI SOGGETTI A TUTELA AMBIENTALE ED IDROGEOLOGICA	66
			B.1.4.1	Beni soggetti a tutela ambientale: Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano Alburni – Rete Natura 2000 : Siti di Interesse Comunitario (SIC) – Zone di Protezione Speciale (ZPS)	66
			B.1.4.2	Beni soggetti a tutela idrogeologica: Vincolo idrogeologico – Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (PSAI) dell’Autorità di Bacino Campania Sud ed Interregionale del bacino del fiume Sele	69
	B.2			LE STRUTTURE E I SERVIZI PUBBLICI	71
		B.2.1		Strutture amministrative	71
		B.2.2		Strutture sanitarie	71
		B.2.3		Strutture scolastiche	72
		B.2.4		Strutture religiose	72
		B.2.5		Strutture sportive	72
		B.2.6		Servizi ed esercizi commerciali	72
		B.2.7		Strutture per il tempo libero	72
		B.2.8		Infrastrutture e servizi pubblici	72
	B.3			LA STRUTTURA SOCIO ECONOMICA	73
		B.3.1		Andamento demografico	73
		B.3.2		Il tessuto produttivo e la valenza territoriale	74
		B.3.3		Indicatori economici	74
		B.3.4		Settore agricolo	75
		B.3.5		Settore artigianale, imprenditoriale e manifatturiero	77
		B.3.6		Impianti a rischio incidenti rilevanti	78
		B.3.7		Settore turistico	78

	B.4		PIANO REGOLATORE GENERALE : BILANCIO SULL' ATTUAZIONE	78
		B.4.1	Piano Regolatore Generale (PRG)	78
		B.4.2	Zona storica centro urbano	78
		B.4.3	Zone B centro urbano	78
		B.4.4	Zone B contrade Serra e Fonte	79
		B.4.5	Zone C centro urbano	79
		B.4.6	Zona E	79
		B.4.7	Zona turistica	79
		B.4.8	Impianti produttivi	80
		B.4.9	Zone F – Zona scolastica – Zona Ospedaliera	81
		B.4.10	Standard pubblici	82
		B.4.11	Viabilità di piano	82
		B.4.12	PRG: Bilancio unità e volumi residenziali	83
		B.4.13	Valutazioni conclusive	83
	B.5		LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA	85
		B.5.1	Piano Territoriale Regionale PTR : Matrice indirizzi - Linee Guida per il Paesaggio	88
		B.5.2	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale PTCP	118
		B.5.3	Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni – Aree contigue Norme – Circolari	123
		B.5.4	Piano Stralcio dell'Assetto Idrogeologico PSAI	138
		B.5.5	Piano Regionale di Tutela delle Acque	156
	B.6		SINTESI INDIRIZZI DEL PTR E DEL PTCP PER IL TERRITORIO DI ROCCADASPIDE	160
		B.6.1	DIVERSITA' MORFOLOGICA DEL TERRITORIO - STS	160
		B.6.1.1	PTR – Sistemi territoriali rurale e aperto - Sottosistemi	160
		B.6.1.2	PTR – Indirizzi Sistema Territoriale di Sviluppo (STS) F6 Magna Grecia	162
		B.6.2	PTCP – AMBITO IDENTITARIO : AZIONI	164
		B.6.2.1	Azione 1: Risorsa ambiente	164
		B.6.2.2	Azione 2: Risorsa agricoltura	165
		B.6.2.3	Azione 3: Risorsa turismo	165
		B.6.2.4	Azione 4: Risorse insediative	166
		B.6.2.5	Azione 5: Risorse insediative per la mobilità	166

A) PREMESSA

Il Piano Urbanistico Comunale (Puc), secondo la Legge Regionale n. 16/2004 e smi, trova gli indirizzi e le direttrici prima di tutto nel Piano Territoriale Regionale (PTR), nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Ptcp) e poi nella programmazione territoriale, sociale ed economica dell'Amministrazione Comunale.

La stesura definitiva del PUC viene preceduta dal "Preliminare di Piano" e dal "Rapporto preliminare" della Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Il Preliminare di Piano della Città di Roccamare è stato redatto, in modo prioritario, secondo il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, fondato sulla nuova lettura data al territorio attraverso gli "Ambiti Identitari" visti in una ottica policentrica di tutela ambientale, culturale, storica, paesaggistica, da coniugare con uno sviluppo sostenibile.

Gli Ambiti Identitari, caratterizzati dalle loro diverse unità di paesaggio e dai loro tessuti produttivi, economici, culturali e sociali, sono correlati ai "Sistemi di Sviluppo" ed alla loro "Matrice degli Indirizzi" del Piano Territoriale Regionale (PTR).

Il PTCP, così come prima aveva fatto il PTR, prevede che la pianificazione territoriale del comune sia basata su un "uso limitato" del suolo, privilegiando, il massimo possibile, la riqualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente.

Il PTCP contiene gli indirizzi pianificatori rivolti a salvaguardare le diverse forme di "paesaggio" sia urbano, sia rurale e sia ambientale. Di riferimento sono le "unità di paesaggio" derivata in buona parte dalla "Carta dei paesaggi" del PTR.

Il territorio del Comune ricade per la parte posta a sud nel perimetro del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, con zonizzazione e

disciplina dettata dal “Piano del Parco”. La restante parte, invece, del territorio ricade nella perimetrazione delle “Aree Contigue” al Parco.

Il Preliminare di Piano, con riferimento alla tutela paesistica, non si basa sul principio della “ingessatura del territorio” ma sulla qualità architettonica e sulla nuova concezione di “paesaggio” avutasi con la Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 (ratificata con la legge 9/01/2001 n. 14) e del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004).

Tali normative, infatti, forniscono una definizione di paesaggio imperniata sull'elemento percezione e del significato identitario della porzione di territorio considerata, e ciò del tutto in linea con la nozione culturale di paesaggio sopra tratteggiata (art. 1 della Convenzione di Firenze: “*a*) <Paesaggio> designa una determinata parte del territorio, così come percepita dalla popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”; art. 131 del Codice del 2004 : “ Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni”).

Pertanto, la programmazione del Preliminare di Piano, nel superare il mero criterio vedutistico-estetico della legge del 1939, si basa su una concezione più ampia delle funzione di tutela, di tipo storico-sociale ed urbanistico-territorialista, mantenendo sempre ferma l'idea base del paesaggio come forma visibile del territorio, però come prodotto dell'attività e dell'esperienza interpretativa dell'uomo, piuttosto che come dato materiale fisico-chimico-biologico nella sua dimensione puramente spaziale e quantitativa, rafforzandosi l'idea del paesaggio come oggetto sociale e culturale e non come oggetto puramente fisico.

Il territorio di Roccadaspide appartiene all'Ambito Identitario “La Piana del Sele – Magna Grecia”.

Componente Strutturale e Componente Programmatica del Preliminare di Piano

Così come previsto dal Regolamento del 4 agosto 2011 n. 5 la pianificazione urbanistica si suddivide in una “componente strutturale” < valida a tempo indeterminato > ed una “componente programmatica/operativa” <modificabile nel tempo>.

La componente strutturale (quadro Conoscitivo) per il Preliminare di Piano, in sintesi, descrive e valuta:

- l'assetto idrogeologico;
- i centri storici;
- le aree di trasformabilità urbana;
- le aree produttive;
- le aree a vocazione agricola;
- le aree vincolate ed ai valori paesistici;
- le infrastrutture e attrezzature puntuali e a rete esistenti;
- il patrimonio culturale, storico ed artistico;
- il patrimonio edilizio abitativo e produttivo;
- l'attuazione della strumentazione urbanistica vigente;
- la pianificazione sovra ordinata (PTR – PTCP- Piano del Parco).

La Componente programmatica o documento strategico per il Preliminare di Piano, sulla base degli indirizzi dal dall'Amministrazione Comunale, contiene:

- gli obiettivi generali e le scelte di tutela e valorizzazione degli elementi di identità culturale del territorio urbano e rurale;
- la trasformabilità ambientale ed insediativa del territorio comunale, inclusa l'adozione di principi e criteri perequativi e compensativi da implementare ed attuare nel piano programmatico/operativo;
- gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle dotazioni territoriali;
- la relazione di coerenza degli obiettivi generali che si intendono perseguire con i contenuti del PTR e del PTCP.

B) QUADRO CONOSCITIVO

Il quadro conoscitivo, composto da 104 tavole grafiche (vedere elenco allegati), tratta i seguenti temi:

- 1) inquadramento territoriale;
- 2) la struttura urbanistica vigente e la programmazione in itinere;
- 3) la stratificazione storica ed il processo di espansione degli insediamenti;
- 4) la carta delle risorse naturali ed ambientali;
- 5) la carta dei rischi ambientali;
- 6) la ricognizione dello stato dell'ambiente;
- 7) le dotazioni territoriali esistenti;
- 8) il sistema strutturale ed economico;
- 9) il sistema infrastrutturale, della mobilità e della logistica;
- 10) l'analisi morfologica dei tessuti insediativi e delle aree di dispersione edilizia;
- 11) la perimetrazione degli insediamenti abusivi;
- 12) la ricognizione dei vincoli presenti;
- 13) la carta delle risorse paesistiche.

La suddivisione in serie tematiche della cartografia è la seguente:

- Inquadramento territoriale
- Quadro di riferimento normativo e pianificatorio
- Il sistema ambientale – paesaggistico
- Il sistema insediativo
- Il sistema infrastrutturale della mobilità e della logistica.

B.1 Il territorio, la storia e lo sviluppo edilizio

B.1.1 Territoriale del comune di Roccadaspide

B.1.1.1 Comprensorio

Il comune di Roccadaspide, con il proprio territorio posto nell'entroterra del litorale di Capaccio-Paestum, rappresenta la prima cerniera territoriale da occidente tra la Piana del Sele ed il Cilento collinare e montano.

Il territorio del Comune, per la parte prevalentemente montana e pedemontana, ricade all'interno del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, mentre, per la parte collinare e di pianura, ricade tra le aree classificate contigue al Parco Nazionale suddetto.

Confina a sud con i territori dei comuni di Capaccio, Trentinara e Castel San Lorenzo, ad est con i territori dei comuni di Castel San Lorenzo ed Aquara, a Nord con i territori dei comuni di Altavilla Silentina, Albanella e Castelvita, ad ovest con il territorio del comune di Capaccio.


Fa parte della Comunità Montana del Calore Salernitano con sede in Roccadaspide. Tale ente territoriale è composto dai seguenti comuni: Albanella, Altavilla Silentina, Campora, Capaccio, Castel San Lorenzo, Felitto, Giungano, Laurino, Magliano Vetere, Monteforte Cilento, Piaggine, Roccadaspide, Sacco, Stio, Trentinara, Valle dell'Angelo.

Da occidente ad oriente, il territorio è attraversato dalla strada statale n° 166, importantissima arteria che collega molti comuni della Valle del Calore sia con il Vallo di Diano e sia con la pianura di Paestum, passando anche per la località Fonte interessata alla presente variante urbanistica.

Nella zona nord occidentale vi è una rete di strade provinciali che, oltre l'ambito locale, serve da collegamento con i comuni di Albanella ed Altavilla Silentina.

Verso sud, la principale direttrice di collegamento è rappresentata dalla strada provinciale Roccadaspide- Monterforte.

B.1.1.2 Documentazione fotografica



Vista da est centro abitato Capoluogo



Vista da Ovest - Centro storico con castello medioevale



Vista aerea da sud - Centro storico con castello medioevale



Castello medioevale



Vista da nord - est – Centro storico con castello medioevale



Vista da sud-est Centro abitato



Vista da sud-est Zone di nuova espansione Cesine e Carpine



Ospedale Civile



Versante Monte Vesole con bosco di castagneto



Versante nord-ovest Monte Soprano



Castagneti da frutto



Castagneti da frutto



Unità di paesaggio Collina di Albanella - Abitato frazione Serra e Monte Doglie




Unità di paesaggio Collina di Albanella con abitato frazione di Tempalta




Unità di paesaggio Collina di Albanella – Zona nord - ovest




Unità di paesaggio Collina di Albanella con abitato frazione di Carretiello



Versante montano Monte Soprano - Borgo Pietracupa



Versante montano Monte Soprano Località Cavalli



Versante montano Monte Soprano Località Verna



Porzione dell'aggregato "arteriale" frazione Fonte – Vista da sud



Porzione dell'aggregato "arteriale" frazione Fonte – Vista da sud



Porzione dell'aggregato "arteriale" frazione Fonte – Vista da nord



Pianura di Fonte Seude con a sinistra parte versante nord Monte Soprano (sullo sfondo il mar Tirreno)



Laghetto località Fonte

B.1.1.3 Utilizzo del territorio

Il territorio, avente una superficie di 6.434 ettari, è utilizzato principalmente così come di seguito riportato dai dati del censimento dell'agricoltura del 2010:

Utilizzazione del territorio	Ettari
Superficie agricola utilizzata (SAU)	3.810,00
Seminativi	1.019,00
Boschi	988,39
Castagneti	536,87
Uliveti per olio e da tavola	1.473,11
Superficie Agricola Totale (SAT)	4.574,21
Prati	557,09
Superficie utilizzata ad altri usi	255,68

Tabella destinazione della S.A.U. e dei boschi, desunto dal Piano Socio Economico della Comunità Montana Calore Salernitano 2008-2010

COMUNE						
	Seminativi ettari	Coltivazioni permanenti ettari	Prati permanenti e pascoli ettari	Boschi ettari	Altra superficie ettari	Superficie totale ettari
Albanella	2.727	898	83	242	278	4.233
Altavilla Silentina	2.469	786	202	285	320	4.072
Campora	221	169	1.134	899	253	2.678
Capaccio	4.915	825	159	93	296	6.290
Castel S. Lorenzo	147	912	13	53	210	1.337
Felitto	614	614	694	1.450	84	3.367
Giungano	331	339	67	136	35	910
Laurino	280	478	1.295	2.415	844	5.403
Magliano Vetere	112	210	332	1.382	263	2.302
Monteforte Cilento	121	87	310	1.325	71	1.917
Piaggine	145	199	724	3.757	453	5.280
Roccamaspede	1.704	1.849	257	1.725	366	5.912
Sacco	77	142	499	701	207	1.625
Stio	194	326	452	669	102	1.744
Trentinara	124	207	6	1.281	197	1.817
Valle dell'Angelo	59	77	231	2.471	813	3.652
TOTALE	14.240	8.118	6.358	18.884	4.792	52.452

B.1.1.4 Orografia

Il territorio del Comune in parte è montano, in parte collinare ed in parte pianeggiante.

La parte montana è quella posta a nord del Monte Soprano e ad est del Monte Vesole. La parte collinare a nord-est degrada verso il Fiume Calore, mentre a nord-ovest degrada verso la Pianura di Paestum. La parte pianeggiante è costituita dalla zona posta a ovest, a confine con la pianura di Paestum.

Il centro abitato sorge su una propaggine appenninica avente il territorio rivolto a nord e a est verso la valle del Calore, mentre a sud-ovest è sovrastato dal Monte Vesole, alto 1.210 m.

L'abitato, che ha una quota di riferimento di 354 msl, si sviluppa tra i 320 e i 450 msl. Il territorio, invece, passando dalla pianura irrigua alla zona montana, si sviluppa da 40 a 1210 msl, con prevalenza di media collina.

B.1.1.5 Idrografia

Il fiume Calore, che lambisce il territorio ad oriente, fornisce l'acqua per la irrigazione della località Isca.

La particolare orografia dei versanti montani e collinari presenta numerosi corsi d'acqua di deflusso delle acque piovane denominati "valloni".

Nella zona occidentale si forma il Torrente "Cosa" che attraversa tutto il territorio della località Fonte per poi passare in agro del Comune di Albanella e Altavilla Silentina dove poi confluisce nel fiume Calore.

Sul versante del Monte Vesole vi sono delle sorgenti che fin dal 1912 alimentano l'acquedotto comunale al servizio del centro abitato.

Un pozzo realizzato alla località Fonte soddisfa in parte il fabbisogno della contrada.

Dagli anni settanta in poi buona parte del fabbisogno idrico viene soddisfatto dall'acquedotto consortile Alto Sele.

La zona pianeggiante di Fonte e Seude è servita dalla rete irrigua intubata costruita e gestita dal Consorzio di Bonifica di Paestum in sinistra Sele.

B.1.1.6 Il clima

Il territorio gode di buone condizioni climatiche. Infatti, raramente la temperatura durante il periodo invernale scende al di sotto dello zero gradi centigradi così come durante la stagione estiva poche volte sale oltre i 35 gradi centigradi.

L'umidità è contenuta in valori accettabili. I monti e le colline circostanti fungono da cortina e fanno sì che l'abitato urbano risulta protetto dai forti venti. Nel centro abitato raro è il vento di tramontana così come pure è rarissimo il vento di scirocco.

Queste buone condizioni climatiche sono comuni a quasi tutto il territorio, fatta eccezione di quello montano.

B.1.1.7 La viabilità

Il Comune è attraversato da occidente ad oriente dalla strada statale n. 166, importantissima arteria che collega la maggior parte dei comuni della Valle del Calore sia con il Vallo di Diano che con la Pianura di Paestum.

Verso nord la principale via di collegamento è rappresentata dalla strada regionale ex SS 488 per Controne.

Nella zona nord occidentale, invece, vi è una rete di strade provinciali che, oltre l'ambito locale, serve da collegamento anche con i comuni di Albanella ed Altavilla Silentina.

Verso sud la principale direttrice di collegamento è rappresentata dalla strada provinciale Roccadaspide Monteforte Cilento, con diramazione anche per Trentinara.

Molto sviluppata, poi, è la rete viaria comunale che copre la quasi totalità del territorio rurale.

Tra le località di Santa Maria e Carpine è presente un tratto di strada provinciale di variante alla strada statale 166 che attraversa il centro abitato.

B.1.2 Storia e la evoluzione dell'abitato

B.1.2.1 Profilo storico

Le origini di Roccadaspide sono assai incerte. Il primo nucleo abitativo è forse sorto in tempi assai lontani, ancor prima dell'anno 1000, quando a seguito delle frequenti incursioni dei 'Vandali, divenuti padroni dell' Africa Settentrionale, gli abitanti delle antiche città che rifiorivano sulla costa tirrenica, come Pesto, che aveva però già perduto l'antico splendore per l'insorgere della malaria nelle zone circostanti, soggette alle tracimazioni del Sele, per mancanza di difese, si rifugiarono in luoghi sicuri e salubri, per sfuggire alle malattie, alle devastazioni ed alle catture.

Altre fonti ritengono che Roccadaspide sia stata fondata addirittura intorno al 70 a.C. , dopo che alcuni ribelli di Spartaco (71-73 a.C.) si fermarono laddove sorge il castello, costruendo le loro dimore sulla parte più aspra del monte roccioso.

La tesi delle origini greche del paese sembrano avvalorate dal rinvenimento in località Tempalta (1984—85 proprietà De Rosa) di alcune tombe di guerrieri greci.

Incertezze si hanno sul suo nome. In origine, era chiamato Casavetere di Capaccio o San Nicola de Aspro nel 900. Nel 1100 compare con il nome di Roccae, confermando l'esistenza di una rocca o di una torre. Negli anni compresi fra il 1815 ed il 1820 il paese cambiò ancora nome, assumendo il nome di Rocca D'Aspro, mutato poi (chissà perché in quanto di aspidi non vi è stata mai la presenza nella zona, o forse per "italianizzare" un nome che all'orecchio dei funzionari piemontesi meritava una correzione) dapprima in Rocca D'Aspide all'atto dell'unità d'Italia ed ai primi di questo secolo in Roccadaspide.

In ogni caso, intorno al 1100, il nucleo originario dovette avere notevole incremento in conseguenza della distruzione della vicina e fiorente Capaccio (ora Capaccio Vecchia) avvenuta ad opera di Kaireddin, detto il Barbarossa che ne rase al suolo l'intero abitato trascinando in schiavitù quanti uomini, donne e bambini poté catturare.

Prima dei Filormarino fu feudo della potente famiglia dei Sanseverino, ma non vi è traccia di una loro dimora, e successivamente della famiglia Guevara, che legò il suo nome alla costruzione di un grande convento di clausura nel 1350 circa, utilizzato da vari ordini religiosi femminili, e nonché di un convento, ora diruto, detto di Santa Maria, posto poco fuori dell'abitato, intorno al 1430.

La struttura che ha determinato la conformazione urbanistica della parte antica del centro urbano è il castello medioevale, che costruito intorno al 1245, ai tempi di Federico II, ha avuto varie aggiunte e trasformazioni attraverso i secoli. In seguito è stato di proprietà dei principi Filormarino, che restaurarono ed ampliarono il castello dei Guevara, dandogli la mole e la forma che ancora oggi si ammirano, anche se deturpate da scriteriati interventi. Nell'800 passò di proprietà alla famiglia Giuliani.

Questa imponente fortezza ha un perimetro di 400 m ed era dotata di torri, fossato, ponte levatoio e passaggio segreto di 500 m che lo collegava all'aperta campagna. Attualmente è in ottime condizioni ed è dotato di 33 stanze.

Essendo situato sull'estremità di un colle esso era al centro della società medioevale. Al di sotto di esso e quasi a sua protezione si svilupparono gli insediamenti abitativi.

Intorno al XVII - XVIII secolo il nucleo abitativo era cinto di mura ed era dotato di due porte: una in via Molinella ed una in via porta del Giudice.

La peste del 1656 impedì il progresso della sua popolazione.

Al nucleo abitato e di Roccadaspide si accedeva dalla Valle del Calore attraverso un ripido sentiero lastricato (Via Licina, di cui ancora oggi vi è testimonianza di qualche tratto). Tracciato questo non percorribile solo a piedi, con cavalli ed animali da soma.

Nel 1728 fu invece realizzata una prima strada che, tagliando per la località *S. Maria- Difesa*, collegò direttamente il centro di Roccadaspide con la zona di Capaccio.

Sempre in tale periodo venne inoltre realizzata una via che, tagliando per la località *S. Paolo*, collegò direttamente il paese con i borghi dell'interno del Cilento quali Castel San Lorenzo e Felitto.

La costruzione di dette strade generò, tra il 1700 e il 1800, uno sviluppo economico e sociale. In quel periodo sorsero nel territorio numerosi mulini, fabbriche di mattoni . Dall'inizio dell'800 furono istituite due fiere annuali (*San Giuseppe* il 18 marzo e *Tutti i Santi* il 31 ottobre).

Inoltre, a partire dalla seconda metà del '700, il paese fu interessato da un diverso sviluppo edilizio. Fino ad allora il centro urbano si era essenzialmente sviluppato nella parte sottostante il castello, a partire dalla fine del 1700 invece, le migliorate condizioni di una parte della popolazione porteranno all'edificazione di una serie di palazzi borghesi nella parte sopraelevata rispetto al castello, che al termine di un lungo ciclo di costruzione durato decenni, furono costruiti i quartieri di via Perillo, via Santa Rosa, via Mazzini e piazza XX Settembre.

Poi, a partire dagli anni sessanta vi è stato lo sviluppo edilizio di Via Giuliani (Serrone), Viale degli Ulivi con Ospedale, Zona Cesine, Zona Carpine e Santa Maria. Il tutto come di seguito riportato.

B.1.2.2 L'evoluzione dell'edificato (vedere tavola 2)

B.1.2.2.1 Il Capoluogo

Si è condotta una ricerca preliminare tendente a definire i caratteri del territorio del centro abitato e degli altri nuclei abitati per poterne individuare le esigenze di assetto e di sviluppo.

Il centro urbano può essere urbanisticamente distinto in sei zone.

Una prima zona, posta sul ripido pendio che circonda il castello nella parte est, nord ed ovest (Planimetria di seguito riportata). Costruzioni originarie costituite da strutture di salvaguardia e da modeste abitazioni, disimpegnate da strade quasi tutte a scaloni e sempre assai anguste e non percorribili con mezzi ordinari.

Questa zona presentava, senza dubbio, il più interessante nucleo abitativo in quanto mostrava, e forse conserva ancora oggi, dei caratteri urbanistici di notevole interesse. Purtroppo allo stato attuale le sue caratteristiche peculiari sono state in gran parte imbastardite da interventi edilizi indiscriminati che ne hanno, quasi irrimediabilmente, deturpato l'ambiente.

Originariamente il castello presentava una cinta muraria esterna (colore blu) con 2 porte di accesso (Via Molina e Porta del Giudice), cinta muraria oramai inesistente. Poi, vi era una cinta muraria interna (colore marrone), in parte ancora esistente nella zona di ingresso e sulla parte nord-est.



Intorno al 1800 si sviluppò il rione Chiaia posto ad oriente del precedente, di cui la parte inferiore è pure in notevole pendio, nel quale si raggrupparono le famiglie che avevano raggiunto una buona potenzialità economica, e per il loro uso costruirono grossi e comodi casamenti, di cui uno solo, il maggiore, si collegò in prosieguo con strada propria alla rotabile, mentre tutti gli altri sono tuttora disimpegnati da strade e scaloni.

Questa zona ha caratteristiche simili a quella storica ma di minor pregio urbanistico.

Successivamente, intorno al 1835, si ebbe la nascita di un nuovo nucleo edilizio. Infatti con la creazione della strada rotabile, che passa a monte del castello, ora “statale 166”, si svilupparono due cortine di fabbricati di discreta edilizia, che oggi chiudono la piazza XX Settembre.

Assieme e forse successivamente al corso XX Settembre sorse il rione Perillo, a sud ed a monte della Piazza suddetta,- disimpegnato

da discrete strade rotabili, che con edilizia modesta ma dignitosa, anche se ormai deficiente, provvede alla necessità di famiglie benestanti, con abitazioni abbastanza omogenee sotto il profilo urbanistico.

Di epoca molto più recente è il rione Serrone, sviluppatosi lungo la S.S. 166, ora via Giuliani, utilizzando le aree latitanti la strada, con nuove costruzioni in cemento armato.

Edificazioni recenti si sono avute utilizzando le uniche direttrici di espansione: a sud (Cesine), a sud-ovest (Carpine), a ovest (S. Maria). In località Carpine l'edificazione è più rada in quanto è ancora in via di completamento, mentre quella in località Cesine è quasi del tutto completata; in corso di realizzazione è quella in località S. Maria.

La realizzazione del parco pubblico con la relativa viabilità e parcheggio di supporto, ha contribuito alla rivalutazione e valorizzazione di una parte dell'abitato del centro storico, altrimenti disimpegnato da strade strette difficilmente percorribili con mezzi.

B.1.2.2.2 Le 5 frazioni con nuclei urbani da contrade – Nuclei sparsi

Caratteristica particolare del comune, è la distribuzione dell'abitato anche in numerose frazioni ed in un notevole numero di case sparse, sviluppatasi prevalentemente lungo le principali arterie di comunicazione.

Notevole sviluppo hanno avuto e stanno avendo le frazioni Serra, Fonte- Seude, Carretiello, Doglie e Tempalta-Terzerie , che con il cambiamento delle condizioni sociali ed economiche hanno sviluppato anche dei veri e propri nuclei urbani, muniti dei principali

servizi ed esercizi pubblici, che, quale aggregati urbani verranno nel presente PUC anche classificati “contrade” .

Contrada Serra



La contrada Serra, quale nucleo urbano, si sviluppa lungo la S.S 166, la strada provinciale per Albanella e lungo varie vie comunali. La tipologia costruttiva è sia arteriale e sia con case sparse. E' dotata delle principali opere di urbanizzazioni quali strade, acquedotto, pubblica illuminazione, rete elettrica e telefonica, scuola elementare e materna, attrezzature commerciali, laboratori per attività artigianali, ristorante ed albergo, ecc.

Contrada Fonte

Vi è una zona di interesse archeologico indiziata. Nel 1964, durante l'esecuzione di alcuni lavori effettuati dal Consorzio di Bonifica di Paestum, vennero alla luce numerosi frammenti di materiale arcaico quali statuine di terracotta aventi le sembianze della Dea Hera, vasellame, monete ed armi antiche.


Questi ritrovamenti hanno fatto ritenere che in quel punto fosse stato edificato un Santuario minore, simile a quello di Hera edificato a Foce Sele. Il tutto al momento dell'occupazione della Valle pestana da parte dei Greci (VII-VI sec. A.C.).

Il Comune, per completare il quadro conoscitivo, dovrà far effettuare studi e ricerche archeologiche.

La contrada Fonte, quale nucleo urbano, si sviluppa lungo la S.S 166 e lungo varie vie comunali. La tipologia costruttiva è sia arteriale e sia con case sparse.

E' dotata delle principali opere di urbanizzazioni quali strade, acquedotto, pubblica illuminazione, rete elettrica e telefonica. scuola elementare e materna, chiese, ristorante, campo da tennis pubblico, ufficio postale, strutture commerciali, laboratori per attività artigianali, piccola industria per la realizzazione di manufatti di cemento, impianto di stoccaggio di gas in bombole, imbottigliamento dell'olio, produzione mezzi meccanici per l'edilizia, produzione di vernici, falegnamerie, ecc.






La contrada Tempalta, quale nucleo urbano, si sviluppa sia lungo la strada provinciale che da Serra porta ad Albanella e sia lungo varie vie comunali. La tipologia costruttiva è sia arteriale e sia con case sparse.


E' dotata delle principali opere di urbanizzazioni quali strade, acquedotto, pubblica illuminazione, rete elettrica e telefonica, scuola elementare e materna, attrezzature commerciali, laboratori per attività artigianali, ecc.

Contrada Carretiello



La contrada Carretiello, quale nucleo urbano, si sviluppa sia lungo la strada provinciale che da Acquaviva porta alla strada statale n°488 e sia lungo varie vie comunali. La tipologia costruttiva è sia arteriale e sia con case sparse. E' dotata del le principali opere di urbanizzazioni quali strade, acquedotto, pubblica illuminazione, rete elettrica e telefonica, scuola elementare e materna, attrezzature commerciali, laboratori per attività artigianali, ecc.

Contrada Doglie



La contrada Doglie, quale nucleo urbano, si sviluppa sia lungo la strada provinciale che da Serra porta ad Altavilla Silentina e sia lungo varie vie comunali. La tipologia costruttiva è sia arteriale e sia con case sparse.

E^T dotata delle principali opere di urbanizzazioni quali strade, acquedotto, pubblica illuminazione, rete elettrica e telefonica, scuola elementare e materna, attrezzature commerciali, laboratori per attività artigianali, ecc.

Nuclei sparsi

Altri aggregati gravitano nell'orbita delle suddette contrade ed hanno la forma dell'insediamento rurale tipico dell'Italia Meridionale collinare, riconducibili a tre schemi fondamentali;

- tipo accentrato, sono nuclei di case abbastanza consistenti (Verna, Acquaviva);
- tipo intermedio : sono piccoli nuclei rurali parzialmente dispersi, che nella maggior parte dei casi prendono nome dal gruppo di famiglie che l'abitano o l'abitavano (Case Cavalli, case Bamonte (Borgo Pietracupa) , case Cammarano, case D'Angelo, ecc.)
- tipo sparso, con casa rurale isolata sul fondo, tipico della mezzadria o della piccola proprietà contadina.

B.1.3 PATRIMONIO CULTURALE: BENI CULTURALI E BENI PAESAGGISTICI

L'articolo 2 del D.Lgs 42/2004 prevede:

“1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.

2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.”

B.1.3.1 BENI CULTURALI:

B.1.2.1.1 Beni culturali pubblici e privati individuati in base alla legge - D.Lgs n. 42/2004 art. 10, comma 1

I beni culturali di interesse storico ed artistico individuati in base a provvedimenti ministeriali previsti dalla legge sono i seguenti:

- 1) Castello feudale di proprietà Giuliani, già dei Filomarino; provvedimento Ministero della Istruzione Pubblica del 1913;
- 2) Chiesa e Convento di S.Maria dei Carmelitani Scalzi, con area circostante, costruito intorno al 1430; Decreto Ministero Beni Culturali e Ambientali del 28/9/1985 (proprietà comune di Roccadaspide);
- 3) Convento di S.Antonio, costruito nel 1415, Decreto Ministero Beni Culturali e Ambientali del 28/01/1989 (proprietà Curia di Vallo della Lucania la parte adibita a chiesa – proprietà privata la parte adibita a chiosco ed attualmente parzialmente crollata);
- 4) Chiesa Santa Maria Assunta, Decreto Ministero Beni Attività Culturali del 20/03/1989 (proprietà Curia di Vallo della Lucania).

Su detti immobili ed aree, ogni intervento edilizio va preventivamente autorizzato, ai sensi dell'articolo 21, comma 4 e dell'articolo 22 del D.Lgs 52/2004.

Castello feudale Filomarino ora proprietà Giuliani
Vista da sud-est



Vista da ovest



Convento di Santa Maria –
Vista da nord – Anno 1920



Convento di Santa Maria –
Vista da nord – Periodo 1930-1940



Convento di Santa Maria –
Vista da ovest – Periodo 1930-1940



Convento di Santa Maria –
Vista da ovest – Periodo 1930-1940



Ricostruzione grafica stato originario



Convento di Santa Maria
Vista da ovest - Stato attuale con area circostante vincolata



Convento di Santa Maria
Vista da sud-est- Stato attuale



Convento di Santa Maria
Vista da est - Stato attuale



Convento di S. Antonio – Vista da sud-ovest



Convento di S. Antonio – Vista da nord-ovest



Convento di S. Antonio – Vista da ovest



Convento di S. Antonio – Vista da ovest



Convento di S. Antonio – Ricostruzione grafica stato originario



Chiesa Santa Maria dell'Assunta



Di seguito si riportano i provvedimenti in ordine cronologico.

221
12-11

(EM)

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Visto l'art. 5 della legge 20 giugno 1909, n.° 364:

221
OK

Sulla richiesta del Ministero della Istruzione Pubblica io sottoscritto messo comunale di ROCCADASPIDE (Salerno),

ho notificato a Signor

domiciliato nel suddetto comune,

che il Castello, già feudale, dei Filomarino, di sua proprietà, sito nel comune di Roccadaspide,

ha importante interesse storico ed è quindi sottoposto alle disposizioni contenute negli art. 5, 6, 7, 13, 14, 29, 31, 34 e 37 della citata legge.

E affinché abbiasi di ciò conoscenza a tutti gli effetti di legge ho rilasciata copia della presente all'indirizzo di cui sopra, consegnandola nelle mani di *esso Signor*

(data)

Roccadaspide 19 Ottobre 1913

IL MESSO COMUNALE



Primo
Vito
Il Sindaco
11



IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

- Vista la Legge n.1089 dell'1.6.1939 sulla tutela delle cose di notevole interesse storico-artistico;
- Premesso che nel Comune di Roccadaspide-Prov.di Salerno-esistono ruderi di un complesso monumentale noto come "Chiesa e Convento di S.Maria dei Carmelitani Scalzi", che tale complesso ha un rilevante interesse storico, architettonico, artistico e ambientale in quanto costruito dai frati intorno al 1430 in posizione esterna allo abitato e su di esso dominante; la Chiesa contava 9 altari (Cappella di S.Michele Arcangelo-Cappella della SS. Annunziata-Cappella di S.Domenico-Cappella di S.Sebastiano-Cappella di S.Maria di Costantinopoli-Cappella di S.Alfonso-Cappella di S.Giovanni-Cappella della Vergine del Carmine-Cappella dell'Altare Maggiore); il Convento era stato adibito dai Carmelitani Scalzi a tombe delle famiglie nobili rocchesi e ad ossario comune;
- Considerato che l'area immediatamente esterna va protetta come area di rispetto onde evitare che il complesso venga a ricevere grave danno dall'edificazione di costruzioni in aree adiacenti che ne pregiudicherebbero la visione di insieme dalle strade pubbliche e ne deturperebbero la posizione dominante sull'intero paese;
- Considerato, inoltre, che la Chiesa e il Convento di S.Maria dei Carmelitani Scalzi, riportato al F.51-particelle 31-30-402-è di proprietà del Comune di Roccadaspide e pertanto è già sottoposto a vincolo, ai sensi dell'art.4 della Legge n.1089/39;
- Considerato, infine, che per perseguire le finalità su indicate, è necessario imporre delle particolari prescrizioni nei confronti degli immobili sottoindicati:

Comune di Roccadaspide-Prov. di Salerno-Foglio 51 partita 8359-particella 35 (F.51)-partita 8359-particella 400-frazionata dalla particella 35 e non ancora volturata, proprietari: ?

F.51 partita 3782-particella 29-proprietari:

F.51 partita 4547-particelle 32-33-34-(420-422-tutte derivate dalle particelle 32-33-34-frazionate e non ancora volturate) proprietario :

F.51-partita 4547-particelle 419-416-417-418-423-421-424-(tutte derivate dalle particelle 32-33-34 frazionate e non ancora volturate);proprietario

- Vista la relazione della Soprintendenza per i B.A.A.S. di Salerno ed Avellino;
- Visto l'art.21 della Legge 1089 dell'1.6.1939;



IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETA

Art.1-Nei confronti degli immobili sopra elencati, precisamente per le particelle n.29-424-417-32-(tutte derivate dalla part.32 frazionata e non ancora volturata) e n.423-422-421-420-418-46-(tutte derivate dalla part.33 frazionata e non ancora volturata) e la part. n.34-per l'intera consistenza e inoltre per le particelle n.35 e 400(derivate dalla 35 frazionata e non ancora volturata) e 33 e 419(derivate dalla 33 frazionata e non ancora volturata) per la seguente consistenza: part.35 mq.8197 circa;part.400 mq.3257 circa;part.33 mq.2442 circa;part.419 mq.3528 circa, vengono dettate le seguenti prescrizioni:

Si prescrive la totale inedificabilità del suolo.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa al

mezzo del messo comunale del Comune di Roccadaspide (SA).

A cura del Soprintendente per i Beni Ambientali - Architettonici - Artistici e Storici di Salerno e Avellino esso verrà quindi trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

ROMA, li **2 SET. 1985**

IL MINISTRO
IL SOTTOSEGRETARIO
E. GALASSO

Per Copia conforme

IL CAPO DELLA DIVISIONE

IL CONSIGLIERE

(Dr. Salvatore Patamia)


Salvatore Patamia



Il sottoscritto Messo Comunale
notificato, presente al Sig. _____
mediante consegna nelle mani _____

IL MESSO COMUNALE
(Germano Arruzzo)







*Al Ministro
per i Beni Culturali e Ambientali*

VISTA la legge 1° giugno 1939 n°1089 sulla tutela delle cose d'interesse artistico e storico;
RITENUTO che l'immobile denominato CONVENTO DI S. ANTONIO
sito in Provincia di SALERNO Comune di ROCCADASPIDE
Frazione di LOC. S. MARIA segnato in catasto al foglio 48
particelle 38 confinante con STRADA COMU-
NALE A SUD; PART. 288 AD EST; PART. 283 A NORD.
come dall'unità planimetria catastale, di proprietà
delle persone indicate nell'elenco allegato, ha interesse particolarmente
importante ai sensi della citata legge per i motivi contenuti nella relazione
storico-artistica allegata;

DECRETA

l'immobile denominato CONVENTO DI S. ANTONIO
individuato nell'allegata planimetria catastale e descritto nell'allegata
relazione storico-artistica è dichiarato di interesse particolarmente impor-
tante ai sensi della citata legge 1° giugno 1939 n° 1089 e viene quindi sot-
toposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nella legge stessa.

La relazione storico-artistica, la planimetria catastale e l'elenco dei
proprietari e tutti gli altri allegati, fanno parte integrante del presente
decreto.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa ai proprietari
indicati nell'elenco allegato.


A cura del Soprintendente per i B.A.A.S. per le province di Salerno e
Avellino esso verrà quindi trascritto presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario,
possessore o detentore a qualsiasi titolo.

ROMA, li 28 GEN. 1989

IL MINISTRO
F.to BONO PARRINO



52



58h



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania

n. *491* del registro dei decreti

Napoli, 20 MAR 2009

IL DIRETTORE REGIONALE

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

Visto il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 *"Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*, come modificato dal Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 *"Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137"*;

Visto l'articolo 6 del Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n.3, recante disposizioni transitorie e finali;

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 *"Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"*, come modificato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156, di seguito denominato Codice;

Visto il Decreto Dirigenziale 6 febbraio 2004 recante le procedure per la verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico così come modificato dal decreto Dirigenziale 28 febbraio 2005, e il Decreto Dirigenziale 25 gennaio 2005 recante le procedure per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di proprietà di persone giuridiche private senza fine di lucro;

Visto il D.P.R. 26 novembre 2007, n.233 *"Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"*, ed in particolare l'art. 17, comma 3, lettera c);

Visto il conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania all'arch. Pio Baldi con decreto 26 settembre 2008 del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 08/07/2008 ricevuta il 08/07/2008 con la quale l'Ente Parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria ha chiesto la verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del Codice per l'immobile appresso descritto;

Visto il parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Salerno e Avellino espresso con nota prot. 6592 del 9.03.2009 ;

Ritenuto che l'immobile

Denominato **CHIESA SANTA MARIA ASSUNTA**
provincia di **SALERNO**
comune di **ROCCADASPIDE**

Distinto al C.T. / C.F. al
foglio **52** **particella** **B**
come dalla allegata planimetria catastale;

presenta interesse storico-architettonico ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 per i motivi contenuti nella relazione storico- architettonica allegata,

DECRETA

il bene denominato Chiesa Santa Maria Assunta sito nel comune di Roccadaspide (Sa), meglio individuato nelle premesse e descritto negli allegati, è dichiarato di interesse storico-architettonico ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e rimane quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto Legislativo.

La planimetria catastale e la relazione storico artistica fanno parte integrante del presente decreto che verrà notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene che ne forma oggetto. Il presente decreto è trascritto presso l'Agenzia del Territorio - servizio pubblicità immobiliare dalla competente Soprintendenza ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene.

Avverso il presente decreto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 16 del Codice.

Sono, inoltre, ammesse proposizioni di ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio a norma degli articoli 2 e 20 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.



N=28200

Ufficio Provinciale di SALERNO - Direttore: VINCENZO MATARAZZO



Comune ROCCADASPIDE
Foglio 52

Scala originale: 1:1000
Dimensione cornice: 267.000 x 189.000 metri

15-Set-2008 9:27
Prot. n. 528378/2008

Visto: IL SOPRINTENDENTE
Giuseppe Zampino

IL DIRETTORE REGIONALE
Pio BALDI

Per Visura

B.1.3.1.2 Beni culturali di proprietà pubblica, di enti ecclesiastici o di privati soggetti a verifica di interesse culturale, ai sensi dell'art. 12, comma 1, e dichiarazione di cui all'articolo 13 del D.Lgs n. 42/2004

Possono essere annoverati tra i beni culturali:

- 1) gli immobili di interesse artistico, storico, archeologico, di cui al comma 1 dell'articolo 10, di proprietà pubblica o enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;**
- 2) le pubbliche piazze, vie e strade di interesse storico, ricadenti nel Centro Storico (art. 10 comma 4 lettera g) o fronteggianti edifici vincolati.**

Gli edifici e le strade, **la cui costruzione risalga a più di settanta anni**, per essere classificati "beni culturali" devono essere soggetti alla procedura di verifica dell'interesse culturale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, con dichiarazione di cui all'articolo 13 della stesso Decreto.

Tali beni, **fino a quando non sia stata effettuata la verifica di interesse culturale**, sono sottoposti alle disposizioni della Parte Seconda, sezione I – Beni soggetti a misure di protezione .

Tale parte prevede che ogni intervento edilizio va preventivamente autorizzato dal Soprintendente, ai sensi dell'articolo 21, comma 4 e dell'articolo 22 del D.Lgs 52/2004.

Di seguito si riportano gli edifici pubblici e di proprietà di enti ecclesiastici la cui costruzione risale ad oltre 70 anni:

- Chiesa della Natività con ex orfanotrofio;
- Chiesa posta in Piazza XX Settembre comunemente denominata "Chiesa dei Morti", di proprietà della Diocesi di Vallo della Lucania;

- Chiesa di S. Michele Arcangelo sita alla contrada Fonte, di proprietà della Diocesi di Vallo della Lucania;
- Edificio scolastico Guglielmo Marconi di proprietà comunale
- Sede municipale in via Giuliani;
- Strade pubbliche del Centro Storico.



Chiesa della Natività



Ex Orfanotrofio



Chiesa Piazza XX Settembre



Chiesa di San Michele di Fonte



Sede Municipale



Edificio Guglielmo Marconi

B.1.3.1.3 Centro Storico

Nel PUC sono state definite le seguenti zone in ordine decrescente di valenza storica:

Zona A1: Nucleo storico antico

Zona A2: Nucleo storico corona esterna

Zona A3: Nucleo storico zona alta

Zona A1 – Nucleo storico antico

L'ambito costituisce l'antico insediamento posto intorno al castello medioevale.

Zona A2 – Nucleo storico corona esterna

L'ambito è costituito dagli edifici antichi che fanno da corona esterna al nucleo antico e comprende anche Piazza XX Settembre.

Zona A3 – Nucleo storico zona alta


L'ambito è costituito dagli edifici che sono posti principalmente nella parte alta del centro abitato, realizzati in buona parte in epoche successive agli altri 2 nuclei storici. Comprende anche la Chiesa della Natività con gli spazi circostanti.

Il centro storico, qualora riconosciuto di interesse culturale con dichiarazione prevista dall'articolo 13 del D.Lgs 42/2004, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 lettera a) , rientra nella classificazione di "beni culturali" per i quali valgono le norme di tutela di tale Decreto.

Le Norme Tecniche del PUC comunque dettano norme di tutela.

B.1.3.1.4 Zona di interesse archeologico indiziata

La zona di interesse archeologico indiziata, così come indicata nelle tavole del PTCP, è sita alla località Fonte, come sdi seguito indicato. Vedere anche tavola n. 4.



Zona di interesse archeologico indiziata

Nel 1964, durante l'esecuzione di alcuni lavori effettuati dal Consorzio di Bonifica di Paestum, vennero alla luce numerosi frammenti di materiale arcaico quali statuine di terracotta aventi le sembianze della Dea Hera, vasellame, monete ed armi antiche.

Questi ritrovamenti hanno fatto ritenere che in quel punto fosse stato edificato un Santuario minore, simile a quello di Hera edificato a Foce Sele. Il tutto al momento dell'occupazione della Valle pestana da parte dei Greci (VII-VI sec. A.C.).

Il Comune, per completare il quadro conoscitivo, dovrà far effettuare studi e ricerche archeologiche.

Le aree interessate, in funzione degli accertamenti di seguito indicati, potranno essere soggette alle norme di tutela del patrimonio culturale previsto dal D.Lgs 42/2004, con specifico riferimento all'articolo 2, comma 2, all'articolo 10 comma 3 lettera a), all'articolo 13 e all'articolo 45.

Il Comune, per tale area, avrà facoltà di far redigere la "Carta Archeologica del Territorio Comunale" costituita da una ricerca bibliografica e di archivio, delle ricognizioni, da una lettura foto-aerea ed una delimitazione cartografica anche su base catastale, il tutto da commissionare a soggetti titolati quali archeologi professionisti con diploma di specializzazione o dottorato, oppure al Dipartimento Universitario di Archeologia di Salerno.

All'esito di tale lavoro si avvierà la procedura prevista dal D.Lgs 42/2004 con specifico riferimento agli articoli 13, 14 e 45.

A fronte della "Dichiarazione dell'interesse culturale" di cui all'articolo 13, comma 1 del D.Lgs 42/2004 effettuata da parte del competente organo del Ministero (art. 12, comma 2) scatteranno sui terreni interessati le norme di tutela, previa notifica ai proprietari interessati, il tutto secondo l'articolo 15 del D.Lgs 42/2004.

In tale procedura, ai sensi dell'articolo 45, il Ministero avrà facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o ne siano alterate le condizioni di ambiente e decoro.

Tali eventuali prescrizioni, adottate e notificate ai sensi degli articolo 46 e 47 , saranno immediatamente precettive. Il Comune dovrà recepire tali prescrizioni nel Regolamento Edilizio e nel PUC.

B.1.3.1.5 BENI PAESAGGISTICI: Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano Alburni – Corsi d’acqua iscritti negli elenchi acque pubbliche

Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Il 37,72 % del territorio del comune di Roccadaspide rientra nella perimetrazione del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni (Legge n. 394/1991e DPR 5/6/1995).

La restante parte del territorio rientra nelle “Aree contigue” al Parco.

La disciplina di intervento nelle aree del PNCVA è dettata dal “Piano del Parco” che è stato approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Campania del 24/12/2009 e pubblicata sul BURC n . 9 del 27/01/2010.



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Documentazione Giuridica

Comunicato 14 giugno 2010

Approvazione del Piano del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano

Publicato nella Gazz. Uff. 14 giugno 2010, n. 136.

Emanato dal Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

[Testo del comunicato]

Il Consiglio regionale della Campania in data 24 dicembre 2009 ha approvato la delibera di Giunta regionale n. 617 del 13 aprile 2007 avente ad oggetto: «Piano del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, comma 3, dell'art. 12, della legge 6 dicembre 1991, n. 394». Tutti gli atti relativi sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 9 del 27 gennaio 2010.

La consultazione integrale di tutti gli atti potrà avvenire attraverso il sito web istituzionale dell'Ente Parco: www.cilentoediano.it.




Tavola 3, 37 e 38 Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

La normativa di riferimento per gli interventi è la seguente:

- Piano del Parco : zonizzazione (Vedere tavole 37 e 38 riportante la perimetrazione)
- Piano del Parco : Norme Tecniche di Attuazione;
- il Regolamento delle “Aree contigue” emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 26/3/2011 n. 516.

Dalle tavole 37 e 38 si vede che il territorio di Roccadaspide è interessato solo alle Zone B1 e C2. Gli interventi e le attività ammesse in dette zone sono di seguito riportate nello stralcio delle Norme di Attuazione

Corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle acque pubbliche


Corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle acque pubbliche e quindi soggetti a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del D.Lgs 42/2004 sono i seguenti:

COMUNE DI ROCCADASPIDE

Pag. -118-

N°	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE (o sbocco)	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua.
		<u>1° Elenco - R. D. 07/05/1899</u>	
189	Vallone Mugno	Calore	Dallo sbocco alla confluenza del Rio che scende da Sud di Colle Valdinoffo.
191	Vallone Carrettiello	Calore	Dallo sbocco a Km. 1.000 a monte della confluenza colla Valle Volpara (n° 193).
192	Vallone del Sacco inf. n° 191	Carrettiello	Dallo sbocco per Km. 2.500 verso monte.
193	Vallone Volpara inf. n° 191	Carrettiello	Dallo sbocco per Km. 4.000 verso monte.
195	Vallone Dosa e Macchia della Chiesa	Calore	Dallo sbocco fino alla confluenza col Vallone Pietra Cupa.
197	Vallone Malmone inf. n° 195	Cosa	Dallo sbocco fino alla confluenza dei due rami che comprendono la Radoglia.

La rappresentazione grafica è stata effettuata nella Tavola 4, di seguito riportata in formato ridotto.



B.1.4 BENI SOGGETTI A TUTELA AMBIENTALE

B.1.4.1 BENI SOGGETTI A TUTELA AMBIENTALE: Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano Alburni – Aree contigue - Rete Natura 2000: Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)

Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Le Norme di Attuazione del Piano del Parco, così come la normativa di settore, a cui si rinvia per ogni approfondimento, contemplano



soprattutto la tutela ambientale.

Nel presente PUC, come sopra già detto, viene riportata la perimetrazione con le tavola 3, 37 e 38.


Rete Natura 2000

Poi, nel perimetro del Parco, oltre alle norme di tutela sopra richiamate proprie di questa istituzione, si aggiungono anche quelle della “Rete Natura 2000” relative alla flora con i Siti di Interesse Comunitari (SIC) e relative alla fauna con i le one di Protezione Speciale (ZPS) . Per il territorio di Roccadaspide, tali aree, ricadono nella quasi totalità nel perimetro del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni.

La parte del territorio ricadente nella Rete Natura 2000, siti SIC e ZPS, è quella della dorsale nord del Monte Soprano e del versante est del monte Vesole, così come riportato nella tavola 5 del Preliminare di Piano: **SIC-IT8050031 Monte Soprano e Monte Vesole**, avente una estensione complessiva di 5674 ettari ricadente sui territori di più comuni, **ZPS-IT8050053 Monti Soprano, Vesole e Gole del Fiume Calore Salernitano**, avente una superficie complessiva di 5974 ettari, ricadenti sui territori di più comuni: Poi vi è una piccola parte di territorio interessata dal sito **SIC – IT 8050002 Alta Valle del Fiume Calore Lucano (Salernitano)**, avente una superficie di 4.668 ettari.



Limiti SIC e ZPS sul territorio di Roccaspede (Tavola 5)



B.1.4.2 TUTELA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO : Vincolo idrogeologico – Piano Stralcio Autorità di Bacino Campania Sud ed Interregionale per il Bacino del Fiume Sele

Vincolo idrogeologico

Il Regio Decreto n. 3267 del 3 dicembre 1923 ha prodotto la riforma per la tutela dei boschi e dei terreni montani.

Sono stati sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione, contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9 di tale RD, avrebbero potuto subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.

All’epoca, la determinazione dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico è stata fatta su mappa catastale da parte

dell'Amministrazione forestale, nel perimetro dei veri bacini fluviali e per ogni singolo Comune.

In Regione Campania la normativa di settore è la L.R. 11 del 7/5/1996 di modifica ed integrazione della Lr N. 13/87.

Come detto, l'obiettivo del vincolo è quello del mantenimento delle condizioni di stabilità idrogeologica delle superfici interessate da interventi che ne potrebbero stravolgere le caratteristiche.

I terreni sottoposti a vincolo idrogeologico sono censiti nella mappe ufficiali tenute dall'Ispettorato forestale dello Stato, con perimetrazioni fatte su carte catastali comprendenti le varie particelle interessate al vincolo.

Gli interventi sono possibili a condizione che sia effettuata preventivamente la richiesta di svincolo, indirizzata alla Comunità Montana corredata dei dati catastali e della descrizione degli interventi che si intendono effettuare. La domanda deve essere accompagnata dalla perizia asseverata da parte di geologo abilitato e dopo le opportune verifiche burocratiche l'Ente trasmette il tutto al Servizio Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste di Salerno, che organizza il sopralluogo sulle aree di cui è stato chiesto lo svincolo. Al termine quella struttura emette il parere, che è trasmesso all'Ente montano per la definitiva autorizzazione, rilasciata in carta resa legale.

IL PUC riporta il vincolo idrogeologico su carta catastale, con le tavole da n. 31 al n. 36, e su rilievo aereofotogrametrico con le tavole 43 e 44.

Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (PSAI)

La zonizzazione per il territorio comunale del Piano Stralcio dell'Autorità di Bacino regionale Campania Sud ed Interregionale per il Bacino del Fiume Sele è riportato con le tavole da n. 23 a 30.

Le disposizioni di tutela ambientale per ogni zona sono riportate nelle Norme di Attuazione, consultabili sul sito dell'Autorità.

Il tutto in ossequio della normativa in difesa del suolo: D.M. LL.PP. 14.2.1997, D.P.C.M. 29.9.1998 e D.Lgs 42/2010.

B.2 Le strutture e i servizi pubblici

B.2.1 Strutture amministrative

- municipio
- agenzia Enel
- distretto sanitario - poliambulatorio ASL
- istituto comprensivo
- comunità montana
- ufficio regionale per l'agricoltura
- nucleo guardie forestali
- caserma dei carabinieri
- uffici postali
- ufficio giudice di pace
- esattoria
- guardia medica
- centro per l'impiego

B.2.2 Strutture sanitarie

Ospedale civile – ASL salerno

Centro di igiene mentale – ASL Salerno

Centro privato per dialisi località Fonte - Seude

B.2.3 Strutture scolastiche

Nel centro urbano esistono le seguenti scuole:

- scuola materna;
- scuola elementare ;
- scuola media;
- liceo scientifico e liceo linguistico
- istituto tecnico industriale.

Nelle contrade esistono le scuole materne ed elementari.

B.2.4 Strutture religiose

- chiesa della Natività
- chiesa dell'Assunta
- chiesa evangelica
- chiesa di S. Michele Arcangelo in località Fonte
- chiesa di S. Giuseppe in località Fonte
- chiesa di Carretiello.

B.2.5 Strutture sportive

- Centro sportivo S.Palomba con campo di calcio, campo di calcetto e palazzetto dello sport (pallavolo – pallacanestro, calcetto, palla a mano);
- Campo polivalente (tennis e pallacanestro) contrada Fonte;
- Piscina coperta da 25 m (struttura privata), località Serra

B.2.6 Servizi ed esercizi commerciali

- Agenzia del Banco di Napoli
- Agenzia del Credito Cooperativo di Aquara
- Agenzia del Credito Cooperativo di Capaccio

All'attualità risultano in attività i seguenti esercizi:

- commercio fisso al dettaglio n° 176
- esercizi pubblici n° 48
- barbieri, parrucchieri ed estetiste..... n° 22

B.2.7 Strutture tempo libero

- Cineteatro per circa 400 posti a sedere (in corso di costruzione)

B.2.8 Infrastrutture e servizi pubblici

Il capoluogo e le contrade rurali sono dotate delle seguenti infrastrutture:

- acquedotto comunale

- illuminazione pubblica
- rete elettrica
- rete telefonica
- servizio di raccolta differenziata rifiuti solidi urbani
- depurazione acque reflue (capoluogo e contrada Serra).
- viabilità pubblica : strade statali, provinciali e comunali;
- eliporto
- trasporto pubblico sul territorio e verso i maggiori centri della provincia.

B.3 La struttura socio economica

B.3.1 Andamento demografico

Nell'ultimo periodo, di seguito riportato, la popolazione, in graduale decremento, presenta un valore medio di circa 7.400 residenti.

Anno	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Popolazione	7.495	7.502	7.500	7.466	7.438	7.503	7.492	7.448	7.462	7.444	7.394

Anno	2013	2014	2015	2016							
Popolazione	7.315	7.289	7.263	7.209							

Sul territorio la popolazione è indicativamente insediata secondo le seguenti percentuali:

Località	Percentuale indicativa
Capoluogo	40 %
Contrada Serra	10 %
Contrada Fonte	19 %
Contrada Tempalta	14%
Contrada Doglie	7%
Contrada Carretiello	10%

B.3.2 Il tessuto produttivo e la valenza territoriale

Per chi sta ad ovest (litorale), il territorio di Roccadaspide rappresenta una risorsa immediatamente fruibile e complementare all'economia della costa.

Per chi sta ad est, il suo territorio rappresenta il polo di attrazione socioeconomico per la Valle del Calore:

- 1) per le attività legate al settore secondario;
- 2) per la presenza dell'Ospedale Civile, di uffici pubblici a valenza sovracomunale, di scuole superiori;
- 3) per la presenza di attività commerciali e di servizio di buona levatura e varietà di prodotti;
- 4) per le caratteristiche geografiche del suo territorio confinante con la piana di Paestum;
- 5) per la sua vicinanza ai maggiori centri della provincia di Salerno.

Il settore primario, con la produzione di olio e castagne e l'allevamento di bestiame, rappresenta un settore trainante.

Il settore secondario artigianale – manifatturiero è presente attivo in modo significativo e risulta di riferimento anche per l'entroterra.

Il settore terziario con il commercio ed i servizi rappresenta anche un settore di primaria importanza anche per il comprensorio.

L'agriturismo ha da poco raggiunto dimensioni significative migliorando di parecchio la capacità ricettiva.

B.3. 3 Indicatori socio economici

Tabella indicatori socio economici desunto dal Piano Socio Economico della Comunità Montana Calore Salernitano 2008-2010

COMUNE	Agricoltura		Industria		Altre attività	
	Aziende	S.A.U	Unità Locali	Addetti	Unità Locali	Addetti
Albanella	1.247	3.303	136	476	318	660
Altavilla Silentina	1.384	3.402	110	307	240	452
Campora	245	1.386	1	4	18	40
Capaccio	1.698	4.532	386	1.191	1.262	2.790
Castel S. Lorenzo	90	340	9	40	145	261
Felitto	508	1.319	39	88	76	125
Giungano	354	717	12	31	32	83
Laurino	412	1.734	9	38	95	245
Magliano Vetere	317	1.380	5	19	27	62
Monteforte Cilento	145	1.007	3	8	13	28
Piaggine	465	3.493	3	8	88	181
Rocccaspide	1.217	3.810	156	412	355	899
Sacco	293	590	8	26	34	67
Stio	174	680	12	29	45	75
Trentinara	389	644	11	28	61	138
Valle dell'Angelo	123	1.450	5	19	11	23
TOTALE	9.061	28.853	905	2.724	2.820	6.129

B.3.4 Settore agricolo

Dati ultimo censimento agricoltura anno 2010

Numero aziende agricole		SAU		SAT	
Anno 2010	Anno 2000	Anno 2010	Anno 2000	Anno 2010	Anno 2000
1.382	1.145	3.822,06	2.864,45	4.574,21	3.956,49

Tipo di conduzione terreni

Conduzione	Seminativo	Legnose agrarie	Orti	Prati
Superficie ettari	1.019	2.211,97	30,91	557,09

	Aziende (n°)	Superfici (ettari)	
Legnose agrarie	Vite	556	177,35
	Olive da tavola	5	3.50
	Olive per olio	1.315	1.469,61
	Arancio	7	0.44
	Mandarino	5	0.99
	Clementina	1	0.10
	Limoni	5	0.33
	Altri agrumi	5	0.45
	Melo	11	2.81
	Pero	9	2.51
	Pesco	4	0.40
	Nettarina	2	0.23
	Albicocco	5	0.28
	Ciliegio	4	0.23
	Susino	3	0.28
	Fico	13	2.74
	Altra frutta	11	2.09
	Mandorlo	3	0.21
	Noce	4	4.11
	Castagno	381	536,87
	Prati permanenti e pascoli	15	87.85
	Arboricoltura da legna	25	11.80
	Bosco	518	494,14
	Boschi a fustaia	16	8.53
	Boschi cedui	340	349,39
	Altra superficie boscata	169	136.33
	Superficie non utilizzata	185	126.76
Altra superficie	1.003	119.35	
Serre	1	0.10	

La produzione di castagne riscontrata oscilla tra un quantitativo annuo variabile tra 35.000 e 45.000 quintali. A tale produzione va aggiunta quella ricavabile dal territorio di Castel San Lorenzo e Felitto, di circa 25.000 quintali anno, che viene comunque raccolta e lavorata da aziende di Roccadaspide.

Allevamenti		Anno 2010	Anno 2000
aziende		133	260
Tipo di capo allevato	Bovini	1.001	1.004
	Bufalini	1.708	240
	Equini	10	13
	Ovini	716	396
	Caprini	285	473
	Suini	227	513
	Conigli	68	2.138
	Avicoli	532	2.198

Il numero di addetti all'agricoltura è di circa 2000 unità.

B.3.5 Settore artigianale, imprenditoriale e manifatturiero

Sono presenti sul territorio le seguenti attività d'impresa:

- 1) stoccaggio gas in bombole;
- 2) produzione di manufatti in cemento per l'edilizia;
- 3) produzione di mobili;
- 4) produzione di vernici;
- 5) produzione di infissi;
- 6) imbottigliamento di olio di oliva;
- 7) trasformazione del latte in formaggi e mozzarelle;
- 8) lavorazione delle castagne;
- 9) produzione carpenteria metallica;
- 10) produzione di automezzi per l'edilizia;
- 11) lavorazione del legno;
- 12) attività artigianali al servizio dell'autoveicolo;
- 13) imprese di costruzioni;
- 14) produzione dolci per la grande distribuzione;
- 15) panifici;
- 16) impresa di trasporti e logistica;
- 17) impresa servizi ambientali.

B.3.5 Impianti a rischio indicenti rilevanti

Alla località Fonte è insediata la Fontegas, società che ha un impianto di stoccaggio di gas, inserita nell'elenco delle industrie a rischio rilevante. Per tale attività è stato redatto l'elaborato specifico a cui si rinvia per ogni approfondimento. I rischi determinano anche limitazioni sulla edificazione e sulle attività. Riportati nella zonizzazione e nelle norme di attuazione.

B.3.6 Settore Turistico ricettivo

Vi sono sul territorio le seguenti strutture ricettive:

- agriturismo n° 11 aziende
- ristoranti – tavole calde n° 8 esercizi
- Bed end Breakfast n° 2
- affittacamere n° 4 per un totale di 30 posti letto.

B.4 Piano Regolatore Generale : bilancio sull'attuazione

B.4.1 Piano Regolatore Generale (PRG)

Il Comune di Roccadaspide (SA) è dotato di Piano Regolatore Generale (P.R.G.) approvato dalla Giunta Regionale della Campania con deliberazione n° 24 del 16/01/1985.

Tale strumento urbanistico ha avuto quasi una sua completa attuazione secondo quanto di seguito indicato.

B.4.2 Zona storica Centro Urbano

Non è stato redatto da parte del Comune il previsto piano particolareggiato di recupero.

Gli interventi sono avvenuti per singola unità abitativa e hanno riguardato manutenzioni ordinaria e straordinaria o ristrutturazioni interne senza modifiche dell'aspetto esteriore.

B.4.3 Zone B Centro Urbano

Gli interventi realizzati dal PRG nelle Zone B del Centro Abitato hanno esaurito tutte le aree libere di completamento.

B.4.4 Zone B Contrada Serra e Fonte

Sono rimasti in edificati solo alcuni lotti liberi.

B.4.5 Zone C Centro Urbano

Sono state attuate tutte le lottizzazioni convenzionate previste alla località Cesine, Carpine e Santa Maria. Solo quest'ultima è ancora in corso di ultimazione.

E' stato ultimato anche il PEEP di edilizia agevolata, avviato prima della entrata in vigore del PRG secondo le previsioni del Pdf.

B.4.6 Zona E

Sono stati realizzati vari interventi di edilizia abitativa e produttiva legati all'agricoltura e all'artigianato.

B.4.7 Zona Turistica

Il PRG prevede una zona a ridosso del Centro Urbano ed una alla località Seude.

La prima ha avuto attuazione solo in parte, con interventi ancora in corso di ultimazione.

La seconda riguarda invece il nucleo di case vacanze, sorto abusivamente ai confini con il territorio del Comune di Capaccio – Paestum. La Zonizzazione di Seude comprende sia i lotti edificati che lotti liberi. Le Norme di Attuazione prevedevano che gli interventi potessero avvenire solo mediante piano urbanistico preventivo (Lottizzazione convenzionata di iniziativa privata), esteso ad una superficie minima di 20.000 mq.

Per difficoltà di intesa, non vi è stata nessuna iniziativa di privati, così come pure non vi è stato da parte del Comune un intervento pubblico sostitutivo, in considerazione della complessità giuridica.

Per quanto sopra, il recupero e la urbanizzazione di tale nucleo abitato è una problematica irrisolta da affrontare con la presente pianificazione.

B.4.8 Impianti produttivi

Il Comitato Tecnico Regionale nel suo parere sul PRG adottato dal Comune di Roccadaspide, dato nella seduta del 9/11/1984, ha stralciato le 2 (due) Zone previste per gli insediamenti produttivi alla località Terraforte e Difesa.

Però, il PRG approvato e vigente, secondo la procedura dell'articolo 10 delle Norme di Attuazione, prevede la possibilità in Zona E di realizzare, in ordine sparso e su libera iniziativa degli imprenditori, insediamenti di impianti produttivi di trasformazione dei prodotti agricoli, impianti manifatturieri di tipo artigianale.

In questi anni, in base a tale possibilità normativa, sono stati realizzati vari impianti produttivi.

La zona che ha registrato il maggior numero di insediamenti è stata la località Fonte, zona confinante con Capaccio. Il tutto sicuramente favorito dalle seguenti caratteristiche di tale località:

- area pianeggiante;
- bassi costi di insediamento;
- vicinanza alle principali vie di comunicazione ed ai maggiori mercati della provincia.

Sono presenti impianti:

- 1) per lo stoccaggio gas in bombole;
- 2) per la produzione di manufatti in cemento per l'edilizia;
- 3) per la produzione di mobili;
- 4) per la produzione di vernici;
- 5) per la produzione di infissi;
- 6) per l'imbottigliamento di olio di oliva;
- 7) per la trasformazione del latte in formaggi e mozzarelle;
- 8) per la lavorazione delle castagne;
- 9) per la produzione carpenteria metallica;
- 10) per la produzione di piccoli veicoli per l'edilizia;

- 11) per la lavorazione del legno;
- 12) per attività artigianali al servizio dell'autoveicolo;
- 13) per sede di imprese edili;
- 14) per impresa di trasporti e logistica.

Quasi tutte le imprese sono rivolte non solo al mercato locale ma anche ad un mercato nazionale ed alcune anche internazionale.

In prospettiva futura, l'aumento degli insediamenti in "ordine sparso" alla località Fonte rappresenterà un problema in assenza di infrastrutture di urbanizzazione primaria.

In aggiunta a tale scenario, da una indagine del Comune effettuata con avviso pubblico e risalente a qualche anno addietro, si sono registrate manifestazioni di interesse da parte di circa 40 imprenditori, interessati all'assegnazione di aree a fini produttivi in un contesto urbanizzato, con tipologia di attività non ad alto impatto ambientale .

A fronte di tali circostanze, quindi, è sorta la necessità da parte del Comune di attivare una iniziativa pubblica di pianificazione finalizzata alla individuazione di un comparto destinato agli impianti produttivi, completo delle opere di urbanizzazione primaria.

A tale scopo era stata redatta una variante al PRG per prevedere un'area per insediamenti produttivi alla località Fonte.

Durante la procedura della VAS, la Commissione VIA non ha approvato tale variante stabilendo che una tale previsione era da valutarsi in sede di redazione dello strumento urbanistico generale.

Pertanto, tale problematica è da affrontare nuovamente con la presente pianificazione.

B.4.9 Zone F - Zona scolastica - Zona Ospedaliera

Dell'area destinata alle Zone F è stata utilizzata buona parte per la realizzazione del Liceo Scientifico ed Istituto Tecnico . L'area prevista per la Zona Ospedaliera è stata pure essa in buona parte utilizzata per realizzare

strutture complementari come l'eliporto, parcheggi e strada di accesso dalla parte sud.

B.4.10 Standard pubblici

Nelle aree destinate a standard individuate in Piani Urbanistici attuativi sono in corso di realizzazione della sede per l'ufficio per l'impiego (ex ufficio di collocamento) e una sala polifunzionale comunale, da 400 posti a sedere, per manifestazioni, teatro e cinema.

Sono stati realizzati parcheggi pubblici sia nel centro urbano, in Via Roma e in Via Perillo, e sia alla località Serra (n° 2) e sia alla località Fonte.

Sono state realizzate spazi pubblici attrezzati alla località Fonte, Tempalta, Doglie e Carretiello.

Nell'area ospedaliera sono stati realizzati più aree a parcheggio ed un eliporto.

Non è stato realizzato il parcheggio previsto all'inizio di Via Giuliani, zona di imbocco della strada provinciale Roccadaspide Monteforte, e di sostegno alle attività commerciali e di servizio presenti nell'abitato esistente, costruito negli anni settanta.

B.4.11 Viabilità di Piano

Sono state realizzate:

- la strada comunale di collegamento tra l'area cimiteriale e la strada provinciale;
- la strada provinciale di collegamento tra la SS 166 e la Strada Provinciale Roccadaspide Monteforte;
- la strada di collegamento tra l'area ospedaliera e il tratto di strada comunale di innesto con la strada Provinciale Roccadaspide Monteforte.

Non è stata realizzata solo la strada di collegamento tra la SS 166 (zona Cesine) è la SS 488 (zona Via San Vincenzo) di servizio anche per il polo scolastico superiore.

B.4.12 PRG: Bilancio unità e volumi residenziali

Indicatore	Valore
Popolazione iniziale al 1981 assunta dal PRG	Ab. 7.700
Popolazione prevista dal PRG al 1991	Ab. 12.950
Popolazione rilevata all'attualità	Ab. 7.423
Numero di vani previsti dal PRG	17.364
Numero di alloggi previsti dal PRG	741
Numero di alloggi esistenti al 1981	2700
Numero di nuovi alloggi previsti dal PRG nel decennio 81-91	741
Numero di alloggi totali previsti dal PRG al 1991	3.441
Numero di alloggi esistenti al 1991 ISTAT	3.019
Numero alloggi esistenti al 2001 ISTAT	3.310
Numero di alloggi realizzati dalla data di approvazione del PRG al 2009	730
Numero di alloggi realizzati dalla data di approvazione del PRG all'attualità	750
Numero di alloggi totali all'attualità ridefinito	3.450
Volume indicativo residenziale all'attualità	mc 1.550.000

B.4.13 Valutazioni conclusive

Le previsioni del PRG del 1985 non ha risolto completamente le esigenze infrastrutturali ed insediative del Centro che delle Contrade.

Centro urbano

Il centro urbano non ha completato il disegno urbano dell'abitato, per cui si rende necessario programmare i seguenti interventi:

- densificazione insediativa dell'abitato consolidato;
- completamento delle rete viaria urbana di quartiere;
- completare gli standard, quali parcheggi e verde attrezzato.

Contrade

La previsione di edilizia di tipo urbana nelle contrade di Serra e Fonte ha trovato il suo riscontro nelle esigenze del mercato locale.

Soprattutto a Fonte vi è una forte domanda per unità abitative residenziali e produttive che deve essere tenuta nella giusta considerazione nella redazione del PUC .

Gli standard previsti per la contrada di Fonte, essendo l'agglomerato di tipo "arteriale", limitatamente al fabbisogno, riguarderanno la individuazione di parcheggi al servizio della chiesa di S.Giuseppe e alla località Seude. Altri standard di uso pubblico saranno legati alle attività non residenziali (commercio e servizi) a farsi su iniziativa dei privati.

Anche l'agglomerato di Seude deve trovare con il PUC una pianificazione che permetta finalmente di completare sia le infrastrutture primarie che gli insediamenti abitativi e di servizio.

E' sempre vivo l'interesse ad effettuare in tale contrada investimenti sia in attività produttive di tipo manifatturiero e sia di tipo turistico di supporto a quello costiero.

Con il PUC si dovrà dare una risposta anche a tali aspettative.

Risulta necessario realizzare un parcheggio pubblico nella zona centrale del nucleo storico della contrada Tempalta posto lungo la strada provinciale.

Le tavole da 53 a 56 rappresentano graficamente lo stato di attuazione come sovrapposizione tra la zonizzazione del PRG e l'aereofogrammetria dello stato di fatto.

B.5 LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

I programmi territoriali di livello regionale, interprovinciale e provinciale rispetto ai quali avere riferimento per la redazione del PUC e verificarne la coerenza sono i seguenti:

I piani ed i programmi di livello regionale sono i seguenti:

- Piano Regionale dei Rifiuti, approvato dalla Giunta Regionale della Campania con Deliberazione n. 8 del 23 gennaio 2012.
- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con la Legge Regionale n. 13 del 13 ottobre 2008;
- Piano del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, approvato con Delibera di Consiglio Regionale del 24/12/2009;
- Piano Regionale di Tutela delle Acque, adottato dalla Giunta Regionale della Campania con Deliberazione n. 1220 del 6 luglio 2007;
- Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.), approvato dal Commissario ad Acta con Ordinanza n. 11 del 7 giugno 2006;
- Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria, approvato dalla Giunta Regionale della Campania con Deliberazione n. 167 del 14 febbraio 2006;
- Piano Regionale di Bonifica dei Siti Inquinati, approvato dalla Giunta Regionale della Campania con Deliberazione n. 711 del 13 giugno 2005;
- Programma degli Interventi Infrastrutturali per il Sistema Integrato Regionale dei Trasporti, approvato dalla Giunta Regionale della Campania con Deliberazione n 1228 del 5 aprile 2002.

I piani ed i programmi di livello interprovinciale e provinciali sono i seguenti:

- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI) dell'Autorità di Bacino Interregionale del fiume Sele adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 20 del 18/09/2012 ed aggiornato Delibera del Comitato Istituzionale n. 22 del 02.08.2016;

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Salerno approvato con D.C.P. n. 15 del 30/03/2012.

Di seguito si riporta un quadro di sintesi dei contenuti dei principali strumenti di pianificazione sovra ordinati.

PTR	<p>Recupero, valorizzazione e rivitalizzazione dei centri storici, conferendo agli abitati, in un'ottica di intervento sostenibile, un'immagine di qualità, di confort e di decoro e assegnando ad essi funzioni in grado di frenare l'esodo dei residenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Promozione di un sistema insediativo unitario, organizzato intorno a centralità di rango locale, assegnando al sistema ruoli urbani significativi e ai centri che lo compongono ruoli e funzioni complementari nel quadro di un'organizzazione policentrica del sistema insediativo complessivo; il tutto supportato da un'adeguata politica di mobilità. • Blocco dello <i>sprawl</i> edilizio, dell'edificazione diffusa e sparsa sul territorio. • Miglioramento della qualità del patrimonio naturalistico e culturale, in un'ottica di tutela e di sviluppo compatibile. • Costruzione di una nuova immagine turistica, mediante una diversa impostazione tecnico-urbanistica, la riqualificazione e valorizzazione dei luoghi, con il recupero ambientale e la rinaturalizzazione del territorio, l'integrazione tra turismo balneare e turismo montano attraverso la costruzione di reti di connessione tra gli insediamenti costieri e quelli dell'entroterra. • Miglioramento delle connessioni sia in senso fisico e funzionale, che relazionale. • Attività produttive per lo sviluppo- agricolo - Sviluppo delle Filiere; • Attività produttive per lo sviluppo- agricolo - Diversificazione territoriale; • Promozione delle attività produttive per lo sviluppo turistico. • Costruzione della rete ecologica e difesa della biodiversità; • Valorizzazione e sviluppo dei territori marginali; • Valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio - Valorizzazione delle identità locali attraverso le caratterizzazioni del paesaggio culturale e insediato; • Valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio - Qualificazione della leggibilità dei beni paesaggistici di rilevanza storico-culturale; • Valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio - valorizzazione dei sistemi di beni archeologici e delle testimonianze della storia locale; • Recupero delle aree dismesse e in via di dismissione; • Contenimento del rischio sismico; • Contenimento del rischio idrogeologico; • Contenimento del rischio attività estrattive.
PNCVA	<ul style="list-style-type: none"> • Mantenere in piena efficienza i sistemi ambientali. • Conservare e migliorare i caratteri strutturali degli ecosistemi. • Attivare servizi per la riqualificazione eco sistemica. • Sviluppare una gestione integrata delle risorse naturali e delle attività antropiche. • Migliorare le prestazioni di fattori endogeni dello sviluppo. • Promuovere ed incentivare la specializzazione produttiva a livello locale e valorizzare le differenze. • Favorire la diffusione e la valorizzazione di piccole imprese. • Valorizzare il ruolo ambientale dell'agricoltura, della selvicoltura e dell'allevamento. • Sviluppare e qualificare la fruizione sociale del patrimonio culturale e naturalistico. • Sviluppare le economie di fruizione per sostenere la manutenzione del territorio e del capitale sociale. • Rafforzare l'immagine e la leggibilità dei valori del Parco. • Qualificare la residenzialità diffusa del territorio. • Migliorare l'accessibilità alle risorse, ai servizi e alle opportunità di vita civile. • Valorizzare i caratteri identitari del patrimonio insediativo.

PIANO CAVE	<ul style="list-style-type: none"> • Regolare l'attività estrattiva in funzione del soddisfacimento anche solo parziale del fabbisogno regionale, calcolato per province • Promuovere il recupero e l'eventuale riutilizzo del territorio con cessazione di ogni attività estrattiva, in un tempo determinato, in zone ad alto rischio ambientale ed in aree in crisi • Ridurre il consumo di risorse non rinnovabili anche attraverso l'incentivazione ed il riutilizzo degli inerti • Sviluppare le attività estrattive in aree specificatamente individuate • Promuovere, ove possibile, la ricomposizione e la riqualificazione delle cave abbandonate • Incentivare la qualità dell'attività estrattiva e prevedere nuovi e più efficienti sistemi di controllo • Promuovere la prevenzione e la repressione del fenomeno dell'abusivismo nel settore estrattivo
SITI INQUINATI	<ul style="list-style-type: none"> • Raccogliere e sistematizzare i dati esistenti sulle diverse matrici ambientali • Valutare il rischio di inquinamento per l'ambiente naturale, il territorio urbanizzato ed il danno per la salute pubblica • Attuare la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti per i quali si registra il superamento o il pericolo concreto ed attuale di superamento dei valori di concentrazione limite accettabile di sostanze inquinanti • Attuare la messa in sicurezza dei siti contaminati laddove i valori di concentrazione limite accettabile di sostanze inquinanti non possono essere raggiunti, nonostante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili
PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO E MANTENIMENTO QUALITA' DELL'ARIA	<ul style="list-style-type: none"> • Conseguire, entro il 2010, nelle zone definite di risanamento, il rispetto degli obiettivi di qualità dell'aria, stabiliti dalle più recenti normative europee, con riferimento ai seguenti inquinanti: ossidi di zolfo, ossidi di azoto, monossido di carbonio, particelle sospese con diametro inferiore a 10µm, benzene • Evitare, entro il 2010, nelle zone definite di mantenimento, il peggioramento della qualità dell'aria con riferimento ai seguenti inquinanti: ossidi di zolfo, ossidi di azoto, monossido di carbonio, particelle sospese con diametro inferiore a 10µm, benzene • Contribuire al rispetto dei limiti nazionali di emissione di ossidi di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili ed ammoniaci • Conseguire il rispetto dei limiti di emissione, con riferimento agli ossidi di zolfo, ossidi di azoto e polveri, per i grandi impianti di combustione • Conseguire una considerevole riduzione delle emissioni dei precursori dell'ozono e porre le basi per il rispetto degli standard di qualità dell'aria per tale inquinante • Contribuire con le iniziative di risparmio energetico, di sviluppo di produzione di energia elettrica con fonti rinnovabili e tramite la produzione di energia elettrica da impianti con maggiore efficienza energetica a conseguire, entro il 2010, la percentuale di riduzione delle emissioni prevista per l'Italia in applicazione del protocollo di Kyoto
PIANO REGIONALE GESTIONE RIFIUTI URBANI	<ul style="list-style-type: none"> • Minimizzazione dell'impatto del ciclo dei rifiuti, a protezione della salute umana e dell'ambiente • Conservazione di risorse, quali materiali, energia e spazi • Gestione dei rifiuti "after-care-free", cioè tale che né la messa a discarica né la termovalorizzazione, il riciclo o qualsiasi altro trattamento comportino problemi da risolvere per le future generazioni • Raggiungimento dell'autosufficienza regionale nella gestione dei rifiuti urbani • Raggiungimento della sostenibilità economica del ciclo dei rifiuti • Trattamento in sicurezza ed in tempi ragionevoli dei rifiuti stoccati da anni sul territorio regionale
PSAI AUTORITA' DI BACINO INTERREGIONALE FIUME SELE	<ul style="list-style-type: none"> • Salvaguardare al massimo grado possibile l'incolumità delle persone, l'integrità delle infrastrutture e delle opere pubbliche o di interesse pubblico, l'integrità degli edifici, la funzionalità delle attività economiche, la qualità dei beni ambientali e culturali. • Impedire l'aumento dei livelli attuali di rischio, non consentire azioni pregiudizievoli per la definitiva sistemazione idrogeologica del bacino, prevedere interventi coerenti con la pianificazione di protezione civile. • Prevedere e disciplinare i vincoli e le limitazioni d'uso del suolo, le attività e gli interventi antropici consentiti, le prescrizioni e le azioni di prevenzione nelle diverse tipologie di aree a rischio e di pericolo, nei casi più delicati subordinatamente ai risultati di appositi studi di compatibilità idraulica o idrogeologica.

	<ul style="list-style-type: none"> • Stabilire norme per il corretto uso del territorio e delle risorse naturali nonché per l'esercizio compatibile delle attività umane a maggior impatto sull'equilibrio idrogeologico del bacino. • Porre le basi per l'adeguamento della strumentazione urbanistico-territoriale e delle modalità d'uso del suolo in relazione ai diversi gradi di rischio. • Conseguire condizioni di sicurezza del territorio mediante la programmazione degli interventi non strutturali ed interventi strutturali e la definizione delle esigenze di manutenzione, completamento ed integrazione dei sistemi di difesa esistenti. • Prevedere la sistemazione, la difesa e la regolazione dei corsi d'acqua, anche attraverso la moderazione delle piene e la manutenzione delle opere, adottando modalità di intervento che privilegino la conservazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del territorio. • Prevedere la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle infrastrutture, adottando modalità di intervento che privilegino la conservazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del territorio. • Definire le necessità di manutenzione delle opere in funzione del grado di sicurezza compatibile e del rispettivo livello di efficienza ed efficacia. • Indicare le necessarie attività di prevenzione, di allerta e di monitoraggio dello stato dei dissesti.
PTCP	<ul style="list-style-type: none"> • Riqualificazione e valorizzazione del sistema ambientale • Promozione delle colture tipiche e tradizionali • Valorizzazione del sistema dei beni culturali, testimoniali, ambientali • Qualificazione, diversificazione e destagionalizzazione dell'offerta turistica per sviluppare appieno le opportunità del territorio • Salvaguardia e valorizzazione della struttura insediativa per la costruzione di prospettive di sviluppo sostenibile e per contrastare i fenomeni di desertificazione sociale • Potenziamento della rete delle connessioni e delle comunicazioni

B.5.1 PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR) Matrice indirizzi – Linee Guida per il Paesaggio

Matrice indirizzi strategici

Il PTR, approvato con Legge Regionale n. 13 del 13/10/2008, individua il patrimonio di **risorse ambientali e storico culturali** del territorio, ripartisce il territorio regionale in Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS), definisce le **strategie di sviluppo locale** e detta le linee guida e gli indirizzi per la **pianificazione territoriale e paesaggistica** in Campania.

Il suo scopo è assicurare per il futuro uno **sviluppo armonico della regione**, attraverso un organico sistema di governo del territorio basato sul coordinamento dei **diversi livelli decisionali** e l'integrazione con la **programmazione sociale ed economica regionale**.

Roccadaspide appartiene al Sistema Territoriale di Sviluppo (STS) F6-Magna Graecia, composto dai seguenti comuni: Albanella, Altavilla Silentina, Capaccio, Giungano, Roccadaspide, Trentinara.

Il PTR prevede vari indirizzi strategici e per ogni STS è stata elaborata una matrice nella quale ad ogni indirizzo è assegnato un punteggio a seconda della importanza che riveste.

Gli indirizzi previsti sono i seguenti:

A1 Interconnessione - Accessibilità attuale

A2 Interconnessione - Programmi

B.1 Difesa della biodiversità

B.2 Valorizzazione Territori marginali

B.3 Riqualificazione costa

B.4 Valorizzazione Patrimoni o culturale e paesaggio

B.5 Recupero aree dismesse

C.1 Rischio vulcanico

C.2 Rischio sismico

C.3 Rischio idrogeologico

C.4 Rischio incidenti industriali

C.5 Rischio rifiuti

C.6 Rischio attività estrattive

D.2 Riqualificazione e messa a norma delle città

E.1 Attività produttive per lo sviluppo- industriale

E.2a Attività produttive per lo sviluppo- agricolo - Sviluppo delle Filiere

E.2b Attività produttive per lo sviluppo- agricolo - Diversificazione territoriale

E.3 Attività produttive per lo sviluppo- turistico.

Nella matrice degli indirizzi strategici dei Sistemi Territoriali di Sviluppo STS sono attribuiti i seguenti punteggi:

1 punto: interventi di scarsa rilevanza

2 punti: interventi mirati al miglioramento ambientale e paesaggistico.

3 punti: rilevante valore strategico da rafforzare

4 punti: scelta strategica prioritaria da consolidare

Di seguito si riporta la suddivisione del territorio regionale in STS




3° QTR:

- Sistemi territoriali di sviluppo -



La matrice degli indirizzi strategici è la seguente:

STS		INDIRIZZISTRATEGICI																	
		A1	A2	B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6	D.2	E.1	E.2a	E.2b	E.3
28	C.8AreaGiuglianese	-																	
Dominanteurbana																			
		A1	A2	B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6	D.2	E.1	E.2a	E.2b	E.3
29	D.1SistemaurbanodiBenevento																		
30	D.2SistemaurbanodiAvellino																		
31	D.3SistemaurbanodiNapoli																		
32	D.4SistemaurbanodiCaserta																		
33	D.5SistemaurbanodiSalerno																		
Dominanteurbano-industriale																			
		A1	A2	B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6	D.2	E.1	E.2a	E.2b	E.3
34	E.1Napolinord-est																		
35	E.2Napolinord																		
36	E.3Nolano																		
37	E.4SistemaAversano																		
Costieridominantepaesistico-culturale-ambientale																			
		A1	A2	B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6	D.2	E.1	E.2a	E.2b	E.3
38	F.1LitoraleDomizio																		
39	F.2AreaFlegrea																		
40	F.3Migliod'oro-Areatorresestabiense																		
41	F.4Penisolasorrentina																		
42	F.5Isoleminori																		
43	F.6MagnaGrecia																		
44	F.7Penisolaamalfitana																		
45	F.8PianadelSele																		



- 1 punto** ai STS per cui vi è scarsa rilevanza dell'indirizzo.
- 2 punti** ai STS per cui l'applicazione dell'indirizzo consiste in interventi mirati di miglioramento ambientale e paesaggistico.
- 3 punti** ai STS per cui l'indirizzo riveste un rilevante valore strategico da rafforzare.
- 4 punti** ai STS per cui l'indirizzo costituisce una scelta strategica prioritaria da consolidare.
- ?** Aree su cui non è stato effettuato alcun censimento.

Si può rilevare che per il Sistema Territoriale di Sviluppo F6-Magna Graecia i principali indirizzi sono:

A2 Interconnessione - Programmi

B.1 Difesa della biodiversità

E.1 Attività produttive per lo sviluppo- industriale

E.2a Attività produttive per lo sviluppo- agricolo - Sviluppo delle Filiere

E.2b Attività produttive per lo sviluppo- agricolo - Diversificazione territoriale

E.3 Attività produttive per lo sviluppo- turistico

Agli indirizzi A2, B1, E1, E2.b è attribuito il valore 3 di indirizzo di rilevante valore strategico da rafforzare , mentre agli indirizzi E.2a e E.3 è attribuito il valore 4 di indirizzo costituente scelta strategica prioritaria da consolidare, il tutto secondo il seguente quadro riepilogativo.

INDIRIZZO STRATEGICO	PUNTEGGIO
A2 Interconnessione - Programmi	3 punti: rilevante valore strategico da rafforzare
B.1 Difesa della biodiversità	3 punti: rilevante valore strategico da rafforzare
E.1 Attività produttive per lo sviluppo industriale	3 punti: rilevante valore strategico da rafforzare
E.2a Attività produttive per lo sviluppo agricolo Sviluppo delle Filiere	4 punti: scelta strategica prioritaria da consolidare
E.2b Attività produttive per lo sviluppo agricolo Diversificazione territoriale	3 punti: rilevante valore strategico da rafforzare
E.3 Attività produttive per lo sviluppo turistico	4 punti: scelta strategica prioritaria da consolidare

La visione integrata della programmazione territoriale rappresenta una novità nel quadro degli interventi attivati dalla Regione Campania per le aree rurali interne.

Tale concetto identifica, difatti, lo sviluppo rurale come sviluppo territoriale e non settoriale.

Di conseguenza, gli interventi interessano non solo il settore agricolo, ma anche l'agro-industria, l'artigianato, il turismo rurale, le risorse naturali, le risorse storico-culturali, le infrastrutture rurali ed i servizi.

L'integrazione tra i diversi elementi (agricoltura eco-compatibile, attività artigianali tradizionali, turismo...), se supportata da adeguate politiche socioeconomiche, può costituire il presupposto per il mantenimento sul territorio di comunità residenti che siano in grado non solo di rispettare le norme pianificatorie e di programmazione dettate, ma anche di cogliere da queste l'opportunità le occasioni per un più corretto modello di sviluppo.

In particolare, si intende:

- frenare l'esodo dalle aree rurali marginali;
- aumentare e/o mantenere i livelli occupazionali;
- migliorare il livello dei servizi alle popolazioni ed agli operatori economici locali;
- migliorare, in generale, le condizioni di vita ed i livelli di benessere sociale ed economico delle popolazioni locali;
- tutelare il patrimonio ambientale, naturalistico e artistico presente nelle aree interne;
- salvaguardare e valorizzare il patrimonio e l'identità culturale dei singoli ambiti territoriali.

Tutto questo significa riorganizzare le strategie di sviluppo intese non più come settori, ma per programmi in cui entrano in gioco ambiente, territorio, agricoltura, artigianato, turismo, piccola e media industria, cultura, educazione, formazione professionale, ricerca.

A tal fine, la Regione Campania ha ispirato le proprie scelte strategiche in relazione alle esigenze che si manifestano nei diversi ambiti rurali regionali.

Le scelte di pianificazione e quindi il dimensionamento del PUC avranno riferimento anche a tali indirizzi strategici.

(Vedere le tavole grafiche allegate)

Con le Linee guida per il paesaggio in Campania, la Regione applica all'intero suo territorio i principi della Convenzione Europea del Paesaggio, definendo nel contempo il quadro di riferimento unitario della pianificazione paesaggistica regionale, in attuazione dell'articolo 144 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

In particolare, le Linee guida per il paesaggio in Campania:

- forniscono criteri ed indirizzi di tutela, valorizzazione, salvaguardia e gestione del paesaggio per la pianificazione provinciale e comunale, finalizzati alla tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio, come indicato all'art. 2 della L.R. 16/04;
- definiscono il quadro di coerenza per la definizione nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) delle disposizioni in materia paesaggistica, di difesa del suolo e delle acque, di protezione della natura, dell'ambiente e delle bellezze naturali, al fine di consentire alle province di promuovere, secondo le modalità stabilite dall'art. 20 della citata L. R. 16/04, le intese con amministrazioni e/o organi competenti;
- definiscono gli indirizzi per lo sviluppo sostenibile e i criteri generali da rispettare nella valutazione dei carichi insediativi ammissibili sul territorio, in attuazione dell'art. 13 della L.R. 16/04.

Attraverso le Linee guida per il paesaggio in Campania la Regione indica alle Province ed ai Comuni un percorso istituzionale ed operativo coerente con i principi dettati dalla Convenzione europea del paesaggio, dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs 42/2004) e dalla L.R. 16/04, definendo direttive specifiche, indirizzi e criteri metodologici il cui rispetto è cogente ai fini della verifica di coerenza dei piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP), dei piani urbanistici comunali (PUC) e dei piani di settore, da parte dei rispettivi organi competenti, nonché per la valutazione ambientale strategica prevista dall'art 47 della L.R. 16/04.

Le disposizioni contenute nelle Linee guida per il paesaggio in Campania sono specificatamente collegate con la cartografia di piano, la quale:

- costituisce indirizzo e criterio metodologico per la redazione dei PTCP e dei PUC e rappresenta il quadro di riferimento unitario per la pianificazione paesaggistica, la verifica di coerenza e la valutazione ambientale strategica degli stessi, nonché dei piani di settore di cui all'art. 14 della L.R. 16/04;
- definisce nel suo complesso la *carta dei paesaggi della Campania*, con valenza di *statuto del territorio regionale*, inteso come quadro istituzionale di riferimento del complessivo sistema di risorse fisiche, ecologico-naturalistiche, agroforestali, storico-culturali e archeologiche, semiologico-percettive, nonché delle rispettive relazioni e della disciplina di uso sostenibile che definiscono l'identità dei luoghi;
- rappresenta la base strutturale per la redazione delle cartografie paesaggistiche provinciali e comunali.

La Convenzione europea del paesaggio (CEP), avente un carattere vincolante, introduce in materia di paesaggio dei principi suscettibili di modificare in profondità le politiche e la strumentazione giuridico - amministrativa degli Stati contraenti, con degli effetti significativi anche per quanto riguarda le responsabilità istituzionali degli enti territoriali competenti.

Tenuto conto dell'importanza socio-economica, culturale ed ambientale attribuita al paesaggio, l'obiettivo principale della CEP è quello di promuoverne la salvaguardia, la gestione e/o l'assetto del paesaggio in ogni parte del territorio degli Stati che vi hanno aderito.

Questi devono infatti impegnarsi a *riconoscere giuridicamente il paesaggio quale componente essenziale dell'ambiente di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro patrimonio comune culturale e naturale, e fondamento della loro identità* (Articolo 5.a).

Nella prospettiva della realizzazione di questo obiettivo, la CEP stabilisce che essa *si applica a tutto il territorio degli Stati contraenti e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani*.

Comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana, sia i paesaggi degradati (Articolo 2).

Se correttamente applicati, gli articoli sopraccitati hanno come conseguenza che le autorità responsabili, a qualunque livello istituzionale, sono tenute a prendersi pubblicamente cura del paesaggio ai fini della sua qualità, in ogni caso ed in ogni luogo, anche se questo risulta già degradato o sprovvisto di qualità particolari.

In questa direzione, la CEP favorisce esplicitamente l'adozione di modelli particolari di ripartizione delle funzioni pubbliche e del loro concreto esercizio; a questo proposito, indica che *ogni Stato applica la Convenzione secondo la ripartizione delle competenze che gli è propria, conformemente ai propri principi costituzionali ed alla propria organizzazione amministrativa, nel rispetto del principio di sussidiarietà, tenendo conto della Carta europea dell'autonomia locale (Articolo 4).*

Sul piano interno, la CEP vincola gli Stati contraenti ad adottare delle *politiche del paesaggio* tramite l'adozione di una serie di *misure specifiche* (Articoli 5.b e 6). Tali misure sono da applicarsi - come si avrà modo di precisare rispetto alle procedure relative all'intervento pubblico sul paesaggio da parte degli enti territoriali - in maniera concomitante. Esse comprendono delle attività di:

- a) *Sensibilizzazione;*
- b) *Formazione ed educazione;*
- c) *Identificazione e caratterizzazione;*
- d) *Formulazione di Obiettivi di qualità paesaggistica;*
- e) *Intervento.*

Si tratta di un *processo decisionale pubblico unitario* che, considerata l'esigenza di coinvolgere le popolazioni interessate, di preferenza deve realizzarsi a livello territoriale. Per avere successo, tale processo deve essere in grado di esprimere un *progetto di pubblico intervento sul paesaggio socialmente condiviso*; ovvero una *visione prospettica condivisa delle parti di territorio sulle quali si desidera intervenire paesaggisticamente*.

Per i soggetti e la popolazione interessata questa visione deve rappresentare la motivazione psicologica e sociale di tutto il processo; e questo sia quando il progetto in questione è suscettibile di tradursi in un'azione di conservazione del paesaggio, che quando prevede interventi di gestione-governo; sia quando sbocca in attività di valorizzazione-restauro, che quando è all'origine di nuovi paesaggi.

Le presenti Linee guida forniscono delle indicazioni affinché le misure sopraccitate – concepite e realizzate attraverso piani opportunamente elaborati sotto la responsabilità degli enti territoriali competenti – possano essere attuate in Campania nell'assoluto rispetto dei principi stabiliti dalla CEP.

L'impegno delle Regione è fortemente motivata dalla portata innovativa della CEP e dalla sua idoneità a rappresentare uno strumento in grado di fornire risposte adeguate in vista dello *sviluppo sostenibile* delle proprie comunità, la Regione considera le disposizioni di questo trattato un riferimento imprescindibile per l'organizzazione delle attività di pianificazione territoriale e paesaggistica a livello regionale, provinciale e comunale.

Nel corso degli ultimi anni, la Giunta regionale ha quindi avviato le necessarie misure politiche ed amministrative affinché le attività di pianificazione realizzate sul proprio territorio siano, ad ogni livello, costantemente in linea con i principi e gli obiettivi della CEP.

In questo contesto, il 2 luglio 2005, dopo averlo attivamente promosso, la Giunta, tramite la Delibera n°1475 del 14 novembre 2005, ha siglato un *Accordo* con i principali enti ed organismi pubblici competenti *per l'attuazione della CEP in Campania* (documento conosciuto anche sotto il nome di *Carta di Padula*).

È significativo notare che, oltre alla Regione hanno preso parte a questo accordo: la Soprintendenza regionale ai beni culturali e al paesaggio della Campania; le Province di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno; il Parco nazionale del Vesuvio; il Parco nazionale del Cilento e del Vallo di Diano; i parchi regionali della Campania; il Parco metropolitano delle

Colline di Napoli; la Direzione generale – Ufficio scolastico regionale del MIUR Campania.

Tramite questo Accordo, la Regione si è impegnata *a promuovere ed attuare i principi della Convenzione europea del paesaggio nel territorio della Campania; ad esercitare le [proprie] attribuzioni in materia di paesaggio attenendosi scrupolosamente ai principi contenuti nella Convenzione; a vigilare sull'esercizio delle competenze in materia paesistica da parte degli enti eventualmente da loro sub-delegati, in osservanza dei detti principi e [dell'] Accordo; ad attivare processi di collaborazione costruttiva fra l'insieme delle pubbliche amministrazioni presenti sul territorio, di ogni livello, aventi competenza istituzionale in materia di paesaggio (Articolo 2).*

Nello stesso Accordo, la Regione, di concerto con gli altri enti coinvolti, ha deciso di promuovere l'elaborazione, a cura dell'Assessorato del Governo del Territorio – di Linee guida per la tutela e valorizzazione del paesaggio della Campania, quale documento politico di riferimento per gli atti ufficiali [degli enti parti dell'Accordo] che, direttamente o indirettamente, riguardino o abbiano ripercussioni sul paesaggio". Secondo l'Accordo, il documento sopraccitato deve esprimere in maniera concreta e coerente, tenendo presente il quadro stabilito in materia a livello nazionale, una 'politica del paesaggio' per la Campania, indicando i principi generali, le strategie e gli orientamenti che consentano l'adozione da parte degli enti competenti di misure specifiche finalizzate a salvaguardare, gestire e/o progettare il paesaggio in tutto il territorio regionale (Articolo 3).

Tenuto conto del contesto giuridico-istituzionale sopradescritto ed in considerazione della volontà politica espressa, tramite la Delibera n. 2095 del 29 dicembre 2005, la Giunta regionale ha deciso di procedere alla redazione delle presenti Linee guida, di una *Carta dei Paesaggi della Campania* e all'adeguamento della *proposta di Piano territoriale regionale* adottata dalla stessa Giunta con deliberazione n. 287 del 25 febbraio 2005.

Le Linee guida si pongono l'obiettivo di orientare l'azione delle pubbliche autorità le cui decisioni hanno un'incidenza diretta o indiretta sulla

dimensione paesaggistica del territorio regionale, con specifico riferimento alla pianificazione provinciale, comunale e di settore.

A questo fine, quale parte integrante del Piano territoriale regionale e riferimento essenziale per la realizzazione della *Carta dei paesaggi della Campania*, le Linee guida indicano innanzitutto i *principi fondamentali* ed i *criteri* che devono essere osservati da province e comuni ai fini:

- dell'adozione di misure specifiche volte alla salvaguardia, alla gestione e/o all'assetto del paesaggio con riferimento all'intero territorio regionale;
- dell'integrazione della considerazione per la qualità del paesaggio in tutte le decisioni pubbliche che riguardano il territorio;
- della partecipazione democratica delle popolazioni alla definizione ed alla realizzazione delle misure e decisioni pubbliche sopraccitate.

Alla luce di tali principi e criteri, le Linee guida indicano il *percorso metodologico* che si impone; definiscono i quadri di inquadramento strutturale delle risorse fisiche, ecologiche, naturalistiche, agroforestali, storico-culturali e archeologiche; definiscono delle *strategie per il paesaggio in Campania*, esprimendo infine *indirizzi di merito per la pianificazione provinciale e comunale*.

La promozione della qualità del paesaggio in ogni parte del territorio regionale rappresenta un obiettivo prioritario della Regione Campania. Al fine di realizzare questo obiettivo, le decisioni pubbliche suscettibili di avere degli effetti diretti o indiretti sulla dimensione paesaggistica del territorio regionale, sono prese dagli enti territoriali della Campania nel rispetto dei seguenti principi:

- a) *sostenibilità*, come carattere degli interventi di trasformazione del territorio ai fini della conservazione, della riproducibilità e del recupero delle risorse naturali e culturali, fondamento dello sviluppo e della qualità di vita delle popolazioni presenti e future;
- b) *qualificazione dell'ambiente di vita*, come obiettivo permanente delle pubbliche autorità per il miglioramento delle condizioni materiali e immateriali nelle quali vivono ed operano le popolazioni, anche sotto il profilo della percezione degli elementi naturali ed artificiali che costituiscono il loro contesto di vita quotidiano;

- c) *minor consumo del territorio e recupero del patrimonio esistente*, come obiettivo che le pubbliche autorità devono perseguire nell'adottare le decisioni che riguardano il territorio ed i valori naturali, culturali e paesaggistici che questo comprende, segnatamente nel momento in cui esaminano la fattibilità, autorizzano o eseguono progetti che comportano la sua trasformazione;
- d) *sviluppo endogeno*, da conseguire con riferimento agli obiettivi economici posti tramite la pianificazione territoriale al fine di valorizzare le risorse locali e la capacità di utogestione degli enti pubblici istituzionalmente competenti rispetto a tali risorse;
- e) *sussidiarietà*, come criterio nella ripartizione delle competenze e delle funzioni pubbliche relative alla gestione del territorio affinché, di preferenza, le decisioni siano prese dagli enti più vicini alle popolazioni. L'assegnazione di competenze ad altre autorità deve essere giustificata dalla necessità di preservare interessi pubblici facenti capo a comunità più grandi e tener conto dell'ampiezza e della natura del compito e delle esigenze di efficacia e di economia;
- f) *collaborazione inter-istituzionale e copianificazione*, quali criteri e metodi che facilitano una stabile e leale cooperazione tra i diversi livelli amministrativi, in senso verticale e orizzontale, tenendo conto della necessità di combinare interesse pubblici di livello territoriale differente facenti capo a comunità di diversa grandezza (locali, regionale, nazionale, internazionale) ed utilizzando i processi relativi all'Agenda 21 locale;
- g) *coerenza dell'azione pubblica* quale modo per armonizzare i diversi interessi pubblici e privati relativi all'uso del territorio affinché, ogni volta che ciò è possibile, l'interesse delle comunità più piccole possa contribuire positivamente all'interesse delle comunità più grandi e viceversa;
- h) *sensibilizzazione, formazione e educazione*, quali processi culturali da attivare e sostenere a livello pubblico e privato al fine di creare o rafforzare la consapevolezza dell'importanza di preservare la qualità del paesaggio quale risorsa essenziale della qualità della vita;
- i) *partecipazione e consultazione*, come occasione di conoscenza delle risorse comuni del territorio da parte delle popolazioni anche mediante programmi di progettazione partecipata e comunicativa e modalità decisionali fondate su meccanismi democratici.

L'art. 1 della LR 16/04 – recante Norme sul governo del territorio ed approvata in fase di elaborazione della proposta di adozione del PTR – afferma che la disciplina del governo del territorio rappresenta, per la Regione Campania, il nodo di raccordo concertativo tra pianificazione territoriale e programmazione economica.

Il raccordo anzidetto costituisce preconditione per uno sviluppo socio-economico della comunità regionale improntato al principio di sostenibilità. Gli obiettivi della pianificazione territoriale e urbanistica, espressamente precisati all'art. 2, si connotano per la netta ispirazione ai principi delle direttive europee in materia di tutela *unitaria e globale del territorio* e si concretano:

- nell'uso razionale e nell'ordinato sviluppo del territorio urbano ed extraurbano mediante il *minimo consumo di suolo*;
- nella salvaguardia della sicurezza degli insediamenti umani dai fattori di rischio *idrogeologico, sismico e vulcanico*;
- nella tutela *dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio, attraverso la valorizzazione delle risorse paesistico-ambientali e storico-culturali, la conservazione degli ecosistemi, la riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti e il recupero dei siti compromessi*;
- nel miglioramento della salubrità e della vivibilità dei centri abitati;
- nel potenziamento dello *sviluppo* economico regionale e locale *in termini di sostenibilità* ;
- nella *tutela e sviluppo del paesaggio agricolo* e delle attività produttive connesse;
- nella tutela e sviluppo del *paesaggio mare-terra* e delle attività produttive e turistiche connesse.

Allo scopo di definire la natura e individuare la consistenza del patrimonio paesaggistico della Campania, il concetto di paesaggio preso a riferimento dal Piano territoriale regionale è quello che scaturisce dalla CEP.

Ai fini di un'adeguata interpretazione delle espressioni e dei termini utilizzati, tenendo presente l'Articolo 1 della CEP, il Piano territoriale regionale fa riferimento esplicito alle seguenti definizioni:

- a) «Paesaggio» designa una parte di territorio così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere risulta dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni;
- b) «Politica del paesaggio» designa la formulazione da parte delle autorità pubbliche competenti dei principi generali, delle strategie e degli orientamenti che permettono l'adozione di misure specifiche volte alla salvaguardia, alla gestione ed alla pianificazione del paesaggio;
- c) «Obiettivo di qualità paesaggistica» designa la formulazione da parte delle autorità pubbliche competenti, per un paesaggio determinato, delle aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente di vita;
- d) «Salvaguardia dei paesaggi» indica le azioni di conservazione e mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore patrimoniale derivante dalla sua configurazione naturale e/o dall'intervento umano;
- e) «Gestione dei paesaggi» indica le azioni volte, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, a garantire il governo del paesaggio al fine di orientare ed armonizzare le trasformazioni dovute alle evoluzioni sociali, economiche ed ambientali;
- f) «Assetto dei paesaggi» indica le azioni fortemente lungimiranti volte alla valorizzazione, al restauro o alla creazione di paesaggi.

A scala locale, nella redazione del PUC, oltre al recepimento delle indicazioni e degli indirizzi sopra descritti, sono oggetto di attenzione due fattori interconnessi:

- **la presa in carico della percezione del sistema paesistico attraverso il riconoscimento degli aspetti semiologico antropologici**
- **la considerazione dell'identità locale.**

Nel processo di pianificazione occorre effettuare valutazioni per arrivare ad effetti regolativi e di indirizzo tra cui:

- l'inquadramento strutturale (nel sistema interdisciplinare di interpretazione);
- le elaborazioni di sintesi (tipologica e per ambiti);
- le linee strategiche e di indirizzo normativo (che riguardano sia gli aspetti generali, delle tipologie di beni o situazioni, che quelli specifici, degli ambiti).

L'inquadramento strutturale consente la identificazione dei caratteri salienti dei paesaggi campani, che a livello regionale vengono distinti per **grandi tipologie di risorse e di beni** a cui in generale è opportuno che corrispondano politiche differenziate, articolabili in strategie e indirizzi .

Tali **tipologie**, per semplificare la definizione delle strategie e degli indirizzi alla scala regionale, vengono organizzate:

- per il **territorio rurale e aperto** sulla base di una classificazione dei sistemi di risorse naturalistiche e agroforestali che risultano dalle grandi caratterizzazioni geomorfologiche: montagna, collina, complesso vulcanico, pianura e fascia costiera;
- per il **territorio prevalentemente costruito**, sulla base di categorie tipologiche di beni: il tessuto urbano, i beni extraurbani, la viabilità, i siti archeologici.

Linee di azione strategiche per il territorio rurale e aperto e le risorse naturalistiche ed agroforestali ad esso collegate

In considerazione della complessa articolazione del territorio rurale e aperto regionale, la strategia di salvaguardia, gestione e pianificazione contenuta nelle linee guida è specificatamente riferita alle seguenti partizioni fisiografiche:

- le aree montane
- le aree collinari
- i complessi vulcanici
- le aree di pianura
- la fascia costiera e le isole.

Da tali strategie, i cui presupposti ed aspetti salienti sono descritti di seguito, traggono spunto, conservando la medesima articolazione territoriale, gli indirizzi per la pianificazione provinciale, comunale e di settore.

Le strategie per il territorio rurale e aperto: le aree montane

Le aree montane della Campania costituiscono nel loro complesso una risorsa chiave per i processi di sviluppo locale e per il mantenimento degli equilibri ecologici, ambientali e socio economici a scala regionale, sulla base delle seguenti considerazioni:

a) le aree montane contengono la porzione prevalente – i due terzi - degli habitat naturali e seminaturali presenti nel territorio regionale, con un mosaico ecologico complesso di boschi, arbusteti, praterie, aree in evoluzione; esse pertanto contribuiscono in maniera rilevante alla diversità biologica e costituiscono la struttura portante della rete ecologica regionale;

b) le aree montane sono caratterizzate da una matrice forestale prevalente, localmente interrotta da habitat seminaturali aperti (cespuglieti radi, praterie) ed aree agricole;

c) ricade nelle aree montane più del 60% del territorio regionale protetto (parchi nazionali, parchi e riserve regionali, siti di interesse comunitario e zone di protezione speciale facenti parte della rete Natura 2000);

d) le aree montane comprendono una porzione rilevante dei paesaggi rurali storici presenti nel territorio regionale, con la diffusa presenza di sistemazioni tradizionali (terrazzamenti, ciglionamenti) di elevato valore conservativo culturale ed esteticoperceptivo;

e) molte delle aree di prateria e agricole montane rientrano nella definizione di “aree agricole di elevato valore naturalistico” data dall’UE, e rappresentano elementi chiave della rete ecologica regionale (habitat complementari, zone cuscinetto); d’altro canto, gli ecosistemi aperti agricoli e di prateria montani hanno subito nell’ultimo cinquantennio, a causa dei processi abbandono colturale, una significativa contrazione (superficie agricola utilizzata -26%, praterie -33%) a favore dei boschi e dei cespuglieti, e tale dinamica, al di là degli aspetti positivi pure esistenti

legati all'estensione del manto forestale, può comportare una diminuzione della diversità di specie e habitat dell'ecosistema montano;

f) le aree montane costituiscono, a scala regionale, le principali aree di alimentazione dei corpi idrici sotterranei e svolgono quindi un ruolo chiave per l'approvvigionamento e la sicurezza idrica della regione Campania;

g) le aree montane del territorio regionale sono caratterizzate da elevata fragilità idrogeologica, e la loro gestione sostenibile concorre attivamente alla prevenzione ed attenuazione del rischio per gli insediamenti pedemontani e di pianura;

h) a fronte della gamma differenziata di servizi ambientali forniti dalle aree montane a supporto dell'intera economia regionale e della qualità della vita di tutti i cittadini campani, una porzione rilevante delle aree montane regionali rientra nella definizione di "aree svantaggiate" caratterizzate da "ritardo di sviluppo e declino demografico e socioeconomico rispetto alle altre aree del territorio regionale"¹¹;

i) al loro interno, le aree montane regionali evidenziano la tendenza ad un'evoluzione fortemente polarizzata, con le fasce pedemontane che appaiono caratterizzate da processi prevalenti di ristrutturazione agricola e sviluppo insediativo, e le aree della media ed alta montagna da processi di declino demografico ed abbandono delle tradizionali attività agricole e zootecniche (nel corso dell'ultimo quarantennio la superficie delle aree seminaturali - boschi, arbusteti - è aumentata del 38%);

j) lo Schema di Sviluppo Spaziale Europeo¹² individua le aree montane come aree caratterizzate da *elevata sensibilità ambientale* e da *elevata diversità biologica*, per le quali è necessaria la definizione di strategie integrate di sviluppo spaziale, bilanciando protezione e sviluppo sulla base di una valutazione di impatto ambientale e territoriale e coinvolgendo le comunità interessate;

k) le aree montane rappresentano una risorsa strategica per l'attivazione di processi di sviluppo locale, la creazione di nuova occupazione, la rivitalizzazione dei piccoli centri, la coesione e lo sviluppo armonico delle diverse porzioni del territorio regionale. Perché ciò sia possibile è necessario riequilibrare i processi evolutivi in atto, incentivando la diversificazione ed integrazione delle attività tradizionali legate alla silvicoltura, alla zootecnia, alle produzioni tipiche di qualità, alla difesa del

suolo, alla manutenzione dell'ambiente rurale e del paesaggio; promuovendo le attività sostenibili nel settore turistico, escursionistico, ricreativo; rafforzando le *filiera verticali* di collegamento tra le aree alto-montane e montane, le fasce pedemontane e i fondovalle, anche basate su attività innovative (es. filiera agro-energetica da biomasse forestali¹³).

Le strategie per il territorio rurale e aperto: le aree collinari

Le aree collinari della Campania costituiscono nel loro complesso una risorsa chiave per i processi di sviluppo locale e per il mantenimento degli equilibri ecologici, ambientali e socio economici a scala regionale, sulla base delle seguenti considerazioni:

- a) le aree collinari comprendono il 50% circa delle aree agricole presenti nel territorio regionale; il loro carattere dominante è legato al presidio agricolo prevalente, che plasma e struttura il paesaggio rurale, conservando significativi aspetti di apertura, integrità, continuità, diversità ecologica ed estetico percettiva. I paesaggi collinari sono quelli della campagna abitata, con assetti ed equilibri sostanzialmente conservati e non completamente alterati dalla trasformazione urbana, così come più di sovente è avvenuto in pianura;
- b) le aree collinari sono caratterizzate da un mosaico a matrice agricola prevalente, con la presenza di aree forestali discontinue, che svolgono la funzione chiave di stepping stones¹⁴, di corridoi ecologici, e talvolta di zone centrali della rete ecologica regionale;
- c) le aree collinari sono ampiamente interessate dalla presenza di mosaici agricoli ed agroforestali complessi, con la diffusa presenza di elementi di biodiversità (siepi, filari, alberi isolati), e rientrano di sovente nella definizione di aree agricole di elevato valore naturalistico¹⁵ data dall'UE, costituendo elementi chiave della rete ecologica regionale come zone cuscinetto rispetto ad aree a più elevata naturalità, habitat complementari e fasce rurali di collegamento funzionale tra i diversi sistemi del territorio rurale e aperto;
- d) a fronte del particolare significato ecologico degli ecosistemi agricoli e forestali collinari, solo il 15% del territorio collinare complessivo ricade nella rete regionale di aree protette¹⁶;

- e) l'agricoltura delle aree collinari esprime forti potenzialità per la produzione di prodotti sani, sicuri, tipici e di qualità, con il ricorso a tecniche compatibili con il mantenimento della qualità delle risorse ambientali di base (acque, suoli, ecosistemi) e del paesaggio;
- f) le aree collinari del territorio regionale sono diffusamente caratterizzate da elevata fragilità idrogeologica, e la loro gestione sostenibile concorre attivamente alla prevenzione ed attenuazione del rischio idrogeologico a scala di bacino;
- g) i meccanismi di condizionalità della nuova PAC, insieme alle misure agroambientali e silvoambientali contenute nel Piano di sviluppo rurale costituiscono un importante strumento per il mantenimento della biodiversità e degli equilibri ambientali, ecologici e paesistici nei territori collinari;
- h) in molti sistemi collinari una spinta al cambiamento degli assetti ambientali e paesistici potrà derivare dall'introduzione dei nuovi meccanismi di politica agricola comunitaria (in particolare, il disaccoppiamento degli aiuti dalle scelte produttive degli agricoltori) tenuto conto della particolare dipendenza di molti ordinamenti produttivi tradizionali dall'attuale regime di aiuti, ed è compito delle politiche regionali quello di assicurare in queste aree il mantenimento di un adeguato presidio, a garanzia degli equilibri socioeconomici, produttivi, ambientali e paesistici;
- i) in molti sistemi collinari una ulteriore spinta alla modificazione degli assetti ambientali, *14 Stepping stones*: aree intermedie (temporanee) nei processi di diffusione, dispersione, migrazione. sparse;
- j) il sistema economico regionale esprime una domanda crescente per la localizzazione in aree collinari di servizi, attrezzature, impianti tecnologici (es. energia eolica) e produttivi;
- k) la salvaguardia dell'integrità del territorio rurale e aperto nelle aree collinari e il mantenimento della sua multifunzionalità costituisce la condizione per lo sviluppo locale basato sulla diversificazione delle attività agricole, sull'incremento delle produzioni tipiche di qualità (olio, vino,

produzioni zootecniche, coltivazioni biologiche e integrate) rispetto a quelle di massa, sulla promozione delle filiere agro-energetiche, nel rispetto degli equilibri ambientali e paesaggistici e degli aspetti di biodiversità.

Le strategie per il territorio rurale e aperto: le aree di pianura

Le aree di pianura della Campania costituiscono nel loro complesso una risorsa chiave per i processi di sviluppo locale e per il mantenimento degli equilibri ecologici, ambientali e socio economici a scala regionale, sulla base delle seguenti considerazioni:

a) le aree di pianura costituiscono una delle più importanti *matrici dell'identità territoriale e storico-culturale della Campania*, con riferimento sia ai sistemi la cui valorizzazione agricola è bimillenaria (Campania Felix, Terra di Lavoro), sia a quelli nei quali essa è il frutto della bonifica integrale il cui completamento data alla metà del XX secolo (Piana del Sele);

b) le aree di pianura sono caratterizzate dalla presenza di suoli vulcanici ed alluvionali, sovente caratterizzati da elevata fertilità e capacità protettiva sulle acque profonde e, in relazione alla loro complessa stratigrafia, da rilevante interesse geoarcheologico, paleambientale e naturalistico; questi suoli rappresentano una risorsa ambientale e produttiva non rinnovabile, la cui disponibilità è limitata;

c) nelle aree agricole di pianura sono diffusamente presenti ordinamenti agricoli a differente grado di intensività, di notevole rilevanza economica e produttiva, che forniscono nel loro complesso un contributo rilevante alla produzione agricola regionale, e il cui impatto sull'ambiente e sul paesaggio può essere mitigato mediante l'applicazione delle misure del Piano di sviluppo rurale per la diffusione di tecniche agronomiche, irrigue, tipologie protettive e soluzioni energetiche a più elevata sostenibilità;

d) nelle aree di pianura sono anche presenti ordinamenti agricoli tradizionali, di rilevante significato storico-culturale ed estetico-percettivo, orientati alla produzione di prodotti tipici e di qualità, basati su tecniche gestionali maggiormente compatibili con il mantenimento della qualità delle risorse ambientali (acque, suoli, ecosistemi) e del paesaggio. Queste produzioni devono essere adeguatamente sostenute utilizzando le misure del Piano di sviluppo rurale;

e) le aree di pianura con ordinamenti agricoli tradizionali promiscui, descritte al punto precedente, svolgono sovente la funzione di *habitat complementari e zone cuscinetto* rispetto alle aree a maggiore naturalità; di *zone di collegamento funzionale* tra le aree di pianura e i sistemi montani, collinari, vulcanici e costieri; di *aree agroforestali multifunzionali in ambito urbano e periurbano*; di *spazi aperti per la mitigazione del rischio idrogeologico e vulcanico*;

f) con riferimento alle molteplici funzioni ambientali, territoriali e paesistiche svolte dalle aree di pianura, la percentuale del territorio di pianura ricadente in aree protette è estremamente ridotta (7%);

g) l'evoluzione delle aree di pianura è fortemente influenzato dallo sviluppo insediativo e infrastrutturale: le aree di pianura rappresentano il 25% del territorio regionale, ma contengono il 64% delle aree urbane regionali; il grado medio di urbanizzazione nelle aree di pianure è del 16%, con valori intorno al 20% nelle pianure costiere, e al 24% in quelle pedemontane;

h) i processi di urbanizzazione delle pianure che hanno caratterizzato l'ultimo quarantennio hanno avuto come effetto, oltre che il consumo irreversibile di suoli ad elevata capacità produttiva, la *frammentazione* dello spazio rurale e dei paesaggi di pianura. In molti settori della pianura si è passati da *un assetto a matrice rurale prevalente*, con lo schema insediativo ed infrastrutturale accentrato di impianto settecentesco, immerso in un paesaggio rurale ad elevata continuità, ad *un assetto di frangia, a matrice urbana prevalente*, dove lo spazio rurale è frammentato in isole e chiazze sempre meno interconnesse, altamente esposte al degrado, alle interferenze e dalle pressioni delle attività urbane e industriali adiacenti;

i) l'assetto territoriale fortemente disarmonico che caratterizza molti settori della pianura, l'elevata densità di insediamenti residenziali e produttivi, la preoccupante diffusione di pratiche illegali di smaltimento di reflui e rifiuti di varia natura, ha contribuito all'emergere di rilevanti problemi di degrado dei suoli e delle risorse idriche, con gravi ripercussioni sulla qualità della vita e la sicurezza dei cittadini, rendendo necessaria l'identificazione di alcuni importanti settori della Piana campana come "aree ad elevato rischio di crisi ambientale";

- j) nei sistemi di pianura sono presenti aree di pertinenza fluviale la cui salvaguardia, gestione sostenibile e recupero ambientale è di importanza strategica per il mantenimento, nell'ambito della rete ecologica regionale, di *corridoi ecologici associati ai corsi d'acqua*, e di *zone cuscinetto* a tutela della qualità delle acque superficiali;
- k) le aree agricole e rurali di pianura sottoposte a interventi di bonifica e recupero ambientale, costituiscono ambiti elettivi per la promozione di colture non alimentari, di filiere agro-energetiche e di interventi di forestazione con obiettivi di riequilibrio ambientale;
- l) con riferimento agli aspetti evidenziati ai punti precedenti, le aree di pianura costituiscono nel loro complesso una risorsa strategica per gli assetti ambientali, territoriali, paesaggistici e socio-economici della regione, in quanto sede di attività agricole ad elevata redditività e, nel contempo, della porzione preponderante dei sistemi urbani, produttivi ed infrastrutturali. In tale contesto, il contenimento delle dinamiche di consumo di suolo e di frammentazione, la salvaguardia strutturale, la riqualificazione e la gestione sostenibile del territorio rurale e aperto, rispondono non solo all'esigenza di tutelare suoli, ambienti produttivi e paesaggi agrari ai quali è legata l'identità millenaria della regione, ma costituiscono la preconditione per ogni prospettiva di riequilibrio territoriale e ambientale delle aree metropolitane della regione.

Le strategie definite con le linee guida concorrono all'attuazione integrata in Campania dei principali strumenti di politica comunitaria in campo territoriale, ambientale ed agroforestale di seguito riportate:

- a) *Politiche per la salvaguardia della biodiversità*
- b) *Politiche forestali*
- c) *Politiche per il cambiamento climatico*
- d) *Politiche per le risorse idriche*
- e) *Politiche per lo sviluppo rurale*
- f) *Politiche per i rischi naturali*
- g) *Politiche per il controllo del consumo di suolo ed il riequilibrio territoriale.*
- h) *Politiche per le aree costiere.*

Paesaggi, strutture materiali e linee strategiche

Nel PTR Roccadaspide fa parte del Sistema Territoriale di Sviluppo (STS) F6 Magna Grecia e, stante la posizione geografica ha parte del territorio rientrante nell'ambito paesaggistico Val Calore ed in parte nell'ambito paesaggistico Piana del Sele.

Nella tabella seguente vengono riassunte le linee strategiche relative agli ambiti paesaggistici delineati nello Schema di articolazione dei paesaggi della Campania. Le linee strategiche fanno riferimento, con alcune modifiche conseguenti alla riformulazione dell'asse B «Difesa e recupero della "diversità" ambientale e paesistica», agli "indirizzi strategici" del PTR relativi ai STS e legati agli obiettivi di «Difesa e recupero della diversità territoriale e della costruzione della rete ecologica», limitatamente a quelli cui è stato attribuito un peso pari a 4 (scelta strategica prioritaria) e 3 (rilevante valore strategico da rafforzare). < Vedere matrice indirizzi sopra riportata >.

Ambiti paesaggistici	STS	Principali strutture materiali del paesaggio	Linee strategiche	
Piana del Sele	F8	Sito archeologico, centuriazione e chora di Paestum Siti archeologici dell'età dei metalli - Centro storico di Eboli - "Paesaggio culturale" del Cilento)	B.1	Costruzione della rete ecologica e difesa della biodiversità
	F6		B.2	Valorizzazione e sviluppo dei territori marginali
	D5		B.3.1	Riqualificazione e salvaguardia dei contesti paesistici di eccellenza – la fascia costiera
	A7		B.4.3	Valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio - valorizzazione dei sistemi di beni archeologici e delle testimonianze della storia locale
	B2		B.5	Recupero delle aree dismesse e in via di Dismissione
	A1		C.6	Rischio attività estrattive
			E.2	Attività produttive per lo sviluppo agricolo
			E.3	Attività per lo sviluppo turistico

Ambiti paesaggistici	STS	Principali strutture materiali del paesaggio	Linee strategiche	
Val Calore	A1	Siti archeologici preistorici e protostorici di S. Angelo a F. - Santuari rupestri - Centro storico abbandonato di Rossigno V. - Siti archeologici lucani - "Paesaggio culturale" del Cilento	B.1	Costruzione della rete ecologica e difesa della biodiversità
	A2		B.2	Valorizzazione e sviluppo dei territori marginali
	F6		B.4.1	Valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio - Valorizzazione delle identità locali attraverso le caratterizzazioni del paesaggio culturale e insediato
	B1		B.4.3	Valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio - valorizzazione dei sistemi di beni archeologici e delle testimonianze della storia locale
			C.6	Rischio attività estrattive
			E.2	Attività produttive per lo sviluppo agricolo
			E.3	Attività per lo sviluppo turistico

La carta delle risorse naturalistiche e agroforestali illustra la distribuzione nel territorio regionale dei differenti tipi di ecosistemi naturali e seminaturali, forestali ed agricoli, descrivendone relinariamente valori, funzioni, attitudini e sensibilità specifiche.

Le unità tipologiche presenti in legenda sono descritte ad un livello elevato di generalizzazione, idoneo alle esigenze di analisi e pianificazione a scala regionale delle risorse, in funzione:

- delle *caratteristiche fisionomico-strutturali* delle coperture naturali, seminaturali ed agricole.
- degli *aspetti fisiografici locali* (clima, geomorfologia, suoli) che condizionano le qualità specifiche e le dinamiche evolutive delle coperture di cui al punto precedente.

Le unità definite nella legenda della *Carta delle risorse naturalistiche ed agroforestali* sono le seguenti:

A1. Aree forestali dei rilievi montani. L'unità comprende una gamma differenziata di *habitat seminaturali a diverso grado di maturità e complessità strutturale* (boschi, arbusteti, aree in evoluzione), che per estensione e grado di continuità costituiscono le principali *aree centrali e corridoi ecologici* della rete ecologica regionale.

A2. Praterie dei rilievi montani. L'unità comprende una gamma differenziata di *habitat seminaturali aperti* (praterie di versante, di vetta, degli altopiani e dei campi carsici sommitali), che rappresentano un elemento chiave della diversità ecologica a scala locale e regionale.

A3. Mosaici agricoli ed agroforestali dei rilievi montani, ed aree agricole a più elevata complessità strutturale, con funzione di *habitat complementari* e di *zone cuscinetto* rispetto alle aree a maggiore naturalità, con diffusa presenza di *elementi di diversità biologica* (siepi, filari arborei, alberi isolati) e *sistemazioni tradizionali* (terrazzamenti, ciglionamenti, muretti divisorii in pietra).

B1. Aree forestali dei rilievi collinari. L'unità comprende una gamma differenziata di *habitat seminaturali a diverso grado di maturità e complessità strutturale* (boschi, arbusteti, aree in evoluzione). L'unità si caratterizza, rispetto a quella A1 (Aree forestali dei rilievi montani), per la presenza di habitat aventi solitamente minore estensione e grado di continuità, all'interno di una matrice agricola prevalente, in corrispondenza delle sommità dei rilievi, degli affioramenti rocciosi e dei versanti delle incisioni idriche, con funzione di *stepping stones*, di *corridoi ecologici* e talvolta di *zone centrali* della rete ecologica regionale.

B2. Praterie dei rilievi collinari: *habitat seminaturali aperti* (praterie, praterie cespugliate ed arborate).

B3. Aree agricole dei rilievi collinari, con prevalenza di seminativi a campi aperti, e locale presenza di *elementi di diversità biologica* (siepi, filari arborei, alberi isolati) e *sistemazioni tradizionali* (terrazzamenti, ciglionamenti, muretti in pietra).

B4. Mosaici agricoli ed agroforestali dei rilievi collinari, ed aree agricole a più elevata complessità strutturale, con funzione di *habitat complementari* e *zone cuscinetto* rispetto alle aree a maggiore naturalità, con diffusa presenza di *elementi di diversità biologica* (siepi, filari arborei, alberi isolati) e *sistemazioni tradizionali* (terrazzamenti, ciglionamenti, muretti divisorii in pietra).

C1. Aree forestali dei rilievi vulcanici. L'unità comprende una gamma differenziata di *habitat seminaturali a diverso grado di maturità e complessità strutturale* (boschi, arbusteti, ecosistemi pionieri, aree in evoluzione). Sono presenti aree forestali a maggiore estensione e

continuità (Somma-Vesuvio, Roccamonfina), che costituiscono *aree centrali* della rete ecologica regionale; ed aree forestali a maggior grado di frammentazione e/o isolamento (Rilievi vulcanici flegrei, isola d'Ischia), con funzione di *stepping stones* e *corridoi ecologici* della rete ecologica regionale.

C2. Praterie dei rilievi vulcanici. L'unità comprende *habitat seminaturali aperti di elevato valore naturalistico* (praterie discontinue pioniere su substrati vulcanici recenti e attuali).

C3. Mosaici agricoli ed agroforestali dei rilievi vulcanici, ed aree agricole a più elevata complessità strutturale (arboreti tradizionali, promiscui e specializzati; orti arborati, orti vitati), con funzione di *habitat complementari*, di *zone cuscinetto* e di *collegamento ecologico* rispetto alle aree a maggiore naturalità, con diffusa presenza di *elementi di diversità biologica* (siepi, filari arborei, alberi isolati) e *sistemazioni tradizionali* (terrazzamenti, ciglionamenti, muretti divisorii in pietra).

D1. Aree forestali della pianura. L'unità comprende lembi di *habitat seminaturali ripariali e planiziali, a vario stato di conservazione e a diverso grado di maturità e complessità strutturale* (boschi, arbusteti, aree in evoluzione); *habitat seminaturali costieri a vario grado di frammentazione* (vegetazione psammofila, macchia mediterranea, pinete antropiche, vegetazione igrofila delle depressioni retrodunari) con funzione di *stepping stones* e di *corridoi ecologici*.

D2. Praterie della pianura. Prati stabili e incolti della pianura alluvionale e terrazzata.

D3. Aree agricole della pianura, con prevalenza di seminativi a campi aperti, e locale presenza di *elementi di diversità biologica* (siepi, filari arborei, alberi isolati).

D4. Mosaici agricoli della pianura ed aree agricole a più elevata complessità strutturale (arboreti tradizionali, promiscui e specializzati; orti arborati, orti vitati), con funzione di *habitat complementari*, di *zone cuscinetto* e di *collegamento ecologico* rispetto alle aree a maggiore naturalità, con locale presenza di *elementi di diversità biologica* (siepi, filari arborei, alberi isolati).

E. Ambiti di più diretta influenza dei sistemi urbani e della rete infrastrutturale.

L'unità comprende le aree urbane continue, le aree urbane discontinue e le infrastrutture di trasporto, unitamente al complesso mosaico di spazi aperti di loro pertinenza, costituito da superfici artificiali; parchi e giardini; aree seminaturali, agricole e ruderali di frangia ed intercluse, sovente caratterizzate dalla presenza di sistemazioni tradizionali (terrazzamenti, ciglionamenti); aree costiere (spiagge, versanti costieri); aree verdi per lo sport ed il tempo libero; aree verdi di pertinenza della rete infrastrutturale e delle attrezzature; aree estrattive, discariche, aree degradate.

F. Spiagge. L'unità comprende le aree di spiaggia così come identificate nella Carta dell'utilizzazione agricola del suolo della Regione Campania (CUAS).

G. Corpi idrici. L'unità comprende i corpi idrici così come identificati nella Carta dell'utilizzazione agricola del suolo della Regione Campania (CUAS).

La carta delle risorse naturalistiche ed agroforestali definisce inoltre i perimetri di ambiti di particolare rilevanza ecologico-ambientale a scala regionale:

H - Aree dell'alta montagna (versanti alto-montani, altopiani e pianori carsici sommitali, crinali e aree di vetta);

I - Pianure costiere, caratterizzate dalla caratteristica sequenza di *elementi morfologici* ed *habitat di costa bassa* (aree di foce, dune costiere, depressioni retrodunari idromorfe, paleodune).

La Carta dei sistemi del territorio rurale e aperto identifica

partizioni geografiche del territorio regionale che si caratterizzano al loro interno:

- per gli *aspetti fisiografici di scala regionale* che influenzano la gestione sostenibile, le potenzialità produttive ed ecologiche ed il rischio di degradazione delle risorse del territorio rurale e aperto (suoli, acque, ecosistemi);
- per la specifica *diffusione ed organizzazione spaziale* delle risorse naturalistiche ed agroforestali presenti;
- per la diversa influenza delle *dinamiche di trasformazione del territorio rurale e aperto* nell'arco dell'ultimo quarantennio.

La legenda della carta dei sistemi del territorio rurale e aperto è articolata gerarchicamente in 5 grandi sistemi, 12 sistemi e 56 sottosistemi, come sintetizzato nella tabella n° 2 ripresa dal PTR riportata nella pagina seguente.

Le caratteristiche salienti dei diversi sistemi del territorio rurale e aperto sono riassunte nelle schede descrittive riportate nell'Allegato C, e costituiscono parte integrante delle Linee guida.

Mentre nella Tabella 1 seguente è riportata la sintesi ricavata dalla tabella 2 relativa a Roccadaspide :

Tabella 1

Grandi sistemi	Sistemi	Sottosistemi
Aree montane	<i>Dorsali e rilievi montuosi isolati della fascia preappenninica e costiera, a substrato calcareo, localmente terrigeno (Monte Stella).</i>	Monti Vesole e Soprano
Aree collinari	<i>Rilievi collinari della fascia costiera, a litologia marnoso-calcareo, marnosoarenacea, calcarea, conglomeratica.</i>	Colline del Calore Lucano
Aree di pianura	<i>Pianure pedemontane e terrazzate, morfologicamente rilevate rispetto al livello di base dei corsi d'acqua.</i>	Piana del Sele

Tabella 2

Struttura schematica complessiva della legenda della Carta dei sistemi del territorio rurale e aperto

Grandi sistemi	Sistemi	Sottosistemi
Aree montane	<i>Massicci e complessi montuosi della dorsale appenninica interna</i> , a substrato calcareo, con coperture piroclastiche.	1 Massiccio del Matese 2 Monte Taburno-Camposauro 3 Monti Picentini 4 Monte Marzano e dorsale della Maddalena 5 Massiccio degli Alburni 6 Complesso del Cervati
	<i>Rilievi e complessi montuosi della dorsale appenninica interna</i> , a substrato terrigeno, costituito da alternanze marnoso-arenacee, marnoso-calcaree, conglomeratiche.	7 Rilievi montani dell'alto Tammaro 8 Monti Gelbison e Centaurino
	<i>Dorsali e rilievi montuosi isolati della fascia preappenninica e costiera</i> , a substrato calcareo, localmente terrigeno (Monte Stella).	9 Monti Tifatini e del monte Maggiore 10 Monte Massico 11 Monti di Avella, Montevergine e Pizzo d'Alvano 12 Monti Vesole e Soprano 13 Rilievi della penisola Sorrentina-Amalfitana 14 Monte Stella 15 Monte Bulgheria
Aree collinari	<i>Rilievi collinari interni</i> , a litologia argillosa	16 Colline dell'Alto Tammaro e Fortore 17 Colline dell'Alta Irpinia
	<i>Rilievi collinari interni</i> , a litologia marnoso-calcareo e marnoso-arenacea.	18 Colline del Medio Volturno 19 Valle Telesina 20 Colline del Sabato e del Calore Beneventano 21 Colline del Calore Irpino e dell'Ufita 22 Colline dell'Ofanto 23 Conca di Avellino 24 Colline della Bassa Irpinia 25 Colline del Tanagro e dell'Alto Sele 26 Conca di Montella e Bagnoli Irpino
	<i>Rilievi collinari della fascia costiera</i> , a litologia marnoso-calcareo, marnoso-arenacea, calcarea, conglomeratica.	27 Colline di Salerno ed Eboli 28 Colline del Calore Lucano 29 Colline costiere del Cilento 30 Colline del Cilento interno
Complessi vulcanici continentali	<i>Complessi vulcanici continentali</i>	31 Vulcano di Roccamonfina 32 Campi Flegrei 33 Somma-Vesuvio
Aree di pianura	<i>Pianure pedemontane e terrazze</i> , morfologicamente rilevate rispetto al livello di base dei corsi d'acqua.	34 Pianura del Roccamonfina 35 Pianura casertana 36 Pianura flegrea 37 Pianura vesuviana 38 Pianura nolana, Vallo di Lauro e Baianese 39 Valle del Solofrana e dell'Irno 40 Piana del Sele
	<i>Valli e conche intramontane interne</i> , nell'alto e medio corso dei fiumi e dei torrenti appenninici.	41 Media Valle del Volturno 42 Piana di Monteverna 43 Valle Caudina 44 Vallo di Diano
	<i>Pianure alluvionali</i> nel basso corso dei fiumi e dei torrenti appenninici.	45 Pianura del Garigliano 46 Pianura del Basso Volturno 47 Pianura dei Regi Lagni 48 Pianura del Sebeto 49 Pianura del Sele
	<i>Pianure costiere</i> : aree di costa bassa in corrispondenza delle principali pianure alluvionali.	50 Pianura costiera del Garigliano 51 Pianura costiera del Volturno e del litor. Flegreo 52 Pianura costiera del Sarno 53 Pianura costiera del Sele
Isole del golfo di Napoli	<i>Isole vulcaniche</i>	54 Isola di Procida 55 Isola d'Ischia
	<i>Isole calcaree</i>	56 Isola di Capri

B.5.2 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

Il Ptcp, adottato con Delibera di Giunta Provinciale n. 31 del 6/2/2012, in armonia con il PTR, definisce le azioni e le politiche:

- per la valorizzazione delle risorse locali e per il riassetto insediativo e infrastrutturale del territorio;
- per uno sviluppo sostenibile ecocompatibile;
- per la tutela ambientale e paesaggistica;
- per la redazione del PUC.

Il PTCP ripartisce il territorio provinciale in sistemi e sottosistemi in coerenza con quanto definito dal PTR e ai sensi della LR 13/2008 Linee guida per il paesaggio.

Il PTCP persegue la tutela dell'integrità fisica e culturale del territorio, con azioni di valorizzazione della qualità del sistema insediativo sia dal punto di vista formale che funzionale.

Il Ptcp delimita gli Ambiti Territoriali Identitari quali livelli per la copianificazione dinamica, nonché quale contesti territoriali di riferimento per la definizione e l'attuazione della programmazione.

Il Comune di Roccadaspide ricade nell'ambito identitario "Piana del Sele", comprendente il Sistema Territoriale di Sviluppo STS F6 Magna Grecia a dominante paesistico ambientale culturale, per il quale si riportano di seguito i principali indirizzi strategici funzionali al dimensionamento.

PTCP: indirizzi strategici e dimensionamento PUC

RISORSE	INDIRIZZI STRATEGICI
Ambiente	Tutela, riqualificazione e valorizzazione (omissis)
Agricoltura	Tutela e valorizzazione delle aree di pregio agronomico e produttivo della piana e delle valli (omissis)
Turismo	Valorizzazione del sistema dei beni culturali, testimoniali ed ambientali, e potenziamento/qualificazione dell'offerta ricettiva e di servizi (omissis) <ul style="list-style-type: none"> • favorire la realizzazione di servizi per il turismo e di strutture per lo sport, fascia costiera e/o in diretta connessione con le strutture turistico – alberghiere, al fine di qualificare la nuova offerta turistica dell'area • favorire la localizzazione di interventi per insediamenti turistici nelle aree interne collinari ad integrazione dell'offerta turistica costiera, da programmare – anche in ambiti di particolare pregio paesaggistico – sulla base di documentati programmi di investimento e promozione; (omissis)
Insedimenti	Riqualificazione, potenziamento ed organizzazione policentrica del sistema <ul style="list-style-type: none"> • La promozione degli interventi di recupero, nonché di riqualificazione ed il completamento del tessuto urbano esistente, anche mediante l'attivazione di programmi integrati di riqualificazione urbanistica, rivolti tanto alla rivitalizzazione degli insediamenti storici urbani ed extraurbani, quanto alla riqualificazione ed alla densificazione degli insediamenti recenti; (omissis)
Infrastrutture per la produzione e la logistica	Valorizzazione dei poli produttivi e logistici della Piana (omissis)
Infrastrutture per la mobilità	Potenziamento ed adeguamento del sistema in chiave intermodale (omissis)

Il Ptcp individua in via preliminare 43 Unità di Paesaggio. Quelle riguardanti Roccadaspide sono:

n°	DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA UNITA' DI PAESAGGIO
14A	PIANA DEL SELE	Mau
25	UNITA' COLLINARE DI ALBANELLA	Mau

UNITA' DI PAESAGGIO		
Sigla	Tipologia delle unità di paesaggio	Indirizzi generali
Mau	Unità connotate localmente da valori paesaggistici, con caratterizzazione prevalentemente agricola in cui la componente insediativa diffusamente presente ha introdotto significative ed estese modificazioni.	<p>Azioni di ripristino o realizzazione di nuovi valori paesaggistici orientate alla realizzazione di coerenti relazioni tra la componente agricola e quella insediativa.</p> <p>Azioni di valorizzazione e riqualificazione dei poli produttivi industriali ed artigianali, orientate allo sviluppo di filiere ed alla ricomposizione paesaggistico ambientale degli insediamenti.</p>

TIPOLOGIA DI UNITA' MAU
COMPONENTE DI INTERESSE AGRICOLO
INDIRIZZI
Azioni di valorizzazione, orientate alla tutela dei valori del paesaggio agrario ed all'incremento della qualità delle aree agricole compromesse
Azioni di riqualificazione delle zone e degli elementi compromessi o degradati al fine di reintegrare i valori preesistenti, nonché di realizzare nuovi valori paesaggistici.

TIPOLOGIA DI UNITA' MAU
COMPONENTE DI INTERESSE STORICO
INDIRIZZI
Azioni di conservazione, recupero e valorizzazione sostenibile orientate al mantenimento ed alla tutela delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, in particolare attinenti all'articolazione complessiva della struttura della rete insediativa storica, alla valorizzazione sostenibile dei caratteri identitari e di centralità dei centri e dei nuclei storici, al mantenimento delle relazioni tra le formazioni insediative recenti, la rete

insediativa storica ed il contesto paesaggistico – ambientale.
TIPOLOGIA DI UNITA' MAU
COMPONENTE DI INTERESSE INSEDIATIVO
INDIRIZZI
Azioni di ripristino o realizzazione di nuovi valori paesaggistici orientate alla realizzazione di coerenti relazioni tra la componente agricola e quella insediativa

Le previsioni grafiche del PTCP sono state riportate a scala comunale nelle tavole grafiche allegate riguardanti:

- gli elementi costitutivi del territorio;
- le strategie di Piano;
- gli indirizzi programmatici del Piano.

Di seguito si riportano una sintesi della trattazione dei principali articoli delle Norme Tecniche del Ptcp.

Dall'articolo 11 all'articolo 21 vengono trattati argomenti riguardanti il "Governo del Territorio", e si evidenziano:

- art. 13 Il patrimonio esistente: principi di recupero e valorizzazione
- art. 14 la salvaguardia delle edificazioni storiche non utilizzabili a fini insediativi;
- art. 15 La riqualificazione e rivitalizzazione dei centri storici e dei quartieri della tradizione
- Art. 16 La promozione del riuso degli immobili dismessi
- Art 17 La sostituzione edilizia e la qualità architettonica.

Dall'articolo 22 all'articolo 34 decies vengono trattati argomenti riguardanti la "Gestione Ambientale" e "rete ecologica", e si evidenzia:

- Art. 34 decies : disposizioni per il PUC.

Dall'articolo 35 all'articolo 58 vengono trattati argomenti riguardanti il "Governo del Territorio".

Dall'articolo 59 all'articolo 137 vengono trattati argomenti riguardanti il "Criteri e obiettivi della Pianificazione", comprendendo oltre ai criteri di identificazione degli elementi identitari, comprende le direttive di classificazione e d'uso sulle varie parti del territorio come:

- le aree montane (artt. 67-69);
- le aree di collina (artt. 70-73);
- le aree di pianura (artt. 74-75);
- le aree agricole periurbane (artt. 83-84);
- gli aggregati edilizi prevalentemente residenziali siti in contesti agricoli (art. 85);
- le cave (artt. 86-87);
- le aree di interesse archeologico (art. 89);
- i centri e nuclei storici (artt. 90-91);
- gli insediamenti recenti (artt. 92-95);
- gli insediamenti turistici esistenti (artt. 96-97);
- le aree cimiteriali (art. 100);
- gli immobili relitti e in disuso (artt. 101-103).

Il Titolo III della parte III riporta le disposizioni comunali di governo ambientale.

Il titolo IV della parte III riporta le densità territoriali, indirizzi localizzativi e criteri per gli insediamenti.

Il titolo V della parte III riporta gli indirizzi per il dimensionamento del PUC.

Il PUC sarà strutturato secondo gli indirizzi del PTR, del PTCP e delle sue Norme Tecniche.

Nella relazione delle disposizioni programmatiche viene riportata una sintesi sul criterio di pianificazione per le varie zone del territorio.

Nella Conferenza di Piano Permanente presso la Provincia di Salerno è stato definito il dimensionamento insediativo residenziale in 90 alloggi, da prevedere nel redigendo PUC per il decennio futuro.

B.5.3 PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI

La parte del territorio montano del Comune è ricompreso nella perimetrazione del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, mentre la restante parte è ricompresa tra le “Aree contigue” al Parco.

Il Parco Nazionale, istituito con la legge n. 394/91, fa parte dal 1997 della Rete delle Riserve della Biosfera del programma MAB (Man and Biosphere) dell’UNESCO ed è inserito nella World Heritage List dell’UNESCO come “paesaggio culturale”. Nel perimetro del Parco ricadono aree della Rete Natura 2000 con le Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Interesse Comunitario (SIC).

Il Parco Nazionale disciplina il territorio di propria competenza attraverso il Piano del Parco, adottato nel 2002 dalla Regione Campania e approvato con Delibera di G.R. del 24.12.2009.

La normativa di riferimento del per gli interventi è la seguente:

- Piano del Parco : zonizzazione (Vedere tavole 37 e 38 riportante la perimetrazione)
- Piano del Parco : Norme Tecniche di Attuazione;

- il Regolamento delle “Aree contigue” emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 26/3/2011 n. 516.

Dalle tavole 37 e 38 si vede che il territorio di Roccadaspide è interessato solo alle Zone B1 e C2. Gli interventi e le attività ammesse in dette zone sono di seguito riportate nello stralcio delle Norme di Attuazione

STRALCIO

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PIANO DEL PARCO

Art. 3.

Efficacia del Piano e rapporti con gli altri piani e col Regolamento

1. Il PP esprime le sue determinazioni mediante:

- a) prescrizioni immediatamente precettive, sostitutive entro il perimetro del Parco, ai sensi dell'art.12 della Legge n.394/91, di ogni altra disposizione recata dai piani paesistici, urbanistici e territoriali e altri strumenti di pianificazione;
- b) indirizzi e direttive da specificare ed attuare, per le finalità di cui all'art.1, con gli altri strumenti di pianificazione e le misure di disciplina di competenza sia dell'Ente Parco che degli altri soggetti interessati;
- c) misure di disciplina, soggette ad intesa con la Provincia e la Regione ai sensi dell'art.32 della L.394/91, per le aree contigue.

Art. 5.

Categorie normative

1. Il PP disciplina le modalità d'intervento e trasformazione del territorio interessato dal Parco con riferimento alle seguenti categorie:

- CO (Conservazione): comprendente le azioni e gli interventi volti prioritariamente alla conservazione delle risorse naturali, delle biocenosi e dei processi naturali, delle risorse e delle testimonianze culturali, dei caratteri e della qualità dei paesaggi di riferimento identitario per le popolazioni locali, con le eventuali attività manutentive strettamente connesse alla finalità conservativa ed alla continuità fruitiva del paesaggio. Può comprendere anche interventi di eliminazione degli elementi infestanti o degradanti, o comunque necessarie al ripristino della funzionalità ecologica, parziali rimodellazioni del suolo per la sicurezza e la stabilità idrogeologica; interventi strettamente necessari alla attività scientifica, didattica, di monitoraggio;
- MA (Manutenzione): comprendente le azioni e gli interventi volti prioritariamente alla manutenzione delle risorse primarie, alla difesa del suolo e alla mitigazione del rischio idraulico, al mantenimento delle trame del paesaggio agrario e del patrimonio culturale, con eventuali interventi di recupero leggero, di riuso, di rifunzionalizzazione e di modificazione fisica marginale, finalizzati al mantenimento, al riequilibrio nell'uso delle risorse e delle strutture, e tali da non alterare o pregiudicare le situazioni di valore e da favorire processi evolutivi e armonici delle forme del paesaggio. Per gli interventi propriamente edilizi si fa riferimento alla definizione della categoria “manutenzione” del T. U. sull'edilizia, D.P.R. n. 380/2001, art.3, comma 1, lettere a) e b).
- RE (Restituzione): comprendente le azioni e gli interventi volti prioritariamente al riequilibrio

di condizioni ambientali alterate o degradate , al restauro dei monumenti e delle testimonianze storico-culturali, agli scavi archeologici, al recupero del patrimonio abbandonato, degli elementi organizzativi e delle matrici del paesaggio agrario, al ripristino delle condizioni naturali, all'eliminazione o alla mitigazione dei fattori di degrado o d'alterazione e dei tipi o dei livelli di fruizione incompatibili, con le modificazioni fisiche o funzionali strettamente necessarie e compatibili con tali finalità;

- RQ (Riqualficazione): comprendente le azioni e gli interventi volti prioritariamente al miglioramento delle condizioni esistenti e alla valorizzazione di risorse male o sottoutilizzate, alla gestione razionale e ottimale delle risorse idriche con modificazioni fisiche o funzionali anche radicalmente innovative, interventi di sistemazione paesistica volti a guidare ed organizzare i processi evolutivi ma tali da non aumentare sostanzialmente i carichi urbanistici ed ambientali, da ridurre od eliminare i conflitti o le improprietà d'uso in atto, o migliorare la qualità paesistica delle situazioni di particolare degrado e deterioramento;

- TR (Trasformazione): comprendente gli interventi volti ad introdurre sostanziali innovazioni d'uso o di struttura nello stato dei luoghi per fini economici o sociali, con modificazioni anche radicali dei valori esistenti, anche attraverso nuovi impegni di suolo per la formazione di nuovi insediamenti o sostituzione di tessuti insediativi o infrastrutturali, per il potenziamento delle strutture e degli usi e la creazione di nuove sistemazioni paesistiche e il miglioramento delle condizioni preesistenti; in particolare per quel che concerne la gestione razionale delle risorse idrologiche.

2. Il PP disciplina gli usi e le attività compatibili con le finalità del Parco con riferimento alle seguenti categorie:

- N (naturalistici): comprendenti usi ed attività orientate alla prioritaria conservazione delle risorse e dell'ambiente naturale e alla riduzione delle interferenze antropiche, nonché l'osservazione scientifica e amatoriale, la contemplazione, l'escursionismo a piedi, a cavallo, in bicicletta, la gestione naturalistica dei boschi e l'attività di pastorizia compatibile con funzionalità ecologica dei luoghi;

- A (agro-silvo-pastorali): comprendenti le tradizionali forme di utilizzazione delle risorse per la vita delle comunità locali con le connesse attività abitative e di servizio, manutentive dei paesaggi agricoli e forestali e del relativo patrimonio culturale;

- UA (urbani ed abitativi): usi ed attività connesse alla funzione abitativa concernenti le residenze permanenti, con i relativi servizi e le infrastrutture, le attività artigianali, commerciali e produttive d'interesse prevalentemente locale; le residenze temporanee, le attività ricettive o di servizi , le attività turistico-ricreative, escursionistiche e sportive;

- S (Specialistici): usi ed attività orientati a scopi speciali, articolabili in:

S1, attività di servizio pubbliche o di pubblico interesse, richiedenti impianti, attrezzature o spazi appositi;

S2) attività produttive, commerciali, industriali richiedenti attrezzature o impianti con caratteri o dimensioni tali da non poter essere collocate in contesto urbano - abitativo;

S3) attività sportive, ricreative, turistiche e del tempo libero richiedenti spazi specificamente destinati a attrezzature, impianti o servizi o infrastrutture appositi;

S4) attività ricettive richiedenti attrezzature o impianti con caratteri o dimensioni tali da non poter essere collocate in contesto urbano - abitativo

Art. 8.

Zonizzazione

1. Il Piano, ai sensi dell'art.12 della L.394/91, suddivide il territorio del Parco in zone a diverso grado di tutela e protezione, con riferimento alle seguenti categorie:

- zone A, di riserva integrale;
- zone B, di riserva generale orientata;
- zone C, di protezione;
- zone D, di promozione economica e sociale.

La disciplina delle zone è sinteticamente esposta nella tabella seguente con le precisazioni dei commi che seguono.

Zone	Interventi consentiti	Attività consentite
Zona A1e A2	CO	N
Zona B1	CO MA RE	N N/A N/A
Zona B2	CO MA RE	N N N
Zona C	CO MA RE RQ	N/A/ N/A/UAS3/ N/A/S3/ N/A
Zona D	CO MA RE RQ TR	UA/S/A

.....OMISSIS

3. Le zone B, di riserva orientata, sono a loro volta suddivise in due sotto categorie:

B1) di riserva generale orientata : si riferiscono ad ambiti di elevato pregio naturalistico, in cui si intende potenziare la funzionalità ecosistemica, conservarne il ruolo per il mantenimento della biodiversità, con funzione anche di collegamento e di protezione delle zone A. Gli usi e le attività hanno carattere naturalistico (N), e comprendono la fruizione che, oltre agli scopi naturalistici, scientifici e didattici, può avere carattere sportivo o ricreativo, (limitatamente a quelle attività che non richiedono l'uso di motori o mezzi meccanici o attrezzature fisse, e che non comportano comunque apprezzabili interferenze sulle biocenosi in atto, o trasformazioni d'uso infrastrutturali o edilizi o modificazioni sostanziali della morfologia dei suoli). Sono ammesse le attività agricole tradizionali (A) e di pascolo brado che assicurino il mantenimento della funzionalità ecosistemica e del paesaggio esistenti e le azioni di governo prevalenti fini protettivi, ivi compresi gli interventi selvicolturali per il governo dei boschi d'alto fusto e le ceduzioni necessarie a tali fini, in base alle previsioni del piano di gestione naturalistico e nelle more della formazione dei piani di assestamento forestale approvati dall'Ente Parco. Gli interventi conservativi (CO) possono essere accompagnati da interventi manutentivi e di restituzione (MA e RE) definiti dal Piano di Gestione Naturalistico. **Sono in ogni caso esclusi interventi edilizi che eccedano quanto previsto alle lettere a), b), e c), di cui al comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 o interventi infrastrutturali non esclusivamente e strettamente necessari per il mantenimento**

delle attività agro-silvo – pastorali o per la prevenzione degli incendi.

.....OMISSIS

4. Le zone C, di protezione, si riferiscono ad ambiti caratterizzati dalla presenza di valori naturalistici ed ambientali inscindibilmente connessi con particolari forme colturali, produzioni agricole e modelli insediativi. Gli usi e le attività sono finalizzate alla manutenzione, il ripristino e la riqualificazione delle attività agricole e forestali, unitamente ai segni fondamentali del paesaggio naturale ed agrario, alla conservazione della biodiversità e delle componenti naturali in esse presenti. Sono ammessi gli usi e le attività agro-silvo-pastorali (A) secondo le indicazioni delle presenti norme. Gli interventi tendono alla manutenzione e riqualificazione del territorio agricolo (MA, RQ), e del patrimonio edilizio, al recupero delle aree degradate (RE) e alla conservazione (CO) delle risorse naturali. Compatibilmente con tali fini prioritari sono ammessi interventi che tendono a migliorare la fruibilità turistica, ricreativa, sportiva, didattica e culturale che richiedano al più modeste modificazioni del suolo. Per gli usi esistenti non conformi con quanto previsto dalla zona C sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione (MA). **Le zone C si distinguono in zone C1** (prossime ai centri abitati, interessate da sviluppi infrastrutturali a fini agricoli) **e zone C2 (altre zone di protezione).**

5. Sono da intendersi assimilate alle zone C le aree, incluse nel perimetro di zone B, che risultino edificate alla data del catasto di impianto in base ad idonea documentazione.

.....OMISSIS

7. Gli interventi ammessi nelle zone C2 sono soggetti alle seguenti limitazioni:

- a) è esclusa l'apertura di nuove strade, fatte salve quelle espressamente previste dal Piano o necessarie alla difesa del suolo e alla protezione civile o comunque di pubblica utilità previo parere obbligatorio dell'Ente Parco. L'ampliamento di quelle esistenti ad esclusivo uso agricolo o forestale, la cui necessità dovrà essere documentata da piani aziendali o da piani di assestamento forestale approvati dall'Ente Parco deve essere realizzato con sezione, comprensiva di cunette, non superiore a ml 3 e con andamento longitudinale tale da limitare al massimo sbancamenti e riporti, escludendo ogni pavimentazione impermeabilizzante; in tali percorsi potranno essere ubicate piazzole di passaggio della dimensione massima di mt 10,00 di lunghezza, parallela all'asse stradale, e m. 2,50 di larghezza, nel numero minimo sufficiente a consentire il passaggio di due automezzi;
- b) i tagli di alberature, siepi e filari lungo viali e strade, anche parziali, sono ammessi solo in quanto necessari al reimpianto anche su sedi diverse, nel rispetto della funzionalità ecologica e delle trame paesistiche, all'eliminazione di interferenze agronomiche con altre colture in atto e a diradamenti fitosanitari, diradamenti colturali, fatto salvo il parere del Settore Foreste della Regione Campania;
- c) gli interventi che modificano il regime delle acque sono ammessi solo se previsti in progetti approvati dall'Ente Parco finalizzati alla razionalizzazione dei prelievi e degli smaltimenti o alla messa in sicurezza delle situazioni di criticità idrogeologica, o alla prevenzione degli incendi;
- d) le recinzioni sono ammesse solo se realizzate in siepi vive, formazioni arbustive spinose o pietra naturale locale a secco, o in legno locale secondo le tipologie tradizionali, coerentemente inserite nella trama parcellare, tali da non modificare o essere di ostacolo allo scorrimento delle acque, o al movimento della fauna;
- e) il mutamento della destinazione d'uso degli immobili non più utilizzati per le attività agroforestali, ai fini di riutilizzi agrituristici, abitativi, artigianali per le produzioni locali tipiche, ricettivi o di servizio alle attività del Parco, potrà essere consentito soltanto se orientato al massimo rispetto delle tipologie edilizie caratteristiche delle località interessate e

qualora non richieda modificazioni significative al sistema degli accessi e alle reti infrastrutturali, eccedenti quanto previsto al successivo punto;

f) sono ammessi modesti interventi infrastrutturali, quali: piccole canalizzazioni per smaltimento reflui, allacciamenti ad acquedotti pubblici, linee telefoniche ed elettriche fuori terra a servizio delle attività ammesse dalle presenti norme, adeguamenti tecnologici di impianti ed infrastrutture esistenti, purché compatibili con la conservazione delle risorse, nonché opere infrastrutturali per fonti energetiche rinnovabili non impattanti per uso proprio;

g) nelle aree incendiate come per legge sono vietate le modificazioni d'uso del suolo, così come gli interventi di riforestazione, fatti salvi i progetti specificatamente previsti dall'Ente Parco anche d'intesa con le Comunità Montane;

h) nelle aree collinari dovranno essere privilegiate le sistemazioni tradizionali su ciglioni o su terrazzi o lunette con muretti a secco e con il ricorso a pali in legno. Sono ammessi interventi di parziali modificazioni o ricostruzioni senza la sostanziale modificazione delle altezze e del passo dei terrazzamenti esistenti:

i) è esclusa l'installazione di serre sia fisse che mobili, fatte salve quelle temporanee, per le produzioni tradizionali, specificamente approvate dall'Ente Parco;

j) sono ammessi interventi infrastrutturali a servizio delle attività ammesse dalle presenti norme, ed adeguamenti tecnologici di impianti e di infrastrutture esistenti, purché compatibili con la conservazione delle risorse.

8. Nelle zone C1 e C2 la costruzione di nuovi edifici e ogni intervento edilizio eccedente quanto previsto alle lettere a, b, c, dell'art.31 L.457/1978, fatti salvi gli interventi di ricostruzione di immobili danneggiati dai sismi di cui alla L.219/1981, sono ammessi solo in funzione degli usi agricoli, agrituristici nonché della residenza dell'imprenditore agricolo, nei limiti delle esigenze adeguatamente dimostrate e di quanto stabilito dalla LR 14/1982. Per le zone C2 valgono inoltre le seguenti condizioni:

a) ciascun edificio deve avere accesso diretto da strade esistenti, con esclusione di apertura di nuove strade;

b) deve essere dimostrata l'impossibilità tecnica di soddisfare le esigenze documentate mediante il recupero delle preesistenze, oppure la maggiore razionalità della soluzione proposta, dal punto di vista delle finalità del Parco;

c) gli ampliamenti devono essere realizzati in adiacenza al centro aziendale esistente o agli insediamenti rurali preesistenti;

d) gli ampliamenti necessari per l'adeguamento igienico-funzionale ed abitativo degli edifici rurali (fermi restando i vincoli di cui alle presenti norme, in particolare all'art. 16) non possono superare il 10% del volume esistente e possono essere concessi una sola volta per la stessa unità abitativa;

e) la necessità di nuove costruzioni o di ampliamenti eccedenti i limiti di cui al punto d, deve essere documentata da un apposito "piano di sviluppo aziendale" che riguardi l'insieme dei fondi e delle attività dell'azienda interessata.

REGOLAMENTO AREE CONTIGUE E CIRCOLARI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 30 DELL'11 GIUGNO 2001

1

PARTE PRIMA ATTI DELLA REGIONE

REGOLAMENTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- 26 marzo 2001, n. 516

ECOLOGIA - Emanazione del regolamento delle aree contigue del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

IL PRESIDENTE

PREMESSO

che l'art. 32 punto 1 della Legge 394/91 "Legge quadro sulle aree protette" prevede che le Regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse;

che l'art. 32 punto 2 della Legge 394/91 prevede che i confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle Regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area naturale protetta;

che l'art. 34 punto 1 della Legge 394/91 istituisce il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano;

che con Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995 è stato istituito l'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano;

che con Delibera di Giunta Regionale n. 3469 del 3 giugno 2000 sono state perimetrate le aree contigue del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano;

VISTA

la Delibera di Giunta Regionale n. 5794 del 28.11.2000 "L. 6 Dicembre 1991 n. 394 art. 32 - Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano - Regolamento delle Aree Contigue già perimetrate con Delibera di Giunta Regionale n. 3469 del 3 giugno 2000. Con Allegati".

CONSIDERATO

che la legge costituzionale n. 1 del 22 novembre 1999 ha attribuito al Presidente della Giunta Regionale la competenza ad emanare i regolamenti.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Ecologia nonché dalla espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore medesimo.

DECRETA

per le considerazioni in premessa che s'intendono qui per integralmente riportate, di

EMANARE

il "REGOLAMENTO DELLE AREE CONTIGUE DEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO", approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 5794 del 28.11.2000, allegato I, che forma parte integrante del presente Decreto.

Di trasmettere il presente Decreto, con unito il REGOLAMENTO alla CCARC ai sensi dell'art. 17 comma 32 della legge 127/97.

Di inviare il presente atto per la relativa pubblicazione sul BURC avvenuta approvazione della CCARC.

26 marzo 2001

Bassolino

ALLEGATO REGOLAMENTO DELLE AREE CONTIGUE DEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO

Art. 1 - Obiettivi

Con il presente regolamento si intende promuovere in forma coordinata piani e programmi finalizzati ad assicurare la conservazione dei valori ambientali dell'area protetta, a disciplinare l'attività venatoria, la pesca, le attività estrattive e la tutela dell'ambiente nelle aree contigue al Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, delimitate dal provvedimento della Giunta Regionale n. 3469 del 3.6.2000 e nel rispetto del protocollo d'intesa con l'Assessorato Regionale Agricoltura Foreste Caccia e Pesca approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1206 del 23.2.2000.

Art. 2 - Finalità

Le aree contigue del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano sono finalizzate a:

- assicurare la conservazione e la funzionalità strutturale ed ecosistemica delle risorse dell'area protetta e a migliorare la fruibilità e godimento del parco da parte dei visitatori, nonché le attività agro-silvo-pastorali con le finalità del Parco;

- disciplinare l'esercizio della caccia e della pesca in forma coordinata e controllata, riservata ai residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua;

- disciplinare le attività estrattive e per la tutela dell'ambiente al fine di garantire ed assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta;

- disciplinare le altre attività suscettibili di interferire con il funzionamento strutturale ed ecosistemico dell'area protetta.

Art. 3 - Piani e programmi degli Enti

Nelle aree contigue gli Enti sovracomunali e gli enti interessati promuovono piani e programmi atti ad assicurare quanto previsto al precedente art. 2 per il miglioramento della vita socio-culturale ed economica delle collettività locali e a migliorare la fruibilità del parco dei visitatori, incentivando attività di servizio connesse alla fruizione dell'area protetta così come previsto al comma 1 dell'art. 14 della L. 394/91.

Art. 4 - Disciplina dell'attività venatoria

Nelle aree contigue è consentita l'attività venatoria ai soli cittadini residenti nei Comuni i cui territori siano compresi nel perimetro e nelle aree contigue del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

L'attività venatoria è disciplinata da apposito regolamento da redigere entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente a cura di un Comitato la cui convocazione, funzionamento e composizione segue quanto previsto per i Comitati di Gestione degli ATC ai sensi della L.R. 8/95 artt. 36 e 37, ampliato da un rappresentante dell'Ente Parco.

Il comitato di gestione, insediato presso la sede dell'Ente Parco, redige annualmente un piano delle immissioni faunistiche indicando le specie e le sottospecie da impiegare, le località e le quantità da immettere e le motivazioni scientifiche dell'intervento. Il Comitato, nel caso in cui la densità venatoria risultasse inferiore a quella media regionale, potrà adottare deroghe al comma 1, fino alla concorrenza della media suddetta. Il piano deve essere approvato dall'organismo di gestione dell'Area Protetta. Sino alla compilazione di detto piano sono vietate nelle aree contigue immissioni di fauna selvatica.

Secondo quanto previsto dall'art. 32 della L. 394/91, l'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre con delibera di G.E., per particolari specie di animali, divieti riguardanti le modalità ed i tempi della caccia.

Art. 4 bis - Disciplina della pesca

L'Amministrazione Provinciale redige annualmente un piano delle immissioni faunistiche indicando le specie e le sottospecie da impiegare, le località e le quantità da immettere e le motivazioni scientifiche dell'intervento.

Il piano deve essere approvato dall'organismo di gestione dell'Area Protetta. Sino alla compilazione di detto piano sono vietate nelle aree contigue immissioni di specie ittiche.

Art. 5 - Tutela dell'ambiente

La Regione, di concerto con l'Ente Parco sentite le Soprintendenze interessate, definisce vincoli, destinazioni specifiche e modalità di gestione per le zone individuate nel Piano del Parco relative a:

1. Difesa del suolo e gestione delle acque
2. Fascia Fluviale
3. Sistemi e sottosistemi ambientali
4. Emergenze naturalistiche (habitat particolari, monumenti naturali, ecc.)
5. Aree ed elementi di specifico interesse storico-culturale
- 5.1 siti archeologici ed ambiti geopaleontologici
- 5.2 centri storici e particolari sistemi insediativi
- 5.3 percorsi e viabilità storica e naturalistica
- 5.4 beni di specifico interesse storico -culturale-antropologico
6. Aree di recupero ambientale e paesistico

Art. 6 - Regime autorizzativo

Nelle aree e contigue sono soggette all'autorizzazione dell'Ente Parco sentito l'autorità di Bacino competente, con le modalità indicate dalle norme di salvaguardia allegate al DPR 5.6.95, in seguito secondo quanto previsto dal Piano del Parco, le seguenti opere:

1. apertura e ampliamento di nuove discariche di qualsiasi tipo. A tale scopo non è considerata attività di discarica il deposito di materiale inerte vagliato, anche se proveniente da risulta, per il recupero ambientale di cave dimesse e abbandonate secondo la L.R. 17/95;
2. apertura di nuove attività estrattive e ampliamento di nuove cave, in attesa del piano regolatore regionale delle cave;
3. il prelievo di inerti dalle aree demaniali fluviali,

L'attività di rimboschimento e di forestazione produttiva e protettiva potrà essere realizzata nel rispetto del Protocollo d'Intesa di cui all'art. 1 del presente regolamento;

Nelle aree contigue è consentito:

1. restaurare il paesaggio in linea con i caratteri fisici e biologici del sottosistema ambientale, attivare il recupero spontaneo della vegetazione naturale nelle aree agricole abbandonate mediante interventi atti a favorire le popolazioni e le comunità pioniere successionali della serie di vegetazione autoctona (vegetazione naturale potenziale).
2. favorire il mantenimento e lo sviluppo delle aziende agricole locali mediante l'incentivazione delle colture tradizionali.

Nelle aree contigue non è mai consentito:

1. l'immissione di specie faunistiche o floristiche estranee alle zoocenosi e alle fitocenosi autoctone, comprese quelle interessate dai piani di cui agli art. 4 e 4bis, nonché l'introduzione di piante appartenenti a specie autoctone ma geneticamente modificate nonché di parti di esse come elencate nell'art. 2 della Dir. 199/105/CE.
2. La coltivazione di piante geneticamente modificate o l'introduzione di semi e parti di pianta che possono potenzialmente riprodursi.

Nell'intero perimetro delle aree contigue sono assoggettati alla procedura di valutazione d'impatto ambientale i progetti di cui agli allegati A e B del DPR 12/4/96, con soglie dimensionali ridotte del 50%.

I contenuti e le procedure di valutazione di impatto ambientale sono quelli indicati negli artt. 5-10 e relativi allegati del DPR 12/4/96.

Per le zone ricadenti nei SIC e nelle ZPS si attua quanto previsto dal DPR 357/97.

DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Decreto n. 31

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto P.C.R. n° 100 del 26 maggio 2000, con il quale, in esecuzione di quanto disposto dalla deliberazione n° 2106 adottata dall'Ufficio di Presidenza nella Seduta dell'11 aprile 2000, è stato attribuito alla sig.ra RUGGIERO ROSARIA, nata il 9/12/1957, il trattamento economico relativo al V° livello funzionale con decorrenza giuridica 1° ottobre 1990 ed economica 1° luglio 1993;

RILEVATO che per mero errore materiale sono stati revocati i Decreti P.C.R. n° 84 del 8/6/1995; n° 134 del 15/6/1995; n° 138 del 26/11/1996 e n° 279 del 5/8/1997 anziché i Decreti P.C.R. n° 85 del 8/6/1995; n° 44 del 23/9/1996 registrato il 4/10/1996; n° 80 del 26/11/1996 e n° 240 del 5/8/1997;

RITENUTO di dover provvedere a rettificare i Decreti P.C.R. revocati;

DECRETA

- di revocare, a rettifica del precedente Decreto P.C.R. n° 100 del 26 maggio 2000 emesso nei confronti della dipendente sig.ra RUGGIERO ROSARIA, nata il 9/12/1957, i Decreti P.C.R. n° 85 del 8/6/1995; n° 44 del 23/9/1996 registrato il 4/10/1996; n° 80 del 26/11/1996 e n° 240 del 5/8/1997;

- di incaricare il "Settore Amministrazione, Contabilità e Gestione del Personale" ad espletare tutti gli adempimenti conseguenziali.

2 maggio 2001

Dott. Domenico Zinzi

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Decreto n. 32

IL PRESIDENTE

Premesso

che con Decreto n. 26 del 9 aprile 2001 al dipendente Dott. Antonio Morra, Cat. D) sono state attribuite le mansioni superiori di Dirigente, e nel contempo, è stato investito della responsabilità della struttura del Co.Re.Rat.;

Considerato

che tale Decreto prevedeva l'assegnazione di dette mansioni per un periodo di mesi uno, eventualmente prorogabile;

Dato atto

della necessità di portare a compimento i procedimenti istruiti dalla surrichiamata Struttura, relativi all'assegnazione di fondi all'emittenza privata durante la campagna elettorale;

Tenuto conto

che l'assegnazione di mansioni superiori può, ai sensi dell'articolo 56 del Decreto Legislativo 29/93, avere la durata di mesi sei;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di garantire il buon fine dei procedimenti istruiti, prevedibilmente da portare a compimento entro la fine del mese di giugno del corrente anno;

Vista la L.R. 19/91

Visto l'articolo 56 del D.L.vo 29/93

Visto l'articolo 8 del CCNL

Visto l'articolo 30 dello Statuto

DECRETA

- di prorogare l'attribuzione delle mansioni superiori al Dott. Morra Antonio, Cat. D), fino al 30 giugno 2001 ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'articolo 56 del Decreto Legislativo 29/93, con la relativa attribuzione della Struttura di supporto al Co.Re.Rat. di cui all'articolo 9 della L.R. 19/1991

- che tale incarico non è ulteriormente prorogabile con atto monocratico oltre il termine su indicato

- di sottoporre a ratifica dell'Ufficio di Presidenza il presente provvedimento nel corso della prossima seduta;

- di trasmettere il presente provvedimento per opportuna conoscenza al Presidente del Co.Re.Rat ed al Settore Amministrazione e



**Ministero per i Beni e le
Attività Culturali**

*SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PER
IL PAESAGGIO, PER IL PATRIMONIO STORICO,
ARTISTICO E DEMOETNOANTROPOLOGICO
DI SALERNO E AVELLINO*

Prot. N. 22520

Allegati

13 giugno 2002

Ai Sindaci dei Comuni di

- Agropoli
- Aquara
- Auletta
- Buonabitacolo
- Capaccio
- Casal Velino
- Casalbuono
- Casaletto Spartano
- Caselle in Pittari
- Castel San Lorenzo
- Castelcivita
- Castelnuovo Cilento
- Ceraso
- Cicerale
- Controne
- Cuccaro Vetere
- Futani
- Gioi
- Giungano
- Laureana Cilento
- Laurito
- Lustra
- Moio della Civitella
- Montano Antilia
- Monte San Giacomo
- Montesano sulla Marcellana
- Morigerati
- Perito
- Petina
- Polla
- Postiglione
- Roccadaspide
- Salento
- San Giovanni a Piro
- San Pietro al Tanagro
- San Rufo
- Santa Marina
- Sant' Arsenio
- Sanza
- Sassano
- Sessa Cilento
- Sicignano degli Alburni
- Stella Cilento
- Teggiano
- Torre Orsaia
- Trentinara
- Vallo della Lucania
- Albanella

Circolare comuni aree contigue PNCVD/ng



**Ministero per i Beni e le
Attività Culturali**

**SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PER
IL PAESAGGIO, PER IL PATRIMONIO STORICO,
ARTISTICO E DEMOETNOANTROPOLOGICO
DI SALERNO E AVELLINO**

Prot.N.

Allegati

Alfano
Atena Lucania
Caggiano
Ispani
Ogliastro Cilento
Padula
Pertosa
Prignano Cilento
Rutino
Sala Consilina
Sapri
Torchiara
Torraca
Vibonati

All'Ente Parco del Cilento e
Vallo di Diano
Via O de Marsilio
84070 Vallo della Lucania

All'Assessore all'Urbanistica, Politica del territorio
Tutela dei Beni Paesaggistico – Ambientali e Culturali e
Edilizia Pubblica Abitativa
Centro Direzionale Isola A-6
80143 NAPOLI

Al Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Ufficio Centrale per i Beni
Ambientali e Paesaggistici
Piazza del Popolo, 18
80198 ROMA

Alla Comunità Montana Alburni
POSTIGLIONE

Alla Comunità Montana
Alento e Montestella
LAUREANA CILENTO

Alla Comunità Montana Bussento
TORRE ORSAIA

Alla Comunità Montana
Calore Salernitano
ROCCADASPIDE

Alla Comunità Montana
Gelbison e Cervati
VALLO della LUCANIA

Alla Comunità Montana
Lambro e Mingardo
FUTANI

Circolare comuni aree contigue PNCVD/ng

2



**Ministero per i Beni e le
Attività Culturali**

**SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PER
IL PAESAGGIO, PER IL PATRIMONIO STORICO,
ARTISTICO E DEMOETNOANTROPOLOGICO
DI SALERNO E AVELLINO**

Alla Comunità Montana Tanagro
BUCCINO

Alla Comunità Montana
Vallo di Diano
PADULA

A Tutti i Funzionari
SEDE

Prot. N.

Allegati

**Oggetto: Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano - D.P.G.R.C. n° 3469 del 3 giugno 2000,
recante "Perimetrazione delle aree contigue del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di
Diano"**

Facendo seguito alla intercorsa corrispondenza (cfr. nota n° 6968 del 21.02.2002 di questo Ufficio) e in
accordo con quanto concordato nella riunione di coordinamento tenutasi a Napoli, presso gli Uffici
dell'Assessorato all'Urbanistica della Regione Campania lo scorso 21.05.2002, si comunica che non sono
soggetti all'esame di competenza di questa Soprintendenza gli interventi sottoposti in queste aree.

Resta inteso che i procedimenti in corso (richieste di integrazioni su pratiche inoltrate allo scrivente
Ufficio) potranno essere ritenute da codeste Amministrazioni Comunali conclusi. Ad ogni buon conto
questa Soprintendenza provvederà alla restituzione della documentazione pervenuta.

Per quanto attiene i procedimenti già trattati e per i quali è già intervenuta la "dichiarazione di mancato
esercizio del potere di annullamento" da parte di questa Soprintendenza, codeste Amministrazioni
Comunali potranno ritenere le eventuali prescrizioni impartite come pareri di natura tecnica forniti dallo
scrivente Ufficio.

Per il Soprintendente
Arch Francesco Prosperetti
L'Arch. Direttore Coordinatore
(Giovanni Villani)



L'Assessore all'Urbanistica, Politica del Territorio, Tutela dei Beni Paesistico-Ambientali e Culturali,
Edilizia Pubblica Abitativa

Prot. 2078/SP
10/04/02

Ai Sindaci dei Comuni di

Agropoli
Aquara
Auletta
Buonabitacolo
Capaccio
Casal Volino
Casalbuono
Cataletto Spartano
Caselle in Pittari
Castel San Lorenzo
Castelcivita
Castel nuovo Cilento
Ceraso
Cicerale
Controne
Cuccaro Vetere
Futani
Gioi
Giungano
Laureana Cilento
Laurito
Lustra
Moio della Civitella
Montano Antilia
Monte San Giacomo
Montesano sulla Marcellana
Morigerati
Perito
Petina
Polla
Postiglione
Roccadaspide
Salento
San Giovanni a Piro
San Pietro al Tanagro
San Rufo
Santa Marina
Sant' Arsenio
Sanza
Sassano
Sessa Cilento

Giunta Regionale della Campania



L'Assessore all'Urbanistica, Politica del Territorio, Tutela dei Beni Paesistico-Ambientali e Culturali,
Edilizia Pubblica Abitativa

Prot. 2078/SP
10/07/02

Sicignano degli Alburni
Stella Cilento
Teggiano
Torre Orsaia
Trentinara
Vallo della Lucania
Albanella
Alfano
Atena Lucana
Caggiano
Ispani
Ogliastro Cilento
Padula
Pertosa
Prignano Cilento
Rutino
Sala Consilina
Sapri
Torchiaro
Torraca
Vibonati

Alla Soprintendenza per i BAPPSAD di
Salerno e Avellino
Via Botteghe, 11
SALERNO

All'Ente Parco del Cilento e
Vallo di Diano
via O. de Marsilio
84070 VALLO della LUCANIA-SA-

All'Amministrazione Provinciale di
SALERNO

Al Presidente della Comunità del Parco del Cilento
C/o Comune di
CELLE di BULGHERIA -SA-

Al Settore Ambiente
Via De Gasperi, 28
NAPOLI

Giunta Regionale della Campania



L'Assessore all'Urbanistica, Politica del Territorio, Tutela dei Beni Paesistico-Ambientali e Culturali,
Edilizia Pubblica Abitativa

Prot. 2078/SP
10/07/02

Oggetto: Interpretazione art.5 del regolamento sulle "Aree Contigue del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano" di cui al DPGRC n.516 del 26.03.2001 - Legge 394 del 6.12.91, art.32-

L'art.32 della Legge 394/91 (Legge quadro sulle aree protette) al comma 1 prevede che "le Regioni d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli Enti Locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente,relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse". Al comma 2 altresì stabilisce che "i confini delle aree contigue di cui al comma 1 siano determinati dalle Regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta".

Con delibera di Giunta Regionale n.3469 del 3/6/2000 sono state perimetrare le aree contigue del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

Con Decreto n.516 del 26/3/2001 del Presidente della Giunta Regionale è stato emanato il regolamento delle aree contigue, il cui art.5 intitolato "Tutela dell'Ambiente", stabilisce che la Regione, di concerto con l'Ente Parco e sentite le soprintendenze interessate, definisce vincoli, destinazioni specifiche e modalità di gestione per le zone individuate nel Piano del Parco relative a:

- ✓ Difesa del suolo e gestione delle acque;
- ✓ Fascia fluviale;
- ✓ Sistemi e sottosistemi ambientali;
- ✓ Emergenze naturalistiche
- ✓ Aree ed elementi di specifico interesse storico culturale
 - Siti archeologici ed ambiti geopaleontologici
 - Centri storici e particolari sistemi insediativi
 - Percorsi e viabilità storica e naturalistica
 - Beni di specifico interesse storico-culturale-antropologico
- ✓ Aree di recupero ambientale e paesistico.

La Soprintendenza ai BAPPSAD di Salerno e Avellino con nota n.6968 del 21/2/2002 comunicava che le aree contigue al Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, avrebbero potuto ritenersi aree di protezione esterna dello stesso e in quanto tali assoggettabili alla norma di tutela di cui all'art.146 lett. f) D.Leg.vo 490/99 e pertanto da sottoporre al regime di cui all'art.151 del medesimo decreto legislativo.

Giunta Regionale della Campania



*L'Assessore all'Urbanistica, Politica del Territorio, Tutela dei Beni Paesistico-Ambientali e Culturali,
Edilizia Pubblica Abitativa*

L'Ente Parco del Cilento e Vallo di Diano con nota n.1688 del 28/3/2002 indirizzata alla Soprintendenza BAPPSAD di Salerno e Avellino sottolineava, ai fini di una corretta interpretazione dell'art 32 - L.394/91, l'inopportunità di equiparare il territorio di protezione esterna dei parchi di cui all'art.146 let. f) D.L.vo 490/99 alle aree contigue, atteso che queste ultime risultano finalizzate, alla sola definizione di piani e programmi volti a disciplinare le attività di caccia, pesca, attività estrattive e tutela dell'ambiente, quest'ultima sentite le Soprintendenze competenti per territorio in modo da definirne vincoli, destinazioni specifiche e modalità di gestione, così come previsto dal già citato DPGRC n. 516 del 26/3/2001 - art. 5.

Al fine di superare l'eventuale impasse da parte degli Enti interessati alla gestione del territorio, lo scrivente, in data 21.5.2002, ha tenuto un Tavolo Tecnico di concertazione, i cui lavori, nell'ottica dell'orientamento manifestato da questo Assessorato e condiviso dai partecipanti alla riunione, hanno condotto alla definizione dell'univoca interpretazione dell'art.5 sul Regolamento Regionale delle Aree Contigue -DPGRC n.516 del 26.3.2002 -

"L'Area Contigua non è sottoposta, in quanto tale, a vincolo di tutela paesaggistica, salvo che di concerto con i soggetti istituzionali si decida di individuare e proporre, ove occorra, tale vincolo su alcune porzioni di territorio esterne al parco e ricompreso nelle medesime aree contigue, concretizzando in tal modo i territori di protezione esterna dei parchi di cui all'art. 146 let. f) del D.Leg.vo 490/99".

Lo scrivente si riserva, altresì, di attivare ulteriori tavoli tecnici di concertazione al fine di definire adeguate misure di salvaguardia, attraverso la perimetrazione e la regolamentazione delle aree esterne ai Parchi.

- avv. Marco di Jello -

B.5.4 PIANO STRALCIO DELL'ASSETTO IDROGEOLOGICO DELL'AUTORITÀ DI BACINO CAMPANIA SUD ED INTERREGIONALE DEL FIUME SELE (PSAI)

Gli interventi sul territorio sono anche subordinati ai livelli di “rischio” e di “pericolosità”, così come individuati nella cartografia del PSAI, entro i limiti stabiliti dalle Norme di Attuazione, così come revisionate nel marzo del 2013 .

(Vedere la cartografia allegata relativa alle previsioni del PSAI dalla tavola 23 alla tavola 30).

Gli interventi che sono previsti nel PUC sono compatibili con le Norme di Attuazione di cui di seguito si riporta uno stralcio.

STALCIO NORME DI ATTUAZIONE

ARTICOLO 2 - Finalità dei PSAI

1. In tutte le aree perimetrate con situazioni di rischio e pericolosità, i PSAI dei Bacini Idrografici Regionali in Destra Sele e in Sinistra Sele e del Bacino Interregionale Sele perseguono l'obiettivo di:
 - a. salvaguardare, al massimo grado possibile, l'incolumità delle persone, l'integrità strutturale e funzionale delle infrastrutture e delle opere pubbliche o d'interesse pubblico, l'integrità degli edifici, la funzionalità delle attività economiche, la qualità dei beni ambientali e culturali;
 - b. prevedere e disciplinare le limitazioni d'uso del suolo, le attività e gli interventi antropici consentiti nelle aree caratterizzate da livelli diversificati di pericolosità e rischio;
 - c. stabilire norme per il corretto uso del territorio e per l'esercizio compatibile delle attività umane a maggior impatto sull'equilibrio idrogeologico dei tre bacini;
 - d. porre le basi per l'adeguamento della strumentazione urbanistico-territoriale, con le prescrizioni d'uso del suolo in relazione ai diversi livelli di pericolosità e rischio;
 - e. conseguire condizioni accettabili di sicurezza del territorio mediante la programmazione di interventi non strutturali e strutturali e la definizione dei piani di manutenzione, completamento ed integrazione dei sistemi di difesa esistenti;
 - f. programmare la sistemazione, la difesa e la regolazione dei corsi d'acqua, anche attraverso la moderazione delle piene e la manutenzione delle opere, adottando modi di intervento che privilegino la conservazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del territorio;
 - g. prevedere la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle infrastrutture, adottando modi di intervento che privilegino la conservazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del territorio;
 - h. indicare le necessarie attività di prevenzione, allerta e monitoraggio dello stato dei dissesti.

ARTICOLO 3 – Definizioni delle aree perimetrate

1. Ai fini di una corretta interpretazione delle norme e degli elaborati dei Piani, si riportano di seguito le seguenti definizioni:
 - a. **Pericolosità idrogeologica:** probabilità di occorrenza di un fenomeno di tipo idraulico e/o gravitativo di versante (frana) entro un dato intervallo di tempo ed in una data area;
 - b. **Rischio idrogeologico:** entità del danno atteso in una data area ed in un certo intervallo di tempo al verificarsi di un fenomeno di tipo idraulico e/o gravitativo di versante (frana);
 - c. **Rischio accettabile:** il livello di rischio medio R2: per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche (definizione di cui al D.P.C.M. 29 settembre 1998);

- d. **Pericolosità residua:** il livello di pericolosità che persiste in una data area a seguito della realizzazione di un intervento di sistemazione idrogeologica;
- e. **Rischio residuo:** il livello di rischio che residua dopo la realizzazione dell'intervento;
- f. **Reticolo idrografico superficiale:** è l'insieme di tanti corsi d'acqua (fiumi, torrenti, ruscelli) presenti sul territorio che confluiscono tra di loro;
- g. **Alveo strada:** alveo utilizzato parzialmente o completamente come strada, che, allo stato, assume rischio elevato o molto elevato;
- h. **Area di cava/sbancamento:** area a pericolosità/rischio indeterminato, corrispondente a cava autorizzata, dismessa, abbandonata, a cava non autorizzata o comunque a sbancamento in genere;
- i. **Sbancamenti e/o tagli dei versanti:** tagli e sbancamenti dei versanti realizzati per la costruzione di strade e manufatti in genere, assumono, allo stato, pericolosità/rischio da frana molto elevato;
- j. **Ambito geomorfologico significativo:** l'intera area caratterizzata dallo sviluppo di un fenomeno di dissesto idrogeologico, che determina la pericolosità da frana;
- k. **Opere in sotterraneo:** manufatti costruiti totalmente nel sottosuolo mediante operazioni coordinate di asportazione del terreno e/o roccia in posto e di messa in opera degli eventuali interventi di stabilizzazione delle cavità;
- l. **Opere interrato:** manufatti costruiti al di sotto dell'originario piano di campagna previo sbancamento "a cielo aperto" dello stesso e successivo rinterro.
- m. **Interventi di carattere urbanistico-edilizio:** ai fini dell'applicazione della presente normativa, per ragioni di omogeneità a scala di bacino, l'individuazione degli interventi di tipo urbanistico-edilizio ammissibili nelle aree a diversa pericolosità idrogeologica è riferita alla classificazione di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380 e ss.ii.mm. che, per le finalità proprie delle presenti Norme, devono intendersi prevalenti rispetto alle prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti; infatti i divieti ed i limiti delle presenti norme vanno riferiti alla natura sostanziale dell'intervento, a prescindere dalla classificazione in cui gli stessi sono ascritti in base ai singoli strumenti urbanistici.
- n. **Carico insediativo:** È tutto quanto riguarda gli insediamenti umani, la distribuzione ed il raggruppamento delle dimore dell'uomo che possono essere di tipo residenziale, produttivo e turistico ricettivo. Da ciò deriva che l'incremento del carico insediativo si riferisce ai nuovi interventi edilizi che comportano l'aumento del numero di abitanti, di addetti e di utenti rispetto all'esistente.
- o. **Volumi tecnici:** Devono intendersi per volumi tecnici i volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, ecc.) che non possono per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche. La nozione di volume tecnico può essere applicata solo alle opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale. Tale nozione non può essere riferita, invece, a locali, in specie laddove di ingombro rilevante, tali da mutare la consistenza dell'edificio in quanto oggettivamente incidenti in modo significativo sui luoghi esterni.
- p. **Unità Territoriali di Riferimento (UTR):** ambiti spaziali globalmente omogenei per proprie intrinseche caratteristiche geologiche e geomorfologiche, derivati dall'intersezione dei "distretti litologici" e degli "ambiti morfologici"; sono da intendersi come entità territoriali omogenee, i primi per caratteri geostrutturali e stratigrafici; i secondi per caratteri morfogenetici e morfometrici (vedi la Relazione sulla "Metodologia applicata per la definizione della pericolosità e del rischio da frana" per il Bacino idrografico Interregionale Sele). Le Unità Territoriali di Riferimento (UTR) consentono di individuare le classi di pericolosità potenziale da frana.
- q. **Pericolosità potenziale da frana:** una UTR, il cui grado di propensione complessiva a franare è espressa in termini di innesco e/o transito e/o accumulo, sulla base di indicatori quali litologia, acclività, uso del suolo, ecc.. Poiché la propensione a franare non contempla la previsione dei tempi di ritorno di un evento franoso, la pericolosità è da intendersi come relativa, ovvero "suscettibilità".
- r. **Rischio potenziale da frana:** l'intersezione tra la pericolosità potenziale da frana ed il danno e rappresenta, pertanto, il danno atteso in aree per le quali sia stata accertata la propensione a franare.
- s. **Alluvione:** allagamento temporaneo, anche con trasporto o mobilitazione di sedimenti di vario tipo, di aree che abitualmente non sono coperte d'acqua; sono incluse le inondazioni causate da laghi, fiumi, torrenti, reti di drenaggio artificiale, corpi idrici superficiali, anche a regime temporaneo.

-
- t. **Pericolosità da alluvione:** probabilità di accadimento di un evento alluvionale in un intervallo temporale prefissato. La pericolosità da alluvione è classificata in "Fasce fluviali", tenendo in considerazione, per il Bacino idrografico Interregionale Sele, il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 "Attuazione della direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni". Si distinguono come di seguito specificato.
- u. **Pericolosità d'Ambito:** per il Bacino Regionale in Sinistra Sele, zone dalla propensione moderata, media, elevata o molto elevata ad innescare fenomeni di movimenti franosi come quelli dell'ambito di riferimento.
- v. **Zone di attenzione idraulica:** zone definite in base a evidenze idrogeomorfologiche e a dati di campo, che mostrano la suscettibilità delle stesse a essere soggette ad alluvioni. La loro definizione non è dovuta a una specifica probabilità di accadimento, così come per le fasce fluviali. Tali zone si classificano in:
- **Reticolo principale:** comprendente l'intero reticolo fluviale, fino al terzo ordine gerarchico di Horton incluso, nonché tutte le aste fluviali che sottendono bacini idrografici superiori ai 10 kmq, indipendentemente dal loro livello gerarchico.
 - **Reticolo interessato da elevato trasporto solido:** comprende il reticolo fluviale di alimentazione dei conoidi, dove sono possibili fenomeni di erosione, trasporto solido e deposito, nonché eventuali fenomeni di *dam break*, a causa del possibile collasso degli sbarramenti effimeri in alveo.
 - **Aree interessate da conoidi:** comprendono le aree di deposizione del materiale trasportato verso valle dal *Reticolo interessato da elevato trasporto solido*.
 - **Aree inondate dall'alluvione del Sele del novembre 2010:** comprendono le aree alluvionate dall'evento meteorico del 7-10 novembre 2010, in seguito al quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in provincia di Salerno ex O.P.C.M. 3908/2011 e 3922/2010.
 - **Aree focali interessate da fenomeni di allagamento:** in questo ambito sono ricomprese le aree adiacenti alla foce del fiume Sele in destra e sinistra idraulica, allagabili per limitata capacità dell'esistente sistema idrovoro.
 - **Aree inondabili per esondazione dei canali di bonifica:** comprendono le aree allagabili per la insufficiente capacità dei canali di bonifica a regimare le acque meteoriche.
 - **Aree depresse:** comprendono le aree allagabili interne a conche endoreiche, in cui l'allontanamento delle acque superficiali avviene prevalentemente a mezzo di infiltrazione nel sottosuolo.
- w. **Aree di attenzione:** per il Bacino Regionale in Sinistra Sele, definiscono le porzioni di territorio, non sottoposte a modellazione idraulica né ricadenti nelle aree propriamente in frana, evidenzianti, sotto il profilo geomorfologico, una interazione tra dinamica gravitativa dei versanti e dinamica del reticolo drenante di versante e di fondovalle, determinandone la perimetrazione e stabilendone le relative prescrizioni.

ARTICOLO 7 - Pareri dell'Autorità di Bacino

1. Fatto salvo quanto previsto dagli altri studi e/o misure di salvaguardia vigenti dell'Autorità, nonché di quanto stabilito dall'articolo 14 della L.R. 7 febbraio 1994, n. 8 e dalle norme del presente Piano, spetta all'Autorità esprimere un parere preventivo, obbligatorio e vincolante su progetti definitivi e/o atti di pianificazione comunque denominati relativi a:
 - a) interventi per la mitigazione del rischio idraulico di cui all'articolo 9, comma 2;
 - b) interventi consentiti nelle aree a rischio da frana di cui all'art. 14, comma 2;
 - c) interventi consentiti nelle aree a rischio da colata di cui all'art. 23, comma 2;
 - d) interventi consentiti nelle aree a pericolosità idraulica, da frana e da colata di cui all'articolo 27, comma 6;
 - e) interventi consentiti nelle aree a pericolosità idraulica comprese nella Fascia Fluviale A e B1 per i tre Bacini idrografici di cui all'articolo 28, comma 3;
 - f) interventi consentiti nelle aree a pericolosità idraulica comprese nelle Fasce Fluviali B2 e B3 dei tre Bacini idrografici di cui all'articolo 29, comma 2;
 - g) interventi consentiti sui corsi d'acqua non studiati mediante verifiche idrauliche per i Bacini idrografici Regionali in Destra e in Sinistra Sele di cui all'art. 32;
 - h) interventi consentiti nelle aree a pericolosità da frana molto elevata ed elevata P4 e P3 per i Bacini idrografici Regionali in Destra e in Sinistra Sele e a pericolosità reale da frana Pf3 e Pf2 per il Bacino idrografico Interregionale Sele di cui all'articolo 33, comma 2;
 - i) interventi consentiti nelle aree a pericolosità da colata molto elevata e elevata P4 e P3 e in quelle suscettibili a fenomeni da colata (ASC) di cui agli artt. 38, comma 2 e 39;
 - j) interventi in aree di attività estrattive dismesse di cui all'art. 47, comma 2 e 3;
 - k) interventi relativi alle infrastrutture, per gli impianti a rete pubblici o di interesse pubblico e per gli impianti tecnologici di cui all'articolo 49, comma 3 e comma 6;
 - l) proposte di aggiornamento, varianti e modifiche al PSAI di cui all'articolo 55.
 - m) opere relative alla tutela e gestione delle risorse idriche di cui all'articolo 57, comma 5;
 - n) piani forestali e di bonifica montana redatti secondo le normative regionali vigenti;
 - o) piani urbanistici attuativi come disciplinati dalla specifica normativa della Regione Campania e della Regione Basilicata e le varianti agli strumenti urbanistici comunali prodotte da progetti puntuali previste dal DPR 327/01, dal DPR n. 160/2010 e da altri specifici dispositivi di legge;
 - p) piani territoriali di coordinamento e i piani di Settore regionali;
2. Il parere di cui ai precedenti punti l), e p) rientrano nella competenza del Comitato Istituzionale; quelli di cui alle lettere a) b), c), d), e), f), g), h), i), j) k), m), n) e o), sono delegati al Segretario Generale.
3. I pareri delegati al Segretario Generale sono espressi entro il termine di 60 giorni, trascorso inutilmente il quale si configura il silenzio-rifiuto. I progetti di particolare complessità tecnica, tra quelli delegati al Segretario Generale di cui al precedente comma 2, possono essere sottoposti al preventivo parere del Comitato Tecnico. Per i pareri di cui al precedente, comma 1, lett. l), ove le proposte presentate non siano conformi all'allegato tecnico di riferimento, ovvero siano formulate con una proposta di parere non favorevole da parte del Comitato Tecnico, non si applica la procedura prevista al precedente articolo 5, intendendosi conclusa a tale stato del procedimento.
4. I pareri di cui al precedente comma 1, lett. m), sono espressi dal Segretario Generale entro 40 giorni dalla ricezione dell'istanza.
5. Per i pareri di cui al precedente comma 1, l'Autorità, a suo insindacabile giudizio, può richiedere specifici elaborati per le finalità di cui al precedente articolo 2.

TITOLO III - RISCHIO DA FRANA

CAPO I - PRESCRIZIONI PER LE AREE A RISCHIO DA FRANA COMUNI AI TRE BACINI

ARTICOLO 13 - Disposizioni generali per le aree a rischio da frana

1. Gli elaborati tecnici individuati nell'allegato "A" alle presenti norme definiscono per il territorio dell'Autorità, le aree a rischio da frana reale.
2. Nelle aree a rischio da frana continuano a svolgersi le attività antropiche ed economiche esistenti alla data di adozione del PSAI osservando le cautele e le prescrizioni disposte dalle presenti norme, a condizione che siano adottati e/o approvati a norma di legge i Piani di Emergenza di Protezione Civile.
3. In tutte le condizioni di rischio di cui sopra si applicano, oltre a quelle del presente Titolo III – Rischio da frana, le disposizioni dei Titoli IV – Aree a pericolosità idrogeologica - e del Titolo V - Disposizioni per la tutela dell'assetto idrogeologico del territorio.
4. Nelle aree a rischio da frana sono consentiti esclusivamente gli interventi indicati nel presente Titolo, anche con riferimento ai contenuti del D.P.C.M. 29 settembre 1998, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni generali stabilite nei commi seguenti.
5. Ai fini della compatibilità, per tutte le nuove attività ed opere, va preliminarmente valutato il livello di "Rischio" da esse generato, attraverso gli "Schemi per l'attribuzione dei livelli di rischio" di cui all'Allegato "B" alle presenti norme. Non sono consentite, in ogni caso, modifiche del territorio o trasformazioni dei manufatti esistenti che comportino un aumento del rischio generato oltre la soglia del "Rischio accettabile – R2" come definito all'art. 3. Gli esiti di dette valutazioni vanno riportate nello studio di compatibilità geologica di cui all'art. 51, laddove prescritti dalle presenti norme.
6. Tutte le nuove attività, opere e sistemazioni e tutti i nuovi interventi consentiti nelle aree a rischio da frana, rispetto alla pericolosità dell'area, devono essere tali da:
 - a. migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di stabilità del territorio e di difesa del suolo;
 - b. non costituire in nessun caso, un fattore di aumento della pericolosità da dissesti di versante (diretto e indiretto), attraverso significative e non compatibili trasformazioni del territorio;
 - c. non compromettere la stabilità dei versanti;
 - d. non costituire elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione definitiva delle specifiche cause di rischio esistenti;
 - e. non pregiudicare le sistemazioni definitive delle aree a rischio né la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o da altri strumenti di pianificazione;
 - f. garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di rischio o del grado di esposizione al rischio esistente;
 - g. limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio, avendo cura di limitare lo scarico proveniente da piazzali nei tratti dei corsi d'acqua definiti a rischio/pericolosità idraulica;
 - h. rispondere a criteri di basso impatto ambientale, prevedendo, ogni qualvolta possibile, l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica di cui al Decreto Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 574 del 22 luglio 2002.
7. Per i Bacini idrografici regionali in Destra e in Sinistra Sele e per il Bacino idrografico Interregionale Sele, la perimetrazione del rischio e le relative norme valgono esclusivamente per il patrimonio edilizio esistente. Per gli stessi Bacini, per la realizzazione di nuovi interventi valgono le carte della pericolosità da frana e le relative norme.
8. Nelle aree perimetrate a rischio idraulico e a pericolosità idraulica, a rischio da frana e a pericolosità da frana, le prescrizioni relative si applicano contemporaneamente, ciascuna operando in funzione della rispettiva finalità, così come indicato al precedente comma 7, e tenendo conto che le disposizioni più restrittive prevalgono sempre su quelle meno restrittive.
9. Ai manufatti connotati da diversi livelli di rischio si applicano le disposizioni più restrittive, salvo i casi nei quali si dimostri, con apposita perizia asseverata redatta da tecnico abilitato, che le parti interessate dai livelli di rischio minore non risultino influenzabili dai fenomeni generanti livelli di rischio superiori, come individuati dal PSAI.
10. Per i manufatti non riportati nella cartografie di Piano valgono le disposizioni del presente titolo.

11. I progetti di nuove opere di difesa dei versanti devono seguire gli indirizzi, raccomandazioni e orientamenti contenuti nell'allegato "D" - "Criteri di massima per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli interventi di difesa dei versanti".
12. I criteri generali per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli interventi di difesa dei versanti, ovvero delle opere e gli interventi di difesa nelle aree a diverso rischio e pericolosità da frana, devono far riferimento, possibilmente, alle tipologie costruttive riportate negli allegati "C" e "D", e nel Quaderno Opere Tipo del PSAI del Bacino Idrografico in Destra Sele e, comunque, tener conto delle tipologie costruttive dell'ingegneria naturalistica.

ARTICOLO 14 - Interventi consentiti nelle aree a rischio da frana

1. Nelle aree perimetrate a rischio molto elevato da frana sono sempre ammessi:
 - a. la manutenzione ordinaria delle opere idrauliche e di sistemazione dei versanti;
 - b. la manutenzione straordinaria delle opere idrauliche e di sistemazione dei versanti;
 - c. gli interventi di bonifica e di sistemazione delle aree di possibile innesco e sviluppo dei fenomeni di dissesto;
 - d. gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale finalizzati a ridurre i rischi, sempre che non interferiscano negativamente con l'evoluzione dei processi e degli equilibri naturali e favoriscano la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona;
 - e. gli interventi urgenti delle autorità di difesa del suolo e di protezione civile competenti per la salvaguardia della incolumità delle persone e della conservazione dei beni a fronte del verificarsi di eventi pericolosi o situazioni di rischi.
2. I progetti di cui al precedente comma 1, lettere b), c) e d), devono essere corredati dallo studio di compatibilità geologica da redigersi con i contenuti di cui all'articolo 51, ed in conformità degli indirizzi e le indicazioni di cui all'allegato H rispetto ai bacini idrografici di riferimento, sul quale questa Autorità è chiamata ad esprimere il proprio parere di competenza.
3. Gli interventi posti in essere con il rito della somma urgenza, da parte degli Organi competenti in materia di difesa del suolo e di protezione civile, rivolti alla salvaguardia della incolumità delle persone e alla conservazione dei beni, a seguito di eventi calamitosi o situazioni di rischio eccezionali, devono essere comunicati all'Autorità, affinché quest'ultima, se richiesto, possa mettere in atto ogni utile attività di cooperazione.

CAPO II – AREE A RISCHIO DA FRANA

ARTICOLO 15 - Disciplina delle aree a rischio da frana R4 per i Bacini idrografici in Destra Sele e in Sinistra Sele e Rf4 per il Bacino idrografico Interregionale Sele

1. Nelle aree a rischio molto elevato da frana R4 per i Bacini idrografici di Destra Sele e di Sinistra Sele e Rf4 per il Bacino idrografico Interregionale Sele, sono consentiti esclusivamente gli interventi e le attività espressamente ammessi ai sensi del presente Titolo III – rischio da frana.
2. Ferme restando le disposizioni generali per gli interventi ammissibili nelle aree a rischio da frana di cui all'articolo 13, gli interventi previsti dal presente articolo e di seguito specificati devono essere attuati senza aumenti di superficie o volume utile entro e fuori terra, fatta eccezione per gli interventi di adeguamento e di recupero nei limiti previsti dalla disciplina urbanistica e/o dalle specifiche leggi di settore, e non devono comportare aumento del carico insediativo.
3. Nelle aree di cui al presente articolo, fermo restando quanto disposto dall'art. 13 comma 3, è prioritario perseguire la delocalizzazione in aree a minore o nulla pericolosità o, in alternativa, realizzare interventi complessivi di messa in sicurezza delle stesse.
4. Nelle aree perimetrate a rischio reale molto elevato da frana, fermo restando quanto previsto al comma 3, sono esclusivamente consentiti, in relazione al patrimonio edilizio esistente:
 - a. gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - b. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - c. il restauro, il risanamento conservativo;
 - d. gli interventi di adeguamento igienico-sanitario degli edifici;
 - e. interventi volti all'adeguamento alla vigente normativa antisismica;

-
- f. l'installazione di impianti tecnologici essenziali e non altrimenti localizzabili a giudizio dell'autorità competente al rilascio dei relativi permessi e delle specifiche autorizzazioni, posti a servizio di edifici esistenti, unitamente alla realizzazione di volumi tecnici connessi e progettati in modo da non interferire negativamente con l'evoluzione dei processi e degli equilibri naturali in modo da favorire la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona;
 - g. gli interventi di sistemazione e manutenzione di superfici pertinenziali scoperte a servizio di edifici esistenti;
 - h. l'adeguamento degli edifici alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche ed in materia di sicurezza;
 - i. gli interventi di adeguamento e rifunzionalizzazione della rete scolante artificiale (fossi, cunette stradali, ecc.);
 - j. i manufatti qualificabili come volumi tecnici;
 - k. l'utilizzo ed il recupero dei sottotetti a condizione che non comportino aumento del carico insediativo, da attestarsi da parte delle Amministrazioni comunali.
5. Nelle aree perimetrata a rischio reale molto elevato da frana, in relazione alle opere pubbliche o d'interesse pubblico esistenti, sono ammessi altresì:
- a. gli interventi necessari per l'adeguamento di opere e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico;
 - b. la realizzazione di infrastrutture e servizi a rete come disciplinati al successivo art. 49;
 - c. gli interventi di adeguamento funzionale e prestazionale degli impianti esistenti di depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti, principalmente per aumentarne le condizioni di sicurezza e igienico-sanitarie di esercizio o per acquisire innovazioni tecnologiche purché:
 - non concorrano ad incrementare il carico insediativo;
 - non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio;
 - risultino essere coerenti con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;
 - venga dimostrata l'assenza di alternative;
 - venga dimostrata la non delocalizzabilità;
6. I progetti di cui al comma 4, lettere a), f), i), j e comma 5, lettere a) e c), devono essere corredati dallo studio di compatibilità geologica da redigersi con i contenuti di cui all'articolo 51, ed in conformità degli indirizzi e le indicazioni di cui all'allegato H rispetto ai bacini idrografici di riferimento, debitamente asseverato da tecnico abilitato.

ARTICOLO 16 - Disciplina delle aree a rischio elevato da frana R3 per i Bacini idrografici in Destra Sele, in Sinistra Sele e rischio reale da frana Rf3 per il Bacino idrografico Interregionale del Sele

1. Nelle aree a rischio reale elevato da frana R3 per i Bacini idrografici in Destra Sele e in Sinistra Sele e Rf3 per il Bacino idrografico Interregionale Sele, oltre agli interventi e le attività previste nelle aree a rischio reale molto elevato da frana, sono consentite, in relazione al patrimonio edilizio esistente:
 - a. gli interventi di ristrutturazione edilizia esclusa la demolizione con ricostruzione, che non comportino aumento del carico insediativo;
 - b. la realizzazione di manufatti qualificabili come volumi tecnici;
 - c. gli interventi di edilizia cimiteriale, a condizione che siano realizzati negli spazi interclusi e nelle porzioni libere degli impianti cimiteriali esistenti.
2. I progetti di cui al comma 1 devono essere corredati dallo studio di compatibilità geologica da redigersi con i contenuti di cui all'articolo 51, ed in conformità degli indirizzi e le indicazioni di cui all'allegato H rispetto ai bacini idrografici di riferimento, debitamente asseverato da tecnico abilitato.

ARTICOLO 17 - Disciplina delle aree a rischio reale da frana elevato per aree soggette a deformazioni lente e diffuse Rf3a Bacino Interregionale Sele

1. Nelle aree a rischio da frana reale elevato per aree soggette a deformazioni lente e diffuse Rf3a oltre agli interventi e le attività previste all'art. 16, in relazione al patrimonio edilizio esistente, è consentito qualunque intervento previsto dallo strumento urbanistico comunale o da altra pianificazione sovraordinata.
2. I progetti di cui al comma 1 devono essere corredati dallo studio di compatibilità geologica da redigersi con i contenuti di cui all'articolo 51, ed in conformità degli indirizzi e le indicazioni di cui all'allegato H rispetto ai bacini idrografici di riferimento, debitamente asseverato da tecnico abilitato.

ARTICOLO 18 - Disciplina delle aree a rischio medio e moderato da frana R2 e R1 per i Bacini idrografici in Destra e in Sinistra Sele, delle aree a rischio reale da frana Rf2, delle aree a rischio reale da frana medio per aree soggette a deformazioni lente e diffuse Rf2a e delle aree a rischio reale da frana moderato Rf1 per il Bacino idrografico Interregionale Sele

1. Nelle aree a rischio reale medio da frana R2 per i Bacini idrografici in Destra e in Sinistra Sele e nelle aree a rischio reale medio Rf2, e nelle aree a rischio da frana reale medio per aree soggette a deformazioni lente e diffuse Rf2a per il Bacino idrografico Interregionale Sele, oltre agli interventi e le attività consentite nelle aree a rischio reale di cui agli artt. 15, 16 e 17, in relazione al patrimonio edilizio esistente, è consentito qualunque intervento previsto dallo strumento urbanistico comunale o da altra pianificazione sovraordinata.
2. I progetti di cui al comma 1, devono essere corredati dallo studio di compatibilità geologica da redigersi con i contenuti di cui all'articolo 51, ed in conformità degli indirizzi e le indicazioni di cui all'allegato H rispetto ai bacini idrografici di riferimento, debitamente asseverato da tecnico abilitato, ad esclusione di quelli già esclusi negli artt. 15, 16 e 17.
3. Nelle aree a rischio moderato R1 per i bacini idrografici in Destra e in sinistra Sele e nelle aree a rischio moderato Rf1 per il Bacino idrografico Interregionale Sele, è consentito qualunque intervento previsto dallo strumento urbanistico comunale o da altra pianificazione sovraordinata. I relativi progetti, ad esclusione di quelli già esclusi negli artt. 15, 16 e 17, devono essere corredati dallo studio di compatibilità geologica da redigersi con i contenuti di cui all'articolo 51, ed in conformità degli indirizzi e le indicazioni di cui all'allegato H rispetto ai bacini idrografici di riferimento, debitamente asseverato da tecnico abilitato.

CAPO III – AREE A RISCHIO POTENZIALE DA FRANA BACINO INTERREGIONALE DEL SELE

ARTICOLO 19 - Disciplina delle aree a rischio potenziale da frana molto elevato Rutr4

1. Nelle aree a rischio potenziale molto elevato da frana Rutr4 sono consentiti esclusivamente sul patrimonio edilizio esistente, gli interventi e le attività espressamente ammessi ai sensi del presente Titolo III – Rischio da frana.
2. Ferme restando le disposizioni generali per gli interventi ammissibili nelle aree a rischio da frana di cui all'articolo 13, gli interventi previsti dal presente articolo e di seguito specificati, devono essere attuati senza aumenti di superficie o volume utile, entro e fuori terra, fatta eccezione per gli interventi di adeguamento e di recupero nei limiti previsti dalla disciplina urbanistica e/o dalle specifiche leggi di settore, e non devono comportare aumento del carico urbanistico e/o insediativo.
3. Nelle aree di cui al presente articolo, fermo restando quanto disposto dall'art. 13 comma 3, è prioritario perseguire la delocalizzazione in aree a minore o nulla pericolosità o, in alternativa, realizzare interventi complessivi di messa in sicurezza delle stesse.
4. Nelle aree perimetrate a rischio potenziale molto elevato da frana, fermo restando quanto previsto al comma 3, sono esclusivamente consentiti, in relazione al patrimonio edilizio esistente:
 - a. gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - b. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - c. il restauro, il risanamento conservativo;
 - d. gli interventi di adeguamento igienico-sanitario degli edifici;
 - e. gli interventi volti all'adeguamento alla vigente normativa antisismica;
 - f. l'installazione di impianti tecnologici essenziali e non altrimenti localizzabili a giudizio dell'autorità competente al rilascio dei relativi permessi e delle specifiche autorizzazioni, posti a servizio di edifici esistenti, unitamente alla realizzazione di volumi tecnici connessi e progettati in modo da non interferire negativamente con l'evoluzione dei processi e degli equilibri naturali in modo da favorire la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona;
 - g. gli interventi di sistemazione e manutenzione di superfici pertinenziali scoperte a servizio di edifici esistenti;
 - h. l'adeguamento degli edifici alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche ed in materia di sicurezza;
 - i. gli interventi di adeguamento e rifunzionalizzazione della rete scolante artificiale (fossi, cunette stradali, ecc.);
 - j. i manufatti qualificabili come volumi tecnici;
 - k. l'utilizzo ed il recupero dei sottotetti a condizione che non comportino aumento del carico insediativo, da attestarsi da parte delle Amministrazioni comunali.

-
5. Nelle aree perimetrate a rischio potenziale molto elevato da frana, in relazione alle opere pubbliche o di interesse pubblico, sono ammessi altresì:
 - a. gli interventi necessari per l'adeguamento di opere e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico;
 - b. gli interventi di adeguamento funzionale e prestazionale degli impianti esistenti di depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti, principalmente per aumentarne le condizioni di sicurezza e igienico-sanitarie di esercizio o per acquisire innovazioni tecnologiche purché:
 - non concorrano ad incrementare il carico insediativo;
 - non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio;
 - risultino essere coerenti con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;
 - venga dimostrata l'assenza di alternative;
 - venga dimostrata la non delocalizzabilità;
 - c. la realizzazione di servizi a rete come disciplinati al successivo art. 49.
 6. I progetti di cui al comma 4, lettere a), f), i) e comma 5, lettere a) e c), devono essere corredati dallo studio di compatibilità geologica da redigersi con i contenuti di cui all'articolo 51, ed in conformità degli indirizzi e le indicazioni di cui all'allegato H rispetto ai bacini idrografici di riferimento, debitamente asseverato da tecnico abilitato.

ARTICOLO 20 - Disciplina delle aree a rischio potenziale da frana elevato Rutr3 e delle aree a rischio potenziale da frana medio Rutr2

1. Nelle aree a rischio potenziale da frana elevato Rutr3, e delle aree a rischio potenziale medio da frana Rutr2 oltre agli interventi e le attività consentite nelle aree a rischio potenziale Rutr4 di cui all'art. 19, in relazione al patrimonio edilizio esistente, è consentito qualunque intervento previsto dallo strumento urbanistico comunale o altra pianificazione sovraordinata.
2. Gli interventi di cui al comma 1 ricadenti nelle aree a rischio potenziale da frana elevato Rutr3 e medio Rutr2, devono essere corredati dallo studio di compatibilità geologica da redigersi con i contenuti di cui all'articolo 51, ed in conformità degli indirizzi e le indicazioni di cui all'allegato H rispetto ai bacini idrografici di riferimento, debitamente asseverato da tecnico abilitato, ad esclusione di quelli già esclusi negli artt. 15, 16 e 17.

ARTICOLO 21 - Disciplina delle aree a rischio potenziale da frana moderato Rutr1

1. Nelle aree a rischio potenziale da frana moderato Rutr1, oltre agli interventi e le attività consentite nelle aree a rischio potenziale di cui agli artt. 19 e 20, è consentito qualunque intervento previsto dallo strumento urbanistico comunale o da altra pianificazione sovraordinata.

TITOLO IV – AREE A PERICOLOSITA' IDROGEOLOGICA

CAPO I – PRESCRIZIONI PER LE AREE A PERICOLOSITA' IDROGEOLOGICA COMUNI AI TRE BACINI

ARTICOLO 27 – Disposizioni generali aree a pericolosità idraulica, da frana e da colata

1. Gli elaborati tecnici riportati nell'allegato "A" individuano, per il territorio di competenza dell'Autorità, le aree a pericolosità idrogeologica come di seguito definite:

Per il Bacino Interregionale Sele:

- a. le aree a pericolosità idraulica:
 - fascia fluviale A;
 - fascia fluviale B1;
 - fascia fluviale B2;
 - fascia fluviale B3;
 - fascia fluviale C;
 - zone di attenzione idraulica
- b. le aree a pericolosità da frana:
 - Pf3 (area a pericolosità reale elevata);
 - Pf2 (area a pericolosità reale media);
 - Pf2a (aree a pericolosità da frana media derivante da aree soggette a deformazioni lente e diffuse e stato attivo);
 - Pf1 (area a pericolosità reale moderata);
 - Putr4 (aree a pericolosità potenziale da frana molto elevata);
 - Putr3 (aree a pericolosità potenziale da frana elevata);
 - Putr2 (aree a pericolosità potenziale da frana media);
 - Putr1 (aree a pericolosità potenziale da frana moderata);
 - Putr5/Rutr5 (aree da approfondire);

Per il Bacino Regionale in Destra Sele:

- a. le aree a pericolosità idraulica:
 - fascia fluviale A e/o alveo di piena ordinaria (molto elevata);
 - fascia fluviale B1 (elevata);
 - fascia fluviale B2 (media);
 - fascia fluviale B3 (moderata);
 - fascia fluviale C;
- b. le aree a pericolosità da frana:
 - P4 (molto elevata);
 - P3 (elevata);
 - P2 (media);
 - P1 (moderata);
- c. le aree a pericolosità da colata:
 - P4 (molto elevata);
 - P3 (elevata);
 - ASC (Aree a suscettibilità da colate);

Per il Bacino Regionale in Sinistra Sele:

- a. le aree a pericolosità idraulica:
 - l'alveo di piena ordinaria compreso nella fascia fluviale A;
 - le fasce fluviali delle categorie A e B, sotto classificate in B1, B2, B3;
 - fascia fluviale C;
 - le aree di pericolo da esondazione non comprese nelle fasce fluviali;
- b. le aree a pericolosità da frana:
 - P4 (molto elevata);
 - P3 (elevata);
 - P2 (media);
 - P1 (moderata);
- c. le aree a pericolosità d'ambito da frana:

-
- Pa4 (molto elevata);
 - Pa3 (elevata);
 - Pa2 (media);
 - Pa1 (moderata);
2. Le disposizioni del presente Titolo IV – Aree a pericolosità – contengono, tra l'altro, le prescrizioni generali dirette ad assicurare la prevenzione dai pericoli idrogeologici impedendo trasformazioni territoriali che possano generare condizioni di rischio superiori alla soglia di "rischio accettabile" di cui all'articolo 3.
 3. Ai fini della compatibilità, per tutte le nuove attività ed opere, va preliminarmente valutato il livello di "rischio" da essere generato, attraverso gli "Schemi per l'attribuzione dei livelli di rischio di cui all'allegato "B". Tali valutazioni vanno riportate, a seconda della tipologia di rischio generato, negli studi di compatibilità di cui agli articoli 50 e 51, laddove prescritti dalle presenti norme.
 4. Per gli elementi antropici presenti in aree classificate a pericolosità idrogeologica, e non rappresentati negli elaborati cartografici del PSAI, si applicano le disposizioni di cui ai Titoli II – Rischio Idraulico e III – Rischio da frana.
 5. Nelle aree a pericolosità idrogeologica sono sempre consentiti:
 - a. la manutenzione ordinaria delle opere idrauliche e di sistemazione dei versanti;
 - b. la manutenzione straordinaria delle opere idrauliche e di sistemazione dei versanti;
 - c. gli interventi per la mitigazione della pericolosità idrogeologica;
 - d. gli interventi di riqualificazione ambientale;
 - e. gli interventi di somma urgenza posti in essere dalle autorità di difesa del suolo e di protezione civile competenti per la salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi calamitosi imprevedibili o di particolare intensità. La natura e la tipologia di tali interventi, nonché l'ubicazione delle relative opere, devono essere comunicati, per opportuna conoscenza, all'Autorità.
 6. Gli interventi, di cui al comma 5 lett. b), c) e d), ricadenti nelle aree a pericolosità idrogeologica di cui al comma 1, ad esclusione delle aree ricadenti nelle fasce fluviali C, comuni ai tre Bacini, e nelle zone di attenzione idraulica, nelle aree a pericolosità Pf2a, Pf1, Putr4, Putr3, Putr2, Putr1, per il Bacino Interregionale del fiume Sele, devono essere corredati da studi di compatibilità idraulica e/o geologica – da redigersi, rispettivamente, con i contenuti di cui agli articoli 50 e 51, ed in conformità degli indirizzi e delle indicazioni di cui agli allegati G e H rispetto ai bacini idrografici di riferimento, sui quali questa Autorità è chiamata ad esprimere il proprio parere di competenza.
 7. Gli interventi, di cui al comma 5 lett. b), c) e d), ricadenti nelle fasce fluviali C, comuni ai tre Bacini, e nelle zone di attenzione idraulica, e nelle aree a pericolosità Pf2a, Pf1, Putr4, Putr3, Putr2, Putr1, per il Bacino Interregionale del fiume Sele, sui quali l'Autorità non è tenuta ad esprimere il proprio preventivo parere, devono essere corredati da studi di compatibilità idraulica e/o geologica – da redigersi, rispettivamente, con i contenuti di cui agli articoli 50 e 51, ed in conformità degli indirizzi e delle indicazioni di cui agli allegati G e H rispetto ai bacini idrografici di riferimento, debitamente asseverati da tecnici abilitati.
 8. Tutti gli interventi consentiti nelle aree a pericolosità idrogeologica non devono precludere la possibilità di effettuare successivi interventi di mitigazione o sistemazione.
 9. I criteri generali per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere idrauliche e degli interventi di manutenzione dei corsi d'acqua, nonché per quelli di sistemazione dei versanti, ovvero delle opere e gli interventi di difesa nelle aree a diverso rischio e pericolosità da frana, devono far riferimento, possibilmente, alle tipologie costruttive riportate negli allegati C e D, e nel Quaderno Opere Tipo del PSAI del Bacino Idrografico del Destra Sele e, comunque, tener conto delle tipologie costruttive dell'ingegneria naturalistica.

CAPO III - AREE A PERICOLOSITA' DA FRANA

ARTICOLO 33 - Disciplina delle aree a pericolosità da frana molto elevata ed elevata P4 e P3 per i Bacini idrografici regionali in Destra e in Sinistra Sele e a pericolosità reale da frana Pf3 e Pf2 per il Bacino idrografico Interregionale Sele

1. Nelle aree a pericolosità da frana molto elevata P4 e P3 per i Bacini idrografici regionali del Destra e del Sinistra Sele e a pericolosità reale elevata Pf3 e a pericolosità reale da frana media Pf2, per il Bacino interregionale Sele, oltre a quanto previsto dall'art. 27, sono consentiti:
 - a. gli interventi di bonifica e di sistemazione delle aree di possibile innesco e sviluppo dei fenomeni di dissesto;
 - b. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei muretti a secco e delle opere di mitigazione del rischio da frane ed idraulico;
 - c. gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale finalizzati a ridurre la pericolosità dell'area;
 - d. la realizzazione di muretti a secco;
 - e. la realizzazione di manufatti non qualificabili come volumi edilizi strettamente connessi alle attività agricole.
2. Gli interventi di cui al vincolante comma 1, lett. a) e b) - manutenzione straordinaria - e c) devono essere corredati dello studio di compatibilità geologica da redigersi con i contenuti di cui all'articolo 51 ed in conformità degli indirizzi e delle indicazioni di cui all'allegato H rispetto ai bacini idrografici di riferimento, sul quale questa Autorità è chiamata ad esprimere il proprio parere di competenza.

ARTICOLO 34 - Disciplina delle aree a pericolosità reale da frana media derivante da aree soggette a deformazioni lente e diffuse e stato attivo Pf2a per il Bacino Idrografico Interregionale Sele e a Pericolosità media e moderata P2 e P1 per i Bacini idrografici regionali in Destra e in Sinistra Sele e a Pericolosità reale moderata Pf1, per il Bacino Idrografico Interregionale Sele

1. Nelle aree a pericolosità reale da frana media derivante da aree soggette a deformazioni lente e diffuse Pf2a e pericolosità reale da frana moderata Pf1, per il Bacino idrografico Interregionale Sele e a pericolosità da frana P2 e P1 per i Bacini idrografici del Destra e del Sinistra Sele, è ammesso, oltre a quanto previsto dal precedente articolo 33, qualunque intervento previsto dallo strumento urbanistico comunale o altra pianificazione sovraordinata.
2. Gli interventi ricadenti in aree a pericolosità media Pf2a, a pericolosità moderata Pf1, a pericolosità P2 e P1, di cui al comma 1, devono essere corredati dallo studio di compatibilità geologica da redigersi con i contenuti di cui all'articolo 51 ed in conformità degli indirizzi e delle indicazioni di cui all'allegato H rispetto ai bacini idrografici di riferimento, debitamente asseverato da tecnico abilitato.

CAPO IV – AREE A PERICOLOSITA' POTENZIALE DA FRANA PER IL BACINO IDROGRAFICO INTERREGIONALE SELE

ARTICOLO 35 - Disciplina delle aree a pericolosità potenziale da frana molto elevata Putr4

1. Nelle aree a pericolosità potenziale da frana molto elevata **Putr4**, oltre a quanto previsto dal precedente articolo 33, è consentita la realizzazione di manufatti edilizi strettamente connessi alle attività agricole.
2. Nelle aree a pericolosità potenziale da frana molto elevata **Putr4**, che ricadono in aree a rischio potenziale da frana **Rutr3** e **Rutr2**, oltre a quanto previsto dal precedente articolo 33, è consentito qualunque intervento previsto dallo strumento urbanistico comunale o altra pianificazione sovraordinata.

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2, fatta eccezione per quelli disciplinati ai sensi dell'articolo 3, lett. a), b) e c) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, devono essere corredati dello studio di compatibilità geologica da redigersi con i contenuti di cui all'articolo 51 ed in conformità degli indirizzi e delle indicazioni di cui all'allegato H rispetto ai bacini idrografici di riferimento, debitamente asseverato da tecnico abilitato.

ARTICOLO 36 - Disciplina delle aree a pericolosità potenziale da frana elevata P_utr3, a media P_utr2 e a moderata P_utr1

1. Nelle aree a pericolosità potenziale da frana elevata **P_utr3** a pericolosità potenziale media da frana **P_utr2** ed a pericolosità potenziale da frana moderata **P_utr1**, oltre a quanto previsto dal precedente articolo 35, è consentito qualunque intervento previsto dallo strumento urbanistico comunale o altra pianificazione sovraordinata.
2. Gli interventi di cui al comma 1 ricadenti nelle aree a pericolosità P_utr3 e P_utr2, fatta eccezione per quelli disciplinati ai sensi dell'articolo 3, lett. a), b) e c) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, devono essere corredati dallo studio di compatibilità geologica da redigersi con i contenuti di cui all'articolo 51 ed in conformità degli indirizzi e delle indicazioni di cui all'allegato H rispetto ai bacini idrografici di riferimento, debitamente asseverato da tecnico abilitato.

ARTICOLO 37 - Disciplina delle aree da approfondire R_utr5/P_utr5

1. Nelle aree classificate R_utr5 e P_utr5, è consentito qualunque intervento previsto dallo strumento urbanistico comunale o da altra pianificazione sovraordinata. Gli interventi, fatta eccezione per quelli disciplinati ai sensi dell'articolo 3, lett. a), b) e c) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, devono essere corredati da uno studio geologico di dettaglio di cui all'allegato "I" asseverato da tecnico abilitato. Detto studio dovrà attestare la compatibilità dell'intervento a farsi rispetto all'assetto idro-geo-morfologico dell'area di interesse.
2. Ove nelle predette aree R_utr5 e P_utr5 dallo studio di dettaglio si rivelino fenomeni di franosità, il relativo livello di pericolosità e rischio dovrà essere definito sulla base di uno studio di compatibilità geologica da redigersi con i contenuti di cui all'articolo 51 ed in conformità degli indirizzi e delle indicazioni di cui all'allegato H rispetto al bacino idrografico di riferimento e si applicherà la normativa di cui ai precedenti Titoli III e IV con conseguente richiesta di parere nei casi previsti dalla citata normativa.
3. È fatto obbligo ai Comuni di trasmettere all'Autorità gli studi geologici di cui al precedente comma 1.

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELL'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO

CAPO I - PRESCRIZIONI GENERALI PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO

ARTICOLO 42 - Finalità e contenuti

1. Le disposizioni del presente Titolo contengono prescrizioni generali nonché indicazioni in materia di assetto e gestione del territorio, destinazioni di uso del suolo, criteri di realizzazione di interventi e modi di esercizio di attività economiche o altre attività antropiche, allo scopo di assicurare la prevenzione dai pericoli idrogeologici nel territorio dell'Autorità e di impedire il crearsi di nuove situazioni di rischio a carico degli elementi definiti vulnerabili dal Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998 o dal presente PSAI.

ARTICOLO 43 - Piani di Emergenza per la prevenzione del rischio idrogeologico in materia di Protezione Civile

1. La presenza di attività antropiche nelle aree a rischio idrogeologico molto Elevato R4 ed Elevato R3 per i Bacini idrografici in Destra e in Sinistra Sele, e Rf4 e Rf3 per il Bacino idrografico Interregionale Sele, è subordinata all'approvazione del "Piano Comunale di Emergenza" di cui alla legge 12 luglio 2012, n. 100, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, elaborato in coerenza con le linee guida di cui alla D.G.R.C. n. 146 del 27/05/2013. Ai sensi di tale disposto normativo le amministrazioni comunali devono redigere il "Piano di Emergenza" come aggiornamento e approfondimento degli scenari del rischio e della pericolosità del Piano, prevedendo analisi di dettaglio relativamente ai diversi livelli di criticità esistenti sul territorio, alla particolare dinamica degli eventi calamitosi previsti e alla valutazione degli elementi esposti in relazione anche ad eventuali usi temporanei.

ARTICOLO 44 - Criteri per le azioni di riqualificazione ambientale e di recupero naturalistico

1. Gli interventi in materia di difesa del suolo devono essere progettati e realizzati anche in funzione della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente ai sensi della normativa vigente.
2. Quando l'intervento prevede la costruzione di opere, è necessario adottare metodi di realizzazione tali da non compromettere in modo irreversibile le funzioni biologiche dell'ecosistema in cui sono inserite arrecando il minimo danno possibile alle comunità vegetali ed animali presenti, rispettando contestualmente i valori paesaggistici dell'ambiente fluviale, vallivo, collinare, montano e litoraneo.
3. Nel momento della progettazione preliminare, devono essere esaminate diverse soluzioni, tenendo conto, nella valutazione costi-benefici, anche di tipo ambientale, optando per la soluzione che realizza il miglior grado di integrazione tra i diversi obiettivi.
4. Gli interventi di riqualificazione e recupero ambientale promossi dall'Autorità e dalle amministrazioni competenti nelle aree di interesse del presente Piano, rispondono, tra l'altro, alle finalità di ripristinare le zone umide e i corridoi e le reti ecologiche, sviluppare la biodiversità e le specie vegetali autoctone, rispettando i processi spontanei naturali.

ARTICOLO 45 - Esercizio delle attività agricole

1. Al fine di prevenire l'insorgenza di condizioni di pericolosità e di rischio nell'esercizio delle attività agricole sul territorio vanno sviluppati ed incentivati:
 - a. metodi di irrigazione compatibili con le esigenze dell'equilibrio idrogeologico dei terreni individuati a rischio dall'Autorità;
 - b. metodi di coltivazione estensiva;
 - c. gli impianti arborei;
 - d. tecniche di inerbimento su versanti collinari;
 - e. metodi opportuni di lavorazione dei suoli agricoli;
2. Tutti i nuovi interventi di natura agricola o miglioramento fondiario dei versanti devono essere realizzati senza comportare esboschi né modifiche della morfologia dei luoghi tali da compromettere le condizioni di stabilità.
3. Sono favorite azioni anche coordinate con altri enti pubblici con l'obiettivo di:
 - a. contenere gli effetti negativi di alcune tecniche agricole sull'equilibrio idrogeologico dei terreni;
 - b. avviare sperimentazioni di turnazioni di riposo nella lavorazione dei terreni;
 - c. ammodernare i sistemi irrigui;

-
- d. trasformare determinati seminativi in prati permanenti o pascoli;
 - e. introdurre le minime lavorazioni meccaniche del suolo per la conservazione della struttura e l'accrescimento ponderale della materia organica dei suoli;
 - f. promuovere l'adozione delle più adeguate tipologie di sistemazione superficiale dei suoli di montagna e di collina.

ARTICOLO 46 – Esercizio delle attività Silvo-Colturali

1. Entro la fascia fluviale A e, comunque, di rispetto di dieci metri dalle sponde, al fine di disciplinare gli interventi sulla vegetazione che avvengono anche in occasione di specifiche attività di manutenzione e contenimento delle stesse, è essenziale:
 - a. verificarne la compatibilità idraulica; la progettazione deve prevedere la conservazione delle caratteristiche di naturalità degli ambienti fluviali;
 - b. in linea di massima la vegetazione va sempre mantenuta, soprattutto nelle zone di espansione naturale dove si può sviluppare una vegetazione più "matura";
 - c. ove è dimostrabile che la vegetazione interferisca con gli eventi di piena, si può ricorrere ad interventi mirati, volti a mantenere le associazioni vegetali in condizioni "giovanili" ed al taglio degli individui ad alto fusto morti, pericolanti o debolmente radicati;
 - d. nel caso di tagli di sfollamento, per evitare che i parametri ambientali, irraggiamento, temperatura, umidità, ecc., varino repentinamente al taglio della vegetazione, provvedere ad alternare la manutenzione sulle due sponde effettuandola in tempi diversi.
2. Tutti i nuovi interventi di natura forestale devono essere realizzati senza comportare esboschi né modifiche della morfologia dei luoghi tali da compromettere le condizioni di stabilità.
3. In tutte le aree di interesse del PSAI sono ammesse le opere di miglioramento del patrimonio forestale. I rimboschimenti devono avere forma ed andamento irregolari ogni qualvolta l'andamento e le caratteristiche dei terreni lo consentano e non devono aumentare le condizioni di pericolo o di rischio. Nel caso di aree boscate governate a regime ceduo, semplice o composto, l'obiettivo è la conversione in fustaia disetanea e comunque il taglio deve essere limitato a particelle di dimensione ridotta, e va effettuato parallelamente alle curve di livello. Si consiglia la ripetizione di tagli ogni 10 anni con rilascio delle matricine migliori (tra 80 e 100 piante per ettaro). Le matricine dette anche "riserve" o "salve" devono assolvere le seguenti funzioni:
 - a. provvedere alla disseminazione naturale per avere piante nate da seme le quali sostituiscono mano a mano le ceppaie che si esauriscono assicurando il mantenimento della normale densità e produttività del ceduo;
 - b. proteggere il ceduo dall'eccessivo irraggiamento e dal vento, specialmente nel primo periodo di sviluppo dei polloni;
 - c. fornire legname da opera. In questo modo, nel periodo medio di 30 – 40 anni, si otterrà la sostituzione del ceduo con la fustaia.
4. Le matricine da rilasciare, nelle aree perimetrate ad innesco dei fenomeni franosi, devono essere scelte prevalentemente tra le latifoglie decidue ad apparato radicale più robusto e profondo.
5. Il pascolo va comunque escluso in tutte le aree soggette ad incendio o nelle aree boschive trattate a taglio raso e comunque non prima che l'altezza media arborea abbia raggiunto i due metri d'altezza. Per tutti i casi non contemplati valgono le prescrizioni di polizia forestale previste dalla legislazione vigente.

ARTICOLO 47 – Disciplina delle attività estrattive

1. E' vietata l'apertura di nuove cave se ricadenti in aree a Rischio idrogeologico molto elevato R4 ed elevato R3 e a Pericolosità P4 e P3 per i Bacini idrografici in Destra e in Sinistra Sele, e Rischio reale molto elevato Rf4 ed elevato Rf3 e a Pericolosità reale da frana Pf3 e media Pf2 per il Bacino Idrografico Interregionale Sele.

2. Per le aree individuate nelle carte della pericolosità e del rischio con la dicitura "area di cava/sbancamento", per il Bacino Idrografico Regionale in Destra Sele e con la dicitura "area di cava" per il Bacino idrografico Interregionale Sele, e per tutte le aree di cava individuate nel Bacino Idrografico Regionale in Sinistra Sele, nonché in tutte le aree estrattive legittimamente assentite, sono consentite le attività estrattive già autorizzate, compresa la loro dismissione, ricomposizione o riqualificazione. Le necessarie verifiche, anche ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14.01.08, sono deputate ai Settori Provinciali del Genio Civile, competenti in materia di attività estrattive, ai sensi dell'art. 38 bis della Legge della Regione Campania n. 54 del 13.12.1985 e della Legge della Regione Basilicata n. 12 del 27.03.1979 e successive disposizioni in materia. Al termine delle attività sopra indicate dovrà essere attivata, da parte del titolare dell'attività estrattiva o da altro soggetto interessato, la procedura prevista al successivo comma 3 per la definizione delle condizioni di pericolosità e di rischio, per la quale questa Autorità è chiamata ad esprimere il proprio parere di competenza.
3. Ove l'area di cava, di cui al comma 2, corrisponda a cava dismessa, abbandonata, a cava non autorizzata o comunque a sbancamento in genere, l'utilizzo della stessa ai fini non estrattivi, è subordinato alla definizione univoca delle condizioni di pericolosità e rischio presenti all'interno dell'area stessa, derivanti anche, dalle condizioni di pericolosità e di rischio esistenti al contorno. Pertanto, l'utilizzo di queste aree ai fini non estrattivi è subordinato alla proposta di aggiornamento e di Variante al PSAI, da proporre mediante la procedura prevista dal successivo articolo 55, e per il quale questa Autorità è chiamata ad esprimere il proprio parere di competenza.
4. Per le definizioni riguardanti l'attività estrattiva di cui al presente articolo, si fa esplicito riferimento a quelle richiamate all'articolo 3 della norma di attuazione del PRAE Campania.

ARTICOLO 48 – Disciplina delle opere in sotterraneo e interrato

1. Nelle aree classificate a pericolosità/rischio da frana, è consentita la realizzazione di opere in sotterraneo ed interrate purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a. sia assente qualsiasi tipo di interferenza dell'opera con eventuali superfici di scorrimento di frane;
 - b. sia verificata l'interferenza tra gli imbocchi e le altre luci ingredienti dei locali interrati o sotterranei, con le eventuali situazioni, dirette ed indirette, di pericolosità da alluvione e di versanti;
2. Gli elaborati del progetto definitivo, come meglio specificato negli allegati C e D, dovranno contenere:
 - a. descrizione dettagliata dei metodi di scavo e degli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi finalizzati a garantire, anche in fase realizzativa, la stabilità oltre che dei versanti anche dei manufatti al contorno;
 - b. caratterizzazione geotecnica dei terreni e/o rocce impegnate dagli scavi;
 - c. valutazione della vulnerabilità dell'intera opera, comprese le opere di superficie (ingressi carrabili e pedonali, aperture di ventilazione, ecc.), con la previsione di tutti gli accorgimenti tecnico-costruttivi e gestionali mirati a mitigare eventuali condizioni di pericolosità al contorno;
 - d. valutazione della fattibilità dell'intervento in condizioni di sicurezza sia in fase di realizzazione che 'post operam';
 - e. eventuali piani di monitoraggio strumentale dell'opera nonché dei manufatti preesistenti prossimi allo scavo.
3. Il progetto definitivo delle opere di cui al comma 2 deve essere corredato dallo studio di compatibilità idraulica e geologica da redigersi con i contenuti di cui agli articoli 50 e 51 ed in conformità degli indirizzi e delle indicazioni di cui agli allegati G e H rispetto al bacino idrografico di riferimento, debitamente asseverato da tecnico abilitato.

ARTICOLO 49 - Disciplina per le infrastrutture, per gli impianti a rete pubblici o di interesse pubblico e per gli impianti tecnologici

1. Nelle aree classificate a pericolosità e/o rischio idraulico, fermo restando quanto previsto dagli artt. 8 e 13, è consentita la realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione di impianti a rete pubblici o di interesse pubblico (pubblica illuminazione, rete fognaria, rete idrica ecc.) e, fatta eccezione per gli impianti di depurazione, gli impianti tecnologici, riferiti a servizi essenziali e/o non altrimenti localizzabili, purché sia salvaguardata l'integrità dell'opera.

2. Nelle aree classificate a pericolosità e/o rischio idraulico, ricadenti nelle fasce fluviali A, B e C, comuni ai tre Bacini idrografici, e in aree a pericolosità reale da frana Pf3, Pf2 e Pf2a, per il Bacino Interregionale Sele e P4, P3 e P2 per i Bacini regionali del Destra Sele e del Sinistra Sele, e le aree a pericolosità da colata per il Bacino regionale del Destra Sele, i progetti di cui al comma 1 devono essere corredati dallo studio di compatibilità idraulica e/o geologica da redigersi con i contenuti di cui agli articoli 50 e 51 ed in conformità degli indirizzi e delle indicazioni di cui agli allegati G e H rispetto al bacino idrografico di riferimento, debitamente asseverato da tecnico abilitato.
3. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica gli attraversamenti di impianti a rete in sotterraneo, devono essere realizzati in conformità di quanto previsto all'allegato "C", punto 3.2; nel caso di dimostrata impossibilità tecnica è concessa la realizzazione di un attraversamento aereo secondo le modalità di cui all'allegato "C", punto 3.1. Dette opere devono essere corredate dallo studio di compatibilità idraulica di cui al successivo art. 50, sul quale questa Autorità è chiamata ad esprimere il proprio parere di competenza.
4. Nelle aree di attenzione idraulica, a pericolosità potenziale da frana P_utr4, P_utr3, P_utr2, per il Bacino Interregionale Sele, e le aree a pericolosità d'ambito da dissesti di versante e le aree di Attenzione per il Bacino regionale del Sinistra Sele, i progetti di cui al comma 1 devono essere corredati dallo studio di compatibilità idraulica e/o geologica da redigersi con i contenuti di cui agli articoli 50 e 51 ed in conformità degli indirizzi e delle indicazioni di cui agli allegati G e H rispetto al bacino idrografico di riferimento, debitamente asseverato da tecnico abilitato.
5. Nelle aree classificate a pericolosità e/o rischio idrogeologico, fermo restando quanto previsto dagli artt. 8, 13 e 27, è consentita la realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione di infrastrutture non altrimenti localizzabili, purché siano soddisfatte le condizioni relative a ciascuna fattispecie di pericolosità/rischio idrogeologico. Nelle aree a pericolosità/rischio da frana molto elevato ed elevato, dovranno essere adottate soluzioni tecnico-costruttive e gestionali mirate a mitigare le condizioni di pericolosità, oltre a soluzioni tecniche atte a ridurre la vulnerabilità delle strutture.
6. Nelle aree classificate a pericolosità e/o rischio idrogeologico, ricadenti nelle fasce fluviali A e B comuni ai tre Bacini, e nelle zone di Attenzione idraulica, in aree a pericolosità reale da frana Pf3, Pf2, Pf2a e potenziale Putr4, per il Bacino idrografico Interregionale Sele, e in aree a pericolosità reale P4 e P3 per i Bacini idrografici regionali del Destra e del Sinistra Sele, e per le aree a pericolosità da colata per il Bacino del Destra Sele, i progetti di cui al comma 5 devono essere corredati dallo studio di compatibilità idraulica e/o geologica da redigersi con i contenuti di cui agli articoli 50 e 51 ed in conformità degli indirizzi e delle indicazioni di cui agli allegati G e H rispetto al bacino idrografico di riferimento. Su tali studi questa Autorità è chiamata ad esprimere il proprio parere di competenza.
7. Nelle aree classificate a pericolosità e/o rischio idrogeologico, ricadenti, nelle aree a pericolosità potenziale da frana P_utr4, P_utr3, P_utr2, per il Bacino idrografico Interregionale Sele, e nelle aree di pericolo d'ambito da dissesti di versante e per le aree di attenzione del Bacino idrografico del Sinistra Sele, i progetti di cui al comma 5 devono essere corredati dallo studio di compatibilità idraulica e/o geologica da redigersi con i contenuti di cui agli articoli 50 e 51 ed in conformità degli indirizzi e delle indicazioni di cui agli allegati G e H rispetto al bacino idrografico di riferimento, debitamente asseverato da tecnico abilitato.
8. Nelle aree a pericolosità idraulica, in corrispondenza degli alvei gli attraversamenti stradali e ferroviari devono essere progettati tenendo conto delle prescrizioni di cui all'allegato C punto 3. In corrispondenza della fascia B1 l'asse viario dovrà essere realizzato in modo da non interferire con le aree alluvionabili relative a tale fascia, adeguandosi alle prescrizioni di cui all'allegato C punto 3.1. Per il Bacino idrografico del Destra Sele, nelle aree a pericolosità/rischio da colata molto elevato ed elevato, devono essere adottate idonee soluzioni tecniche atte a ridurre la vulnerabilità delle strutture e a prevenire danni, anche attraverso l'adozione di sistemi di monitoraggio e blocco del traffico in caso di avvenuto innesco di fenomeni di colata secondo le indicazioni di cui all'allegato E. Nelle aree a pericolosità/rischio da frana molto elevato ed elevato, comuni ai tre Bacini idrografici devono essere adottate soluzioni tecnico - costruttive e gestionali mirate a mitigare le condizioni di pericolosità, oltre a soluzioni tecniche atte a ridurre la vulnerabilità delle strutture.


B.5.5 PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE

Piano Regionale di Tutela delle Acque, adottato dalla Giunta Regionale della Campania con Deliberazione n. 1220 del 6 luglio 2007.

Dalla tavola successiva si rileva che la sorgente alla località Fonte è considerata dal Piano una "sorgente principale" e quindi tra quelle da tutelare.


Acque destinate al consumo umano

TAVOLA V-03
Distribuzione territoriale del Vincolo V-03
Zone di tutela assoluta
 (Fonte: Regione Campania - Piano Tutela delle Acque)



Territorio di Roccadaspide Sorgente di Fonte

ACQUE SUPERFICIALI



Territorio di Roccadaspide

Stato dell'ambiente bacino Sinistra del fiume Sele

Lo stato qualitativo dei corsi d'acqua del bacino non presenta situazioni di significatività, tranne situazioni localizzate e comunque temporanee.

Lo stato qualitativo del tratto montano del fiume Sele e dei suoi tributari non presenta situazioni di significativa criticità da un punto di vista qualitativo, come indicato dai dati di monitoraggio dell'A.R.P.A.C..

Diverso è il caso del tratto del fiume Sele che attraversa la piana omonima. Detta piana è caratterizzata da una intensa attività agricola e pertanto l'immissione in alveo delle acque provenienti dalla rete di

bonifica determina l'insorgere di una potenziale criticità qualitativa in relazione all'utilizzo di fitofarmaci, pesticidi e concimi di sintesi.

Valutazioni analoghe possono essere condotte per il fiume Tanagro, che attraversa il Vallo di Diano, area anch'essa caratterizzata da una significativa attività agricola.

L'impatto appena descritto è indicato dal passaggio dello Stato Ambientale, per i tratti in questione, da "buono" a "sufficiente".


Dai rilievi ARPAC riportati risulta che sia per il fiume Calore Salernitano e sia per il fiume Sele lo Stato dell'Ambiente è "buono" e in alcuni casi "sufficiente".

CORPI IDRICI SOTTERRANEI



Territorio di Roccaspide

AREE SENSIBILI



Territorio di Roccaspide

B.6 = SINTESI INDIRIZZI DEL PTR E DEL PTCP PER IL TERRITORIO DI ROCCADASPIDE

B.6.1 Diversità morfologica e paesaggistica del territorio comunale - STS

Il territorio di Roccadaspide presenta 4 tipologie geomorfologiche:

- il versante montano di Monte Vesole e Monte Soprano (Unità di paesaggio Monte Soprano), rientrante nella perimetrazione del Parco Nazionale, quale sistema del territorio rurale aperto dei “rilievi calcarei preappenninici e costieri” ;
- l’ambiente collinare (unità di paesaggio “Collina di Albanella”) con le 4 contrade di Serra, Tempalta, Doglie e Carrettiello, quale sistema del territorio rurale e aperto “Colline costiere” e sottosistema della Provincia di Salerno “Colline del Calore Lucano” ;
- il versante collinare su cui sorge il capoluogo e la sua periferia;
- l’ambiente di pianura con la contrada Fonte e l’abitato di Seude (Unità di paesaggio agricolo-insediativo pedemontano - Piana del Sele).

La presenza di 5 contrade rurali e un centro urbano capoluogo, riaffermano il profilo della “città-territorio”, caratterizzata dalla diversa densità edilizia, dalla diversa tipologia degli edifici e della diversa morfologia, il tutto intimamente legato alle origini storiche e alla natura della attività economiche, prevalentemente agricole, legate, quindi, in buona parte più al territorio che al mercato globale.

B.6.1.1 PTR – Sistemi territorio rurale e aperto - Sottosistemi

Il territorio rurale e aperto: le aree montane- Monti Vesole e Soprano

Secondo il PTR, per il comune di Roccadaspide, rientrano nelle *aree montane* i sistemi e sottosistemi del territorio rurale e aperto riportati nella seguente tabella:

Sistemi del territorio rurale e aperto		Sottosistemi
Rilievi calcarei preappenninici e costieri	12	Monti Vesole e Soprano

Dette aree montane sono le parti del territorio comunale ricadente nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, istituito con la legge n. 394/91, fa parte dal 1997 della Rete delle Riserve della Biosfera del programma MAB (Man and Biosphere) dell'UNESCO ed è inserito nella World Heritage List dell'UNESCO come "paesaggio culturale". Nel perimetro del Parco ricadono aree della Rete Natura 2000 con le Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Interesse Comunitario (SIC).

Il Parco Nazionale disciplina il territorio di propria competenza attraverso il Piano del Parco, adottato nel 2002 dalla Regione Campania e approvato con Delibera di G.R. del 24.12.2009.

Territorio rurale e aperto: le aree collinari

Secondo il PTR, il territorio del comune di Roccadaspide rientra nelle *aree collinari secondo* i sistemi e sottosistemi del territorio rurale e aperto riportati nella seguente tabella:

Sistemi del territorio rurale e aperto		Sottosistemi
Colline costiere	27	Colline del Calore Lucano
	30	Colline del Cilento interno

Territorio rurale e aperto: le aree di pianura

Secondo il PTR il territorio del comune di Roccadaspide rientra nelle *aree di pianura secondo* i sistemi e sottosistemi del territorio rurale e aperto riportati nella seguente tabella:

Sistemi del territorio rurale e aperto		Sottosistemi
Pianure alluvionali	49	Piana del Sele

Il PUC, per il territorio rurale e aperto, attraverso le Norme Tecniche di Attuazione, recepisce sia gli indirizzi di salvaguardia delle “Linee Guida per la Tutela del Paesaggio del Piano Territoriale Regionale” e sia la normativa del Piano del Parco e della aree contigue.

B.6.1.2 PTR – Indirizzi Sistema Territoriale di Sviluppo F6 Magna Grecia

Come già riportato nel quadro conoscitivo, il Sistema Territoriale di Sviluppo F6-Magna Graecia, a cui Roccadaspide appartiene, prevede i seguenti principali indirizzi:

A2 Interconnessione - Programmi

B.1 Difesa della biodiversità

E.1 Attività produttive per lo sviluppo- industriale

E.2a Attività produttive per lo sviluppo- agricolo - Sviluppo delle Filiere

E.2b Attività produttive per lo sviluppo- agricolo - Diversificazione territoriale

E.3 Attività produttive per lo sviluppo- turistico

Agli indirizzi A2, B1, E1, E2.b è attribuito il valore 3 di indirizzo di rilevante valore strategico da rafforzare , mentre agli indirizzi E.2a e E.3 è attribuito il valore 4 di indirizzo costituente scelta strategica prioritaria da consolidare, il tutto secondo il seguente quadro riepilogativo.

INDIRIZZO STRATEGICO	PUNTEGGIO
A2 Interconnessione - Programmi	3 punti: rilevante valore strategico da rafforzare
B.1 Difesa della biodiversità	3 punti: rilevante valore strategico da rafforzare
E.1 Attività produttive per lo sviluppo industriale	3 punti: rilevante valore strategico da rafforzare
E.2a Attività produttive per lo sviluppo agricolo Sviluppo delle Filiere	4 punti: scelta strategica prioritaria da consolidare
E.2b Attività produttive per lo sviluppo agricolo Diversificazione territoriale	3 punti: rilevante valore strategico da rafforzare
E.3 Attività produttive per lo sviluppo turistico	4 punti: scelta strategica prioritaria da consolidare

Come già detto, la visione integrata della programmazione territoriale rappresenta una novità nel quadro degli interventi attivati dalla Regione Campania per le aree rurali interne.

Tale concetto identifica, difatti, lo sviluppo rurale come sviluppo territoriale e non settoriale.

Di conseguenza, gli interventi interessano non solo il settore agricolo, ma anche l'agro-industria, l'artigianato, il turismo rurale, le risorse naturali, le risorse storico-culturali, le infrastrutture rurali ed i servizi.

L'integrazione tra i diversi elementi (agricoltura eco-compatibile, attività artigianali tradizionali, turismo...), se supportata da adeguate politiche socioeconomiche, può costituire il presupposto per il mantenimento sul territorio di comunità residenti che siano in grado non solo di rispettare le norme pianificatorie e di programmazione dettate, ma anche di cogliere da queste l'opportunità le occasioni per un più corretto modello di sviluppo.

In particolare, si intende:

- frenare l'esodo dalle aree rurali marginali;
- aumentare e/o mantenere i livelli occupazionali;
- migliorare il livello dei servizi alle popolazioni ed agli operatori economici locali;
- migliorare, in generale, le condizioni di vita ed i livelli di benessere sociale ed economico delle popolazioni locali;
- tutelare il patrimonio ambientale, naturalistico e artistico presente nelle aree interne;
- salvaguardare e valorizzare il patrimonio e l'identità culturale dei singoli ambiti territoriali.

Tutto questo significa riorganizzare le strategie di sviluppo intese non più come settori, ma per programmi in cui entrano in gioco ambiente, territorio, agricoltura, artigianato, turismo, piccola e media industria, cultura, educazione, formazione professionale, ricerca.

A tal fine, la Regione Campania ha ispirato le proprie scelte strategiche in relazione alle esigenze che si manifestano nei diversi ambiti rurali regionali.

B.6.2 PTCP : AMBITO IDENTITARIO – AZIONI

Il Comune di Roccaspide appartiene:

- all'ambito identitario : **La Piana del Sele**
- al Sistema Territoriale di Sviluppo (STS): **Magna Grecia.**

Gli indirizzi delle schede programmatiche del PTCP prevedono le seguenti azioni specifiche interessanti il territorio di Roccaspide.

B.6.2.1 - Azione 1 : Risorsa ambiente

LA RISORSA AMBIENTE: tutela, riqualificazione e valorizzazione

- **tutela dei corsi fluviali** e della relative aree di pertinenza: bonifica e salvaguardia dei corsi d'acqua minori;
- **valorizzazione delle risorse naturalistiche e forestali** esistenti lungo i versanti collinari del basso Calore e del Monte Soprano, con riferimento anche al patrimonio geologico (geositi), attraverso il coordinamento di azioni molteplici che ne possano consentire una "tutela attiva", ovvero la loro fruizione tanto da parte delle popolazioni locali, quanto da parte di turisti ed escursionisti; in particolare si propone la valorizzazione del patrimonio naturalistico a fini turistici, mediante il ripristino, l'adeguamento e/o la realizzazione di sentieri pedonali con percorsi scientifici e didattici.
- **prevenzione delle situazioni di degrado e riqualificazione degli insediamenti edilizi diffusi nel territorio rurale aperto e lungo la viabilità principale**, ivi compreso il recupero edilizio, paesaggistico ed ambientale degli insediamenti abusivi regolarmente condonati;
- **prevenzione e riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici superficiali e di falda**, controllando e limitando l'uso di pesticidi ed anticrittogamici, promuovendo il completamento e l'adeguamento dei sistemi di depurazione, controllando le emissioni provenienti dai cicli produttivi, e regolando l'emungimento delle falde acquifere.
- **perseguimento di politiche comprensoriali per la raccolta, la differenziazione, il trattamento e lo smaltimento dei RSU.**

- **ricomposizione ambientale di siti estrattivi degradati**, dismessi e/o abbandonati, mediante rimodellamento morfologico ambientale, ed incentivandone il riuso funzionale compatibile con le strategie complessive di assetto territoriale.

B.6.2.2 - Azione 2 - Risorsa agricoltura

LA RISORSA AGRICOLTURA: tutela e valorizzazione delle aree di pregio agronomico e produttivo della piana e della valli

- **salvaguardia della destinazione agricola** e produttiva della aree e degli impianti e delle colture arboree, anche mediante incentivi per il mantenimento delle attività agricole, nonché per la diffusione e la promozione delle colture tipiche e tradizionali;
- **incentivazione dei processi di qualità ed efficienza tecnico economica delle aziende agricole** comprese nelle filiere di riferimento (ortofrutta e zootecnia).
- **diversificazione ed integrazione delle attività agricole** con lavorazione di produzioni agricole locali, allevamento, apicoltura ed attività zootecniche, e promozione della accoglienza rurale, quale offerta turistica integrativa e diversificata a quella già localizzata nell'ambito costiero, mediante azioni di recupero e riuso di manufatti rurali dismessi o in via di dismissione.
- **valorizzazione delle filiere produttive**, con particolare riferimento ai prodotti tipici e locali.

B.6.2.3 - Azione 3 - Risorsa turismo

LA RISORSA TURISMO: Valorizzazione del sistema dei beni culturali, testimoniali ed ambientali, e potenziamento/qualificazione dell'offerta ricettiva e di servizi

- **tutela valorizzazione e promozione del sistema dei beni culturali, testimoniali ed ambientali.**
- **favorire la localizzazione di interventi per insediamenti turistici nelle aree interne collinari ed integrazione dell'offerta turistica costiera**, da programmare – anche in ambiti naturali di particolare pregio paesaggistico – sulla base di documentati programmi di investimento e promozione.

B.6.2.4 - Azione 4: Risorse insediative

LE RISORSE INSEDIATIVE: Riqualficazione, potenziamento ed organizzazione policentrica del sistema

- **riqualificazione dell'assetto esistente mediante:**

- la promozione degli interventi di recupero, nonché la riqualficazione ed il completamento del tessuto urbano esistente, anche mediante l'attivazione di programmi integrati di riqualficazione urbanistica, rivolti tanto alla rivitalizzazione degli insediamenti storici urbani ed extraurbani, quanto alla riqualficazione ed densificazione degli insediamenti recenti;
- limitazione delle espansioni insediative che potrebbero determinare ulteriori saldature tra diversi insediamenti;
 - **contenimento della diffusione edilizia nel territorio extraurbano**, sia di tipo areale, sia di tipo lineare lungo la viabilità.
 - **valorizzazione delle centralità locali esistenti**, al fine di contrastare i processi di desertificazione delle aree più interne, consolidare il ruolo di polarità dei centri collinari e della piana, promuovere un'organizzazione insediativa reticolare, in grado di garantire una presenza soddisfacente di funzioni e servizi, almeno di rango locale, sia pure in un ottica di integrazione e complementarietà.

B.6.2.5 - Azione 6 : Risorse infrastrutturali per la mobilita'

LE RISORSE INFRASTRUTTURALI PER LA MOBILITA': Potenziamento ed adeguamento del sistema in chiave intermodale

- **potenziamento del sistema della mobilità su gomma mediante:**

la realizzazione di un asse di collegamento Eboli – Capaccio Paestum (“la via dei templi”) ai fini della razionalizzazione e sviluppo del sistema infrastrutturale e logistico per le localizzazioni produttive di eccellenza. L'asse viario si innesterà sul nuovo svincolo dell'A3 di Eboli consentendo una rapida connessione sia con la zona archeologica di Capaccio – Pasetum che con la SP 430, contribuendo al maggior sviluppo dei processi di riqualficazione ambientale, turistica e produttiva.